IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO SESTO.

DELLA DOTE,

E DE LVCRI DOTALI:

INDICE DE CAPITOLI DEL LIBRO SESTO.

DELLA DOTE.

CAPITOLO PRIMO.

CAP. II.

quando il dotante ſia obligato all' euizione delle robbe date in dote, oueramẽte mantener'eſigibili li debitori, ò gli effetti aſſegnati; Come anche delle diligenze, alle quali ſia obligato il marito per eſigere la dote , in maniera che in ſuo pregiudizio ſi debba auere per eſatta; E della proua dell' eſazione.

CAP. XVI.

Della confeſſione fatta dal marito di auere riceuuta la dote, ſe, e quando proui, ò nò la verità; E quando la dote confeſſata ſi poſſa dire dote vera.

CAP. XVII.

Dell' alienazione, ouero dell' obligo della dote e degli altri patti pregiudiziali à quella; E anche degli altri effetti pregiudiziali che riſultano alla donna dalla ſua dotazione; E ſe à tal' effetto baſti la dote promeſſa, ò deſtinata, ouero debba eſſere dote veramente data.

CAP. XVIII.

Delli frutti della dote, e degli altri vtili di quella ſpettanti al marito ; Et all' incontro delli

CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerſe ſpecie di dote, e dè quali ſi tratta nel preſente libro; Della ſua origine, e da qual legge la dote ſia introdotta. E ſe ſia lecita, ouero illecita; O all'incontro, ſe ſia neceſſaria per il matrimonio carnale, ò ſpirituale.

SOMMARIO.

1 *LA parola* dote *in larga ſignificazione che coſa importi.*
2 *Della ſignificazione legale più larga della dote della Republica.*
3 *Della dote delle Chieſe.*
4 *Della dote di coloro, che ſi ordinano in ſacri.*
5 *Della ſtretta ſignificazione di quella dote delle donne che ſi maritano.*
6 *Di quella che ſi dà per le Monache.*
7 *Quelche la legge diſpone della dote, conuiene à quella delle Monache.*

8 *Se la dote delle Monache ſia lecita, e ſe vi cada ſimonia.*

9 *Che ſia neceſſaria & il moniſtero non la poſſa rimettere ò ſminuire.*

10 *Si dà il matrimonio ſenza la dote, mà non ſi dà dote ſenza matrimonio.*

11 *Se ſia dote quella che ſi dà nelli Conſeruatorij.*

12 *Se la dote ſia della legge delle genti, ò della ciuile.*

13 *Come s' intendano coloro che dicono eſſer di legge delle genti.*

CAP. I.

1 Ppreſſo li profeſſori della lingua latina, & anche del noſtro volgare idioma italiano, la parola *dote*, ò *dotare*, abaraccia qualſiuoglia dono, ò beneficio, così dell' animo e dell' intelletto, come della natura, ò della fortuna, in maniera che, ſe vna perſona ſarà ben coſtumata, e virtuoſa, nella temperanza, ouero nella liberalità, ò in altra buona compoſizione dè coſtumi, ſi dirà ben dotata delle virtù dell' animo; E ſe vn' altro ſarà virtuoſo in lettere, e in ſcienze, ſi dirà ben dotato dè donì dell' intellet-

letto; E quello il quale aurà belle fattezze del corpo, si dirà dotato dè doni della natura; Come ancora quello il quale sarà ricco, ouero aurà altre prerogatiue accidentali, si dirà dotato de' beni ouero dè doni della fortuna; Anzi nelle medesime cose inanimate, si suol dare l'istesso attributo, poiche per esempio, se vn paese sarà fertile, & abbondante d'ogni sorte di frutti, e di altre comodità, si dirà dotato dalla natura di tutte le sue grazie, con cose simili.

2 Legalmente però, con significazione più generale, questo medesimo termine, ò vocabolo di dote, abbraccia ogni prouisione sufficiente al mantenimento, ouero alla conseruazione di qualche stato, ò persona; Come per esempio è la prouisione di vna Republica, ò di vn Regno, ò di vn' principato; Atteso che le rendite publiche destinate al suo mantenimento, vanno esplicate col termine di dote, fingendosi che la Republica sia vna donna, la quale sia maritata al Principe con questa dote per sopportazione del matrimonio politico, conforme se n'è accennato qualche cosa nel libro secondo de Regali, in occasione di trattare delle gabelle, e dè luoghi dè monti, e di altre rendite publiche.

3 Come anche, quelche si assegna per la fondazione di vna Chiesa cattedrale, ò collegiata, ò parochiale, ouero di vna semplice cappella, si dice

dote

dote, conforme si discorre nel libro decimoterzo, in occasione di trattare del padronato, il quale si acquista per l'intiera dotazione, ouero per l'aumento della dote.

Et ordinandosi dal Concilio Tridentino, che quei chierici, li quali non siano ben prouisti de beneficij ecclesiastici, non si possano promouere à gli ordini sacri, senza sufficiente patrimonio per il decente sostentamento; Questa prouisione ancora, secondo l'vso d'alcuni paesi si suole esplicare col termine, ouero col vocabolo di dote, con altre simili prouisioni, alle quali conuenga la medesima ragione.

4

In stretta però, e propria significazione legale, sotto questo termine, ò vocabolo di dote, viene quel peculio, il quale, ò in certa specie, oueramẽte in quãtità si assegna ad vna donna, acciò possa auer marito, al quale si dia tal peculio à godere, perche con i frutti possa sopportare i pesi del matrimonio; E questa propriamente è quella dote, della quale tratta la legge ciuile.

5

Ad imitazione di questa, si dice ancora dote, quel che si dia ad vna donna, la quale elegga lo stato monastico, con la formal professione in qualche monastero; Atteso che, se bene la legge ciuile non hà conosciuto questa sorte di dote, nè di quella parla espressamente la legge canonica; Tuttauia, ò per intenzione di questa, ouero per alcune

6

ne

ne coſtituzioni Apoſtoliche, ò per vna conſuetudine vniuerſale del Mondo cattolico; Tutto quel che ſi dia al monaſtero, per il ſoſtentamento della monaca, & anche quelche biſogna darli per altre ſpeſe del monacaggio, e per vna vitalizia ſouuenzione, la quale quaſi comunemente per vna conſuetudine tollerata dalla Chieſa, ſi dà alla medeſima monacha per l'occorrenze eſtraordinarie, ſi dice dote. A

A *Nel diſc. 5. e 145. & 167. di queſto tit. & altroue, e nel lib. 14 nel titolo dè Regolari.*

E quindi ſiegue, che tutto quello che ſtà diſpoſto dalla legge ciuile ò canonica, ſopra la dote 7 delle donne, generalmente conuiene, così all'vna, come all'altra ſpecie di dote, per l'vno, e per l'altro matrimonio carnale, e ſpirituale, per la regola certa, e generale, che in quei caſi nè quali per qualche ragione di differenza, non vi entri la limitazione particolare, queſte ſpecie di dote vanno di pari; E di queſte due ſpecie ſi tratta nel preſente titolo.

E ſtato dubitato da molti, ſe l'vſo dell'vna, e dell'altra dote, e particolarmente della ſeconda più moderna ſpirituale, ſia lecito, ò nò; Naſcendo 8 la ragione del dubitare, che vi poſſa cadere vna ſpecie di ſimonia, nel dare al marito, ouero al monaſtero vna ſomma di denaro, ò altre robbe temporali per ottenere l'abito monaſtico, oueramẽte per eſſer ammeſſa al matrimonio, eſſendo l'vn'e l'altra, coſa ſpirituale, la quale non ammette commutazione, ò ricompenſa con coſe temporali;

Tutta-

Tuttauia oggidì questo dubbio è totalmẽte bandito dalla pratica,non auendo fondamento alcuno di ragione; Atteso che la dote non si dà principalmente per il matrimonio carnale, ò spirituale, mentre l'vno e l'altro si puol fare senza dote; E se bene per l'vso più frequente non è solito farsi matrimonio senza dote; Nondimeno non è necessario,e quando si dia,ciò si fà per la ricompenza dè pesi matrimoniali, che in se assume il marito, ouero il monastero,in maniera che si dice di dare vna cosa temporale, per vn'altra temporale independentemente dalla spiritualità.

A tal segno che, non solamente dalla Chiesa cattolica l'vso di queste doti spirituali, è permesso, mà viene stimato ancora necessario, siche non possa il monastero, anche volendo, condonarla, 9 ò diminuirla, senza la licenza della sacra Congregazione, conforme si discorre di sotto nel capitolo ventisei,nel quale si tratta di alcune cose speciali sopra la dote delle monache. B

B *Nelli disc. 1. 11. e 167. di questo titolo.*

Et ancorche la dote non sia cosa necessaria per l'vno, e per l'altro matrimonio; Tuttauia questo è necessario per la dote, la quale da esso 10 riceue il nome, e l'essere, siche non si dà dote senza il matrimonio carnale, ò spirituale; Che però se bene quelche si sia destinato ad vna zitella per il matrimonio futuro, ouero quelche si deue restituire dal marito alla donna, ò dà suoi eredi,

dopo

dopo ſciolto il matrimonio, volgarmente ſi dice dote; Nondimeno queſto è vn modo di parlare improprio, poiche propriamente non è tale; Come ancora tale non è quella dote, la quale ſi dia al cõſeruatorio, ouero ad vn'altra caſa, nella quale ad vſo di monache viuano alcune donne, ſenza la formal profeſſione ſolenne, per la quale ſi dice di contraerſi il matrimonio con Criſto, atteſo che queſte ſi diranno donne ritirate, le quali viuono ſotto vn pio, e lodeuole iſtituto, mà non monache, conforme ſi diſcorre nel libro decimoquarto, trattando delle monache. C

C
Nelli diſ. 5. e 167. di queſto titolo, e nel diſ. 50. del lib. 14. nel titolo de' Regolari, & altroue.

Sopra l' introduzione della dote, e particolarmente per il matrimonio carnale, diſputano li ciuiliſti, e particolarmente li ſcolaſtici, ſe ſia della legge delle genti, ouero della ciuile; Tenendo alcuni la prima opinione, che ſia delle genti; Altri che ſia della ciuile; Et altri diſtinguendo, che per l' origine, e per l' inuenzione ſia delle genti, mà che per la forma, ò per il modo ſia della ciuile.

12

Sono però tali queſtioni inutili per il foro, ſeruendo ſolamente per le ſcuole, e per le academie nelle quali lodeuolmente queſte, e ſimili queſtioni ſi diſputano per eſercitare gl' ingegni di giouani; Mà realmente, la più vera opinione ſtima, che il tutto ſia introduzione, ò inuenzione della legge ciuile, ò poſitiua, mentre l' iſtorie antiche, & anche la pratica moderna,

insegnano, che in alcune parti del mondo, non si sia auuto, ò respettiuamente non si abbia generalmente quest' vso della dote, & anche perche molti matrimonij si fanno senza quella.

Che però, quando li Giuristi vsano questi termini di legge delle genti, vanno intesi per vn certo modo di parlare, così in queste, come in molte altre materie, cioè per significare quello che anche in tempi più antichi era in vso, prima che la Republica Romana facesse le sue leggi, mà non già per quella legge delle genti, la quale da molti vien chiamata naturale secondaria, che non si troua scritta, e che da politici viene figurata à lor modo, conforme si è accennato nel proemio, in occasione di distinguere le diuerse specie, ò sorti delle leggi. D

13

D *Nelli dis. 1. e 143. di questo titolo.*

* * *

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Se dalla legge poſitiua ſi poſſa proibire l'vſo delle doti, oueramēte ſe ſi poſſa reſtringere, in maniera che le doti non paſſino vna certa taſſa; Et in che modo vadano inteſe queſte leggi, ò riforme moderatorie; E delle diſpenſe che vi ſi ſogliono concedere.

SOMMARIO.

1 *DEll' vſo delle doti ſe ſi poſſa togliere, ò moderare dagli ſtatuti.*
2 *Della taſſa moderatoria in Roma.*
3 *Che quella poco ſerua in pratica.*
4 *Mà ci biſogna la deroga.*
5 *Si dà la deroga ad ogn'uno, e non vi entra ſurrezione.*
6 *Se detta moderazione abbracci le perſone eccleſiaſtiche.*
7 *Non hà luogo in donne foraſtiere.*

CAP. II.

1 A quelche si è discorso nel capitolo antecedente, che la dote non sia precisamente necessaria per il matrimonio, e che la sua introduzione non nasca dalla legge diuina, ò naturale, oueramente delle genti, alle quali la legge positiua non possa dispensare, mà che sia introdotta dalla legge ciuile ò positiua; Risulta la decisione della questione, se per i statuti, ò per altre leggi particolari fatte da coloro, li quali ne abbiano la podestà, l'vso delle doti si possa proibire, ouero moderare, 2 acciò non passino vna certa tassa, conforme in molte parti d'Italia, e particolarmẽte in Roma, ò sia per statuto del popolo Romano approuato dal Papa come Principe secolare, oueramente sia per Costituzioni Apostoliche fatte con l'vna, e con

l'altra

l'altra podestà laicale, & ecclesiastica, è stato più volte stabilito per buon gouerno, e per moderare li moderni lussi, li quali per tal causa cagionano la pouertà delle fameglie; E particolarmente in Roma ciò fù stabilito per l'vltima legge di Sisto Quinto, con la quale oggidì si viue cioè, che la dote di qualsiuoglia sorte di persone, possa esser minore, mà non maggiore di scudi 5500. di moneta corrente; Et in altre parti, secondo la varietà de paesi, la tassa, è diuersa.

Queste leggi però in pratica pare che abbiano dell'ideale, siche seruono solamente per vn seminario di liti, senza profitto alcuno della Republica; Attesoche in Roma se ne concede ordinariamente la deroga, ò dispensa, senza che si nieghi ad alcuno, in maniera che la tassa dipende totalmente dalla libertà, e dalla conuenzione delle parti; Che però questa legge serue solamente per dare à dotanti questo maggior peso della spesa, che bisogna fare per ottenere tal deroga, la quale però nel rigore legale si stima necessaria, in maniera che quando non vi sia, ogni conuenzione, in quelche passa la sudetta tassa, viene stimata inualida, siche non produce azione alcuna, nè altro effetto particolarmente dè lucri.

3

4

Concedendosi però (conforme si è accennato) tal dispensa indifferentemente ad ogn'vno,

5

senza

ſenza badare,ſe vi concorra, ò nò la giuſta cauſa; E quindi naſce,che in queſte diſpenze, ò deroghe, non ſi ammette vizio di ſurrezione, ò di orrezione, ò di difetto d'intenzione, mentre in ſoſtanza è vna mera cerimonia, ò formalità. A

A *Nel diſc.143. di queſto tit.*

Anticamente ſopra conſimili leggi fatte in Roma, ò ſia dal popolo, ò ſia da Pontefici, e 6 particolarmente da Clemente ſettimo, cadea dubbio, ſe abbracciaſſero, ò nò le perſone eccleſiaſtiche; E ſopra di ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, conforme ſi diſcorre nel Teatro; Mà oggidì tal queſtione reſta eſpreſſamente deciſa dalla ſuddetta Coſtituzione di Siſto Quinto per la generale comprenſione di tutti, anche de chierici, e di altri eccleſiaſtici, e de Baroni ancorche titolati. B

B *Nel detto diſ. 143. & anche nelli diſc. 22. e ſeguenti di queſto titolo.*

Mà perche queſte leggi ſi fanno per beneficio dè cittadini; Quindi giudizioſamente, è ſtato più 7 volte dichiarato dalla Ruota Romana, che non abbraccino il caſo di vna donna foraſtiera, la quale ſi mariti ad vn cittadino Romano, cheperò, con la parità di ragione, l'iſteſſo ſi potrà dire negli altri luoghi, nelli quali ſia la medeſima legge. C

C *Nelli diſ. 23. e 143. di queſto titolo.*

Per quelche poi ſpetta alla deroga, ò diſpenſa; Quando di quella non appariſca eſpreſſa- 8 mente, è ſolito ammetterſi quella proua preſunta, la quale riſulta dalla lunghezza del tempo,

con-

congiunta con l'osseruanza, conforme le dichiarazioni, delle quali si tratta nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche nel libro settimo, nel titolo delle alienazioni, e dè contratti proibiti, in occasione di trattare dell'alienazioni de beni ecclesiastici sopra il beneplacito Apostolico presunto, con qualche ragione però di differenza accennata in questo titolo; D Stimandosi poco opportuno il diffondersi molto in questa materia, per esser queste leggi molto rare in Italia; Et anche perche nè luoghi, nelli quali vi siano, per essere leggi laicali, per il più restano di niuna operazione, per causa del giuramento, il quale oggidì è solito mettersi quasi in tutti li contratti; Ouero per la dispensa, la quale con molta facilità si dà, nella maniera che di sopra si è detto.

D *Nel detto dis.* 143.

9

E ciò è tanto vero, che in Roma per causa di detta facilità di dispensa, e per il presupposto, che quella non sia solita negarsi à chi si sia, ne segue, che nella tassa, anche giudiziaria, si camina con le considerazioni, delle quali si tratta di sotto, sopra la materia di tassare la dote congrua, ò di paraggio, senza restringersi alla tassa di questa legge, in maniera che la dispensa (come si è detto) si stima solamente necessaria per vna formalità, oueramẽte per vna cerimonia, per sodisfare

10

ad

ad vn certo rigore legale, ſenza propoſito, e ſenza fine alcuno del ben publico. E

E
Nel diſ. 143. e nel 144. di queſto tit. & altroue.

Trà le molte queſtioni, ò conſiderazioni, le quali cadono ſopra la materia di queſte leggi moderatorie, accennate nel Teatro, è quella, ſe ſi poſſa dir dote, in maniera che ſi contrauenga alla legge, quella parte di robba, la quale ſi dia per ricompenſa della bruttezza della donna, oueramente dell' età, ò dell' ignobiltà, ò di altra inequalità; E ſi crede più probabile, che queſta non ſia dote, mà più toſto vna ricompenſa, con il di più, che nel detto Teatro ſi accenna, eſſendo (come ſi è detto) coſa poco vtile alla pratica, il diffonderuiſi. F

11

F
Nelli detti diſcorſi 22. e ſeguenti, e nel 143.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Dell' obligo del padre di dotare la figlia.

SOMMARIO.

1 IL prim' obligo di dotare è del padre.
2 Come s' intenda l' obligo della madre e dè fratelli, se vi è il padre.
3 Che il padre sia tenuto dotar la figlia maritata, e ricca.
4 Come si deuono intendere, e praticare le leggi.
5 Donde nasca quest' obligo del padre.
6 L' obligo degli alimenti è sussidiario.
7 E dell' obligo della legitima.
8 Che sia megliore la condizione dè maschi, che delle femine.
9 Della ragione, nella quale sia fondato l' obligo di dotare le figlie dell' istesso.
10 In qual ragione sia fondato il dett' obligo, e con qual presupposto.
11 La figlia si può maritare senza consenso del padre.
12 Li figli di famiglia oggi hanno del proprio.
13 Che sia inconueniẽte dare tanta licenza alle figlie.
14 Se ciò segue, tanto il padre è tenuto, dotare se la figlia non hà altra dote.

15 *Mà in questo caso deu' esser più moderata*

16 *Oggi non hanno luogo le pene della legge ciuile contro la figlia che si mariti senza licenza del padre.*

17 *Il padre pouero non è tenuto.*

18 *Nè verso la figlia eretica, ò infedele, il che si dichiara.*

19 *Ne oue si faccia matrimonio indegno.*

20 *Mà è tenuto agli elementi, ò dote sussidiaria.*

21 *La donna nobile maritandosi all' ignobile diuenta ignobile.*

22 *Che cosa si debba dire se ciò seguisse doppo li venticinque anni.*

23 *Se prima della detta età si dia oggi questa licenza.*

24 *Se il matrimonio indegno si può incolpare al padre, non è scusato.*

25 *Quando si dica matrimonio indegno.*

26 *Dell' istesso.*

27 *Si scusa il padre, se la figlia sia disonesta prima di detto tempo.*

28 *Si dichiara, ò si limita.*

29 *Degli altri casi che lo scusano.*

30 *E scusato se viua il rattore, ò stupratore.*

31 *Quelle cause che scusano il padre, molto più scusano gli altri.*

32 *Se la prima dote si perde, quando sia tenuto dotare di nuouo.*

Della

CAP. III.

N primo luogo la legge obliga ſopra tutti il padre à dotare le figlie femine legitime, e naturali, in maniera, che quando vi ſia il padre, non entra obligo alcuno della madre, nè degli altri aſcendenti, nemeno quello dè fratelli, ò di altri parenti.

A tal ſegno, che, ſe nella promeſſa della dote [1] fatta dal padre, v' interuengono anche la madre, & i frá telli, ò altri parenti, ogni volta che non ſi dichiari eſpreſſamente, in che modo ſia tale interuento, ſi deue intendere in vno delli due modi, cioè; O che il ſuo interuento ſia come ſicurtà del padre, per maggior ſicurezza di quello, al quale ſi fà la promeſſa; Oueramente per il caſo che il padre non fuſſe ſufficiente in tutto, ò in parte, in maniera che, ſecondo l' ordine infraſcritto, in ſuo [2] defetto entraſſe l' obligo degli altri; Siche quando anche per ragione dell' obligo inſolido, oueramente per l' iſteſs' obligo fatto come principale, quello al quale ſia fatta la promeſſa, abbia l' azione à dirittura contro gli altri; Tuttauia que-

A
Nel dis. 142. di questo tit. & in altri luoghi iui accennati.

ſti potranno dimãdare di eſſere releuati dal padre, come principal debitore. A

Et à tal ſegno dalli Giuriſti, & anche da li Morali ſi è ſteſo queſt' obligo del padre, che ap-
3 preſſo di loro ſtà più comunemente riceuuto, che ſia tenuto, quando anche la figlia fuſſe ricca, e ben prouiſta altronde di dote congrua; Anzi che fuſſe maritata, col fondamento, che la legge obliga il padre à due coſe copulatiuamente, cioè à maritare, & à dotare la figlia.

Queſta tradizione oggidi per il ſolito abuſo de leggiſti, di caminare alla cieca con le tradizioni d'altri, e conforme ſi ſuol dire, all' vſo delle pecore, oueramente degli vcelli, nell' andare l' vno appreſſo all' altro, in pratica pare che ſia più comunemente riceuuta; Però ſi crede che ſia troppo ripugnante ad ogni ragione, così naturale, come legale, non ſcorgendouiſi probabilità alcuna, che lo perſuada; Che però ſi deue dire vn rigore legale totalmente irragioneuole, e contrario alla mente veriſimile dè legislatori, li quali ſi deuono preſupporre perſone ſauie, e ragioneuoli, e non beſtiali, ouero irrazionali, mentre la ragione ſi dice l'anima della legge, & in ciò ſi diſtingue l' vuomo dalle beſtie.

Maggiormente per le conſiderazioni accenna-
4 te nel proemio, cioè, che l' vſo delle leggi ciuili, dalle quali deriua queſto rigore, non

ſi hà

ſi hà per autorità imperiale, in maniera che la forza della legge prouenga dalla volontà del legislatore, e che però debba obligare li ſudditi, ancorche non vi concorreſſe la ragione, quando non vi ſia vna chiara, & eſpreſſa ripugnanza alla legge diuina, oueramente alla naturale, contro la quale la legge poſitiua non può obligare; Mentre l'vſo di queſte leggi naſce dalla volontaria accettazione de popoli, e de Principi, per la loro ragioneuolezza, e buona ordinazione; Che però ſi deuono attendere per la ſola qualità della ragione, e non per la volontà del legislatore; Siche il ſtare ſul rigore della lettera, naſce da inezia chiara, oueramente dall'indiſcreta interpretazione di coloro, alli quali conuiene più toſto il nome,ouero il termine dè grammatici, ò di pedanti legali, che di veri Giuriſconſulti, mentre per la pratica forenſe ſopra il gouerno della Republica, e ſopra l'amminiſtrazione della giuſtizia, la facoltà legale, non ſi dice ſcienza, mà prudenza.

Douendoſi conſiderare che l' obligo del padre verſo ì figli, che per vn certo modo di dire, dalla medeſima legge ciuile, ouero,da legiſti vien detto che ſia di legge di natura, hà la ſua originaria deriuazione dà quell'iſtinto naturale, il quale anche dalle beſtie ſi pratica, cioe che il padre,e la madre deuono alimentare ì figli fin' à tanto che ſiano

5

abili

abili per se stessi à procacciarsi il vitto; Il qual' obligo, maggiormente camina nel genere vmano, il quale in questa parte, dalla natura è stato fatto d'inferior condizione dè bruti per esser' inutile per molt' anni à procacciarsi da se stesso quel vitto, che subito, ò trà poco tempo si procacciano gli animali.

Se dunque quest' obligo degli alimenti, anche secondo ì termini della medesima legge ciuile, e dell' altra canonica, non hà luogo, se non in sussidio, e quando moralmente non possa il figlio con la sua industria ò fatica proporzionata al suo stato, procacciarseli; Dunque non si sà vedere per qual ragione abbia da essere obligato il padre à dotar quella figlia, la quale sia già prouista con altri suoi beni.

6

Et ancorche la medesima legge, per l' istesso accennato motiuo degli alimenti, dia alli figli nella robba del padre & anche in quella della madre, e di tutti gli altri ascendenti, li quali siano immediati, la ragione di vna certa necessaria successione, la quale vien' esplicata col termine della legitima, anche quãdo i figli e gli altri descendenti siano ricchi, e prouisti altronde; Tuttauia ciò camina dopo morte, mà non già in vita, durante la quale, alli figli non si dà ragione alcuna ne beni del padre ò di alrro ascendente, eccetto quella dell' accennati alimenti necessarij, siche neanche questa ragione può suffragare.

7

An-

Anzi dà ciò nasce in contrario la ragione di vn inconueniente chiaro, cioè che sia di miglior condizione la figlia femina di quelche sia il maschio; E pure l' istesse leggi de Romani, prima che nascessero le leggi moderne fatte in Grecia, & anche ì continuati costumi della nostra Italia, stimano di gran lunga più priuilegiati li maschi, che le femine.

8

Attesoche in tãto camina questo maggior priuilegio delle femine, di obligare il padre, ò altri ascẽdẽti alla dote, anche in vita, ilche non puol farsi da maschi per la legitima, in quanto che cosi ricerchino, la necessaria ragione dell' onestà delle donne, & il beneficio della Republica per la propagazione del genere vmano, non potendo quelle esser collocate in matrimonio, secondo l'vso comune, senza la dote congrua; Dunque tal' obligo, in tanto deue caminare, in quanto che si adatti la suddetta ragione, la qual cessa, quando la donna già sia prouista altronde.

9

Si aggiunge, che la legge ciuile, dalla disposizione, ouero più tosto dalla mala intelligenza, ò interpretazione della quale, ì Giuristi cauano quest' obligo del padre, à dotar la figlia, ancorche sia prouista altronde in tãto, così dispone, in quãto che presuppone due cose, col presupposto delle quali camina bene la sua disposizione; Primieramẽte, cioè il consenso del padre, senza il quale la figlia,

10

dalla

dalla medesima legge vien' proibita di maritarsi, anche sotto pena dell' eseredazione, e della nullità del matrimonio; E l' altra perche non verificandosi nelle femine il peculio castrense, ò il quasi castrense, nè essendosi ancora introdotto il peculio auuentizio, per esser ciò seguito dall' vltime leggi di Giustiniano; Quindi segue che con ragione si presuppone tal' obligo del padre, in questa parte contradistinto, e maggiore di quello della madre, ò degli altri ascendenti, attesoche quando lecitamente per successione, ò per altro rispetto si fusse acquistato dalla figlia qualche cosa, ciò si acquistaua al padre, siche non era verificabile il caso, che la figlia fusse ricca, ò prouista altronde.

Cessando dunque oggidì l'vna e l' altra ragione, 11 mentre per la legge canonica, e più chiaramente per il Concilio di Trento, la figlia, come anche il figlio, possono validamente contrarre il matrimonio senza il consenso del padre, anzi con espresso dissenso, & ancorche si trattasse di matrimonio ineguale, ouero indegno.

Et anche perche oggidì li figli di famiglia, non ostante il vincolo della patria podestà, sono capaci di dominio, e di possesso di quelle robbe, 12 le quali prouengano in qualunque modo, eccetto che dalla mera liberalità, e dalla donazione proibita del padre, e quali robbe generalmente cadono sotto il peculio auuentizio; Dunque non

vi

vi resta ragione alcuna probabile, così in legge scritta come in quella di natura, ò dell'vmano discorso, che porti quest' obligo, mentre restano alla figlia salue le sue ragioni della successione, ouero della legitima in morte del padre.

Parendo veramente vna cosa troppo dura, anzi pregiudiziale alla Republica, e di mal'esempio, e di 13 pessime conseguenze, che debba esser lecito ad'vna zitella, di maritarsi à suo capricio senza saputa, e consenso del padre, al quale in tal modo si viene à fare vn' ingiuria graue, e che di più, debba il padre patire quest' altro danno, & incomodo, mentre la ragione dell' onestà, ò l' altra del ben publico, non assiste, anzi ripugna. B

B
Di tutto ciò si tratta nelli discorsi 1. e 2. e 142. di questo titolo.

Quest' obligo del padre cessa, secondo l' istessa legge ciuile, quando la figlia si marita senza suo 14 consenso; Mà ciò (come si e detto) non camina oggidì per la legge canonica, in maniera che quando la figlia, non essendo prouista altronde, si marita degnamente, può, ciò non ostante, dimandare la dote al padre.

Bensì che in tal caso, si crede più probabile, che il padre sia tenuto ad vna dote più moderata, e proporzionata à quelche porta, solamente il bisogno, e 15 nō à quella di maggior cōgruenza, la quale, secōdo la qualità delle persone, sarebbe douuta, quando si maritasse con consenso del padre, per fare qualche differenza, trà l' vno, e l'altro caso; Attesoche se

bene per la libertà del matrimonio, non è necessario il consenso paterno, ne per il suo defetto s' in-
16 corrono quelle penè, le quali s'incorrerebbono per disposizione della legge ciuile, ouero di altre leggi, e statuti, e particolarmente quella dell' eseredazione, ò della denegazione della dote; Tuttauia, anche dà Canonisti, e da Morali vien stimato vn' atto mal fatto, e poco onesto, anzi pregiudiziale alla Republica; A tal segno, che alcuni credono, che tal 'atto possa arriuare, secondo le circostanze del fatto, anche al grado di peccato mortale; Quando però il padre non si possa dire in colpa, ouero che per la sua assenza, ò per altro impedimento, la figlia si renda scusabile; E per conseguenza, ogni ràgione, cosi legale, come naturale ricerca, che tra la figlia obediente, e riuerente al padre, e la disubidiente & irreuerente si scorga qualche differenza, acciò questa cosa mal fatta riceua qualche castigo per esempio degl' altri. C

C *Nelli suddetti discorsi 1. e 2. e nel 144.*

L' altro capo di scusa vien stimato quello del-
17 la pouertà, sopra della quale, non vi si puol dare vna regola certa, & vniforme, applicabile ad ogni caso, dipendendo la determinazione dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla qualità della persona, dalla quale dipende il vedere, se vno sia ricco, ò pouero, attesoche vn patrimonio, il quale farà ricco vn villano, farà pouero vn nobile; Ouero quelche farà ricco

vn

vn gentiluomo priuato, sarà pouertà in vn signore; Che però si aprirà l' obligo degl' altri, i quali vengono dopoi. D

D
Nelli discorsi 142. & 144.

Il terzo caso è quello, quando la figlia sia eretica, ouero giudea; Bensì che rispetto alli giudei, 18 ciò si deue intendere, quando illecitamente si assuma, ò si ritenga questa setta; Non già quando dalla sede Apostolica li giudei vengano tolerati in maniera che le donne nascano da quel stato, conforme insegna la pratica in Roma, & in molt'altre Citta di Europa, mentre in tal caso entrarà l' istessa disposizione della legge ciuile, della quale di sopra si è discorso; Con quella ragione di differenza però, che nõ entrando in questi & in altri infedeli la disposizione de Canoni e de Concilij sopra la libertà del matrimonio considerato come sacramento, resta incorretta la legge ciuile circa la necessità del consenso del padre, quando la legge Mosaica, ouero le interpratazioni dè Rabbini trà loro riceuute non disponessero diuersamente. E

E
Nell'istesso discorso 142.

Il quarto caso sarà, quando la figlia, senza il consenso del padre faccia vn matrimonio indegno 19 prima che passi l' età degl' anni venticinque, attesoche la legge per tal causa cõcede facoltà al padre di eseredarla, e di negarli la dote, ancorche per la legge canonica il matrimonio sia valido. F

F
Neol'istesso luogo.

Bensì che quando, tanto la figlia, quanto il suo

marito ſiano poueri,ſiche non abbiano altro mo-
do dà viuere, in tal' caſo, per vna certa equità ca-
nonica ſarà tenuto il padre à darli tanto di dote,
quanto che baſti per gl' alimenti neceſſarij, ſecon-
21 do la baſſa condizione del marito, mentre la don-
na, ancorche ſia nobile, maritandoſi ad vn' vo-
mo plebeo,ouero per altro indegno, degrada dal-
la ſua qùalità naturale & aſſume quella del marito
ſiche diuenta ignobile. G

G
Nel detto diſc.142. e nel diſc.2.

Mà ſe ciò ſeguiſſe dopò l' età ſudetta degl' anni
venticinque, in tal caſo, la figlia ſarà ſcuſata, e la
22 colpa ſarà più del padre che la ſua; Quando però
dalle circoſtanze del fatto,la tardanza non ſia refe-
ribile à colpa del padre, mà più toſto à quella del-
la medeſima figlia, la quale in tal modo aueſſe af-
fettato la facoltà di maritarſi indegnamente à ſuo
capriccio.

E ſe bene alcuni Dottori credono,che quello che
dalla legge ſi diſpone ſopra l'età dell'anni venticin-
23 que,debba oggidì caminare,dopò quell'età,la qua-
le per vſo comune del paeſe, ſia ſtimata congrua
per le nozze; Nondimeno queſto è vn error chia-
ro, il quale non hà fondamento alcuno di ragio-
ne, conforme più pienamente ſi diſcorre nel Tea-
tro, mentre il paſſaggio dell' età ſolita, darà bene
vna facoltà alla figlia di maritarſi ſenza licenza del
padre, e la renderà ſcuſabile dalla colpa di ſopra ac-
cennata, mà non perciò darà queſta libertà
di

di maritarsi indegnamente.

Eccetto quãdo il matrimonio indegno si potesse referire alla mala vita, ouero à colpa del medesimo padre, il quale ò per causa dè suoi vizij, ò per 24 vna grand' imprudenza, auesse introdotto in casa à praticare con la figlia, gente indegna, ò pure che l'abbia dato mal' esempio, ò permessoli quelle licenze le quali non si deuono permettere alle zitelle, secondo la qualità e le circostanza del fatto. H

H *Nelli discorsi 1. & 142.*

Quando poi il matrimonio si debba dire indegno, ò nò, si scorge trà Giuristi non poca varietà d'opinioni; Attesoche alcuni credono, che inde- 25 gni si deuano dire coloro, li quali siano macchiati di tali delitti, ò vizij, che legalmente cagionino infamia, & indignità; Altri, che indegni siano quelli, con li quali, ancorche degni, & eguali, non si possa contrarre matrimonio per qualche impedimento, senza la dispensa Apostolica, come sono gli parenti dẽtro il quarto grado canonico; Altri, quãdo prima del matrimonio, fusse seguita trà loro la copula; Et altri vanno dando diuerse distinzioni, sopra i stati, e le qualità di persone, con altre considerazioni, che sopra ciò si vanno facendo.

Niuna però di queste opinioni hà probabile fõdamento; Che però questo si dourà dire vno de soliti errori de Leggisti, nel volere in questa materia

dare

dare vna regola certa, e generale, mentre veramente il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto di ciaſcun caſo particolare, cioè, dalli coſtumi del paeſe, dalle qualità delle perſone, e delle fameglie, e da altre circoſtanze, le quali vanno conſiderate di ſotto nel capitolo decimo in propòſito di trattare della dote congrua, ò di paraggio riflettendo che; Altro è trattare ſe il matrimonio ſia eguale ò ineguale, in maniera che per qualche inegualità vi ſia vna certa indignità impropria, e remota; Et altro è trattare di quell' indignità vera, la quale porta ſeco vn mancamento poſitiuo à quella caſa, ò famiglia, in maniera che, conforme volgarmente ſi dice, tal matrimonio rieſca di vergogna al padre, & à i parenti della donna.

Che però concludendo, indegno marito ſi dirà quello, col quale, non ſi poſſa, nè ſi debba contrarre il matrimonio ſenza vergogna, e ſenza mancamento poſitiuo, ſecondo la comune opinione di quel popolo, ouero dell' altri conuicini, ancorche nella ſua sfera fuſſe vomo da bene, e di buoni coſtumi; Come per eſempio, ſe vna gentil donna priuata ſi maritaſſe ad vn ſtaffiero, ouero ad vn cocchiero, oueramente ad vn mecanico artegiano, ò ad altra perſona, la quale faceſſe eſercizij mecanici, e ſordidi, in maniera che fuſſe ignobile, e dell' ordine plebeo; Oueramente

ſe

ſe vna ſignora figliola di titolato, ò di altra perſona conſpicua, ſi maritaſſe con vn vuomo ciuile, anzi gentilomo priuato, di sfera totalmente inferiore, e diuerſa, ancorche quello nella ſua sfera ſi poſſa dire ciuile, ò nobile priuato, mà totalmente diſproporzionato per marito ad vna ſignora di vn' ordine diuerſo, ouero di diuerſa sfera, con vna diſuguaglianza così notabile, che porti vergogna, e mancamento poſitiuo l' apparentaruiſi, ſtante le diuerſe ſpecie, ò gradi di nobiltà accennati di ſopra nel libro terzo nel titolo delle preminenze; Mà non già quando vi ſia qualche inegualità anche conſiderabile, la quale portaſſe bene qualche degradazione, mà non tale, che cagionaſſe vna poſitiua indignità, e vergogna; E per conſeguenza non è materia la quale poſſa riceuere vna certa regola generale applicabile ad ogni caſo, dipendendo il tutto dalle circoſtanze particolari del fatto, dal quale ſi dourà il prudente arbitrio del giudice regolare. I

I *Nelli detti diſ. 1. e 2. 14. e 144.*

E quindi ſegue che degne d' irriſione ſi deuono ſtimare le tradizioni di alcuni, li quali magnificando la dignità del dottorato, dicono che la figlia di vn Conte, ò di vn' altro titolato, e ſignore, ſi poſſa degnamente maritare con vn dottore; Atteſo che, quando ſia vna dama di gran qualità, in tal caſo aurà del ridicolo il dire, che ſia degnamente maritata ad vn miſerabile dottorello figliuo-

26

gliuolo di vn contadino, ouero di vn' artegiano, anzi anche di onesta ciuiltà, ò di priuata nobiltà, mà di classe molto inferiore, secondo l' accennati ordini, ò sfere; Maggiormente stante l' vso corrente particolarmente nell' Italia della tanto gran facilità di ottenere questo grado, anche senza studij, e senza lettere; Quando col dottorato, non si accoppiasse vna dignità, ò carica tale, che se pure non arriuasse à rendere il matrimonio eguale, tutta via non si possa dire totalmente indegno; Ouero, che la dignità di qualche parente, alteri talmente la natural condizione, ò il stato delle persone del parẽtado, che le faccia passare ad vn' altra sfera; Conforme particolarmente insegna la pratica cotidiana della Corte Romana, nella quale per causa delle dignità ecclesiastiche, e particolarmente della Pontificia, nascono come foragli i principati, sìche quello il quale la sera và à letto vn vuomo priuato, la mattina si ritroua vn Principe, in maniera che si vedono verificare le trasmutazioni fauoleggiate da poeti con altri esempij simili.

Viene ãcora scusato il padre di dotare la figlia, quando questa prima della detta età d' anni venticinque si desse à vita disonesta, per la medesima 27 anzi maggiore ragione accennata nel caso antecedente; Quando però non vi entrasse l' istessa limitazione, che il disordine si debba attribuire più tosto al padre, che alla figlia.

Bensi

Benſi che ſe poi la figlia, ridotta à penitenza, voleſſe mutar vita, e particolarmēte ſe voleſſe profeſſare in qualche monaſtero, ò ritirarſi in qualche conſeruatorio, e che non ſia altronde prouiſta, 28 in tal caſo vna certa equità canonica obliga, ouero produce vn certo officio del giudice à forzarlo à dare vna dote, la quale fuſſe per tal' effetto neceſſaria; Quando però ſia monaſterio, ò luogo proporzionato ad vna perſona, la quale con la ſua diſoneſtà ſi ſia coſtituita in ſtato baſſo; Mà non già che debba eſſer poſto in ſuo arbitrio di eleggerſi vn monaſterio qualificato, il quale per altro fuſſe conueniente al ſuo ſtato naturale, Atteſoche, eſſendo ſolito per le donne corrotte, e molto più per le diſoneſte, quando pure ſi ammettano, di pagare la dote duplicata, & alle volte triplicata, e maggiore, conforme ſi accenna di ſotto, doue ſi tratta della dote delle monache; Sarebbe troppo grande inconueniēte l'obligare il padre à queſto maggior peſo per vna figlia diſoneſta, di quelche ſarebbe tenuto ſe fuſſe oneſta, che però deue contentarſi di quello ſtato inferiore, nel quale la ſua diſoneſtà l'abbia coſtituita. L Come ancora 29 generalmente ſarà per la medeſima ragione ſcuſato per tutte quell' altre cauſe d' ingratitudine, per le quali la legge concede al padre la facoltà di negargli così la legitima, come gli alimenti. M

L *Nelli diſ.142 è 144.*

M *Nell' iſteſſi luoghi.*

E finalmente, ſarà ſcuſato il padre da queſto peſo, quando vi ſia quello, il quale, per il ſuo 30 delitto, ò per l'ingiuria fatta al medeſimo padre ſia tenuto à dotare la donna; Come ſono lo ſtupratore, & il rattore; Atteſo che ſe bene per alcuni ſi è creduto, che ciò non eſima il padre dal ſuo obligo; Tuttauia queſto è vn chiaro, errore mẽtre la legge principalmẽte ciò diſpone in grazia del padre per ricompenſa dell'ingiuria fattagli; N

N *Nel ſudetto diſc. 142.*

Tutte le ſudette, ouero altre ſimili cauſe, 31 le quali ſcuſano il padre, molto più ſcuſeranno gli altri, de quali ſi tratta di ſotto, eſſendo di eſſi minore l'obligo, e per conſeguenza più facilmente vi dourà entrare la ſcuſa.

Quando poi il caſo portaſſe, che il padre aueſſe già dato la dote alla figlia, mà ſi fuſſe perſa, ſenza che vi ſia colpa poſitiua del medeſimo pa- 32 dre, in maniera che non ſi poſſa dire, che debba auerſi per non data, ſiche la perdita naſca dà qualche diſgrazia; In tal caſo, finche dura quel matrimonio, non entrerà altr'obligo di dote, mà ſolamente degli alimenti, quando così richieda la pouertà della donna, e del ſuo marito, in maniera che ſi verifichi il caſo del ſuſſidio conſiderato dalla legge, ſopra queſt'obligo d'alimenti in generale verſo i figli; Mà ſe quel matrimonio ſi diſcioglieſſe, e la figlia voleſſe maritarſi di nuouo, in tal caſo la legge obliga il padre alla nuoua dote;

Dan-

Dandosi in ciò da Giuristi quella sola differenza, che quest' obligo non sia così puro, e generale, com' è quello della prima dote, secondo la loro opinione, della quale si è di sopra discorso à bastanza, verso la figlia ancorche ricca, oueramente in altro modo ben prouista altronde, mà che s'intenda in sossidio quando non abbia del proprio, in modo che la dote sia necessaria per maritarsi di nuouo. O

O Nell' istesso disc. 142. & altroue in questo tit.

Camina tutto ciò con la figlia legitima e naturale; M se si tratta di vna figlia bastarda, col presupposto che costi sufficientemente della filia-33zione; La legge ciuile non obliga il padre à cosa alcuna, se non quando si trattasse di quei figli, li quali dall'istessa legge si dicono veri naturali, cioè che in loro si verifichino li requisiti desiderati dalla medesima legge; Però oggidì trà Catolici questa sorte di naturali non è facilmente verificabile per la proibizione di quel formale concubinato in figura di matrimonio, il quale era in vso appresso li Romani antichi; Tuttauia per quell' obligo che hà introdotto l' equità canonica d' alimentare i figli naturali, ancorche spurij, & in qualunque modo procreati, stà comunemente riceuuto, che in luogo degli alimenti, entri quest' obligo di dotare, con la douuta proporzione però, secondo lo stato di vna bastar-

P
Nelli discorsi 142. e 144.

da, conforme si discorre di sotto nel capitolo decimo trattando della dote congrua. P

Credono si bene alcuni (con molta probabilità) che in questo caso debba esser maggiore, ouero eguale l'obligo della madre, e che però nō debba caminare quell'ordine, che si è detto nelli legitimi; Mà però, con la solita varietà d'opinioni ciò si è negato per altri; Q Bensì, che molto di raro occorre trattare di tali questioni nel foro, atteso che per lo più le madri delle figliuole bastarde, sogliono esser donne pouere, e di bassa condizione, in maniera che l'impotenza tolga l'occasione di queste dispute.

34

Q
Nell' istesso disc. 142.

35 Anzi quest'obligo di dotare le bastarde, da Dottori è stato steso à tutti gli ascēdenti dell'vno, e dell'altro lato, paterno, e materno, conforme si dice di sotto in occasione di trattare della dote, la quale si deue detrarre dal fidecommisso. R

R
Nel disc. 145. di questo lib.

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Dell' altre persone, le quali sono obligate dalla legge à dotare.

SOMMARIO.

1 *L' Erede del padre morto è tenuto in secondo luogo alla dote.*
2 *Della differenza trà l' obligo degli ascendenti, e dè tràsuersali.*
3 *Della ragione per la quale è douuta la dote dall' erede del padre.*
4 *Dell' obligo dell' auo paterno, e degli altri ascendenti di questo lato.*
5 *Della madre, e di altri ascendenti di questo lato.*
6 *Di tutti questi l' obligo è sussidiario, e non passa à gli eredi.*
7 *Se si debba caminare con l' ordine della successione.*
8 *Dell' obligo dè fratelli.*

Di

CAP. IV.

IN secondo luogo, dopò il padre, purche egli sia morto, subentra l' 1 obligo dell'suo erede, mentre,così quest' obligo di dotare, come l' altro degli alimenti, del padre, & anche di tutti gli altri ascendenti, si trasmette à gli eredi, e conforme i Giuristi dicono, è vna specie di peso reale, il quale seguita le 2 robbe, anche in mano del successore, siche in ciò differisce l'obligo degli ascendenti, da quello degli trasuersali,perche in questi nõ si trasmette, mà termina con la persona,come si trasmette in quelli.

A *Nel disc. 142.*

Rari casi però si danno di queste dispute per la dote

dote delle figlie di primo grado, coll' erede del padre, attesoche per lo più, doue non regnano gli statuti esclusiui delle femine, alla figlia tocca la sua
3 porzione nell'eredità paterna, ouero almeno la legitima; E quãdo vi siano tali statuti, questi portano seco l'obligo della dote; Che però suole ciò più frequentemente occorrere nelle figlie dè figli, e degli altri descendenti, quando il proprio padre abbia già consumato la sua porzione ereditaria, siche le sue figlie abbiano ricorso alla porzione del coerede; Mà perche di ciò si tratta particolarmente di sotto nel capitolo seguente, nel quale si parla della dote che si deue cauare dal fidecommisso dè maggiori, però, per non ripetere l' istesso più volte, si potrà iui vedere.

In terzo luogo subentra l'obligo dell'auo paterno, quando sia idoneo, e successiuamente degli altri ascendenti del medesimo lato, e per lo più di
4 quest' obligo si parla nel suddetto capitolo seguente trattando della dote che si caua dalli fidecommissi dè maggiori; Solamente i Leggisti fanno gran disputa, quando l' auo, ouero vn' altro ascendente del medesimo lato sia viuente, & immediato, perche sia premorto il padre della donna, se l' obligo di quest' auo immediato sia della medesima natura, della quale è quello del padre, cioè che indifferentemente camini, ancorche la donna sia prouista del suo, ouero che si debba intendere in

suf-

ſoſſidio; Et in ciò, ancorche vi ſia qualche varietà d'opinioni, tuttauia ſi crede più vero, che tal' obligo non entri, poiche ſe anche nel medeſimo padre (come s'è diſcorſo di ſopra) queſto aſſunto non hà fondamento alcuno di ragione, molto meno ſi deue tal' eſorbitanza ſtendere à gli altri. B

B *Nell' iſteſſo diſc. 142.*

In mancanza delli ſudetti aſcendenti per il lato paterno, ſubentra in primo luogo l' obligo della madre, quando ſia idonea à ſopportare queſto peſo; E doppo la madre, ſubentrano col medeſimo ordine, l'auo materno, e ſucceſſiuamente gli altri aſcendenti del medeſimo lato. 5

Di tutti però (eccetto il padre) l' obligo ſi dice ſoſſidiario, cioè quando la donna non ſia prouiſta in altro modo; Et in tutti ì ſuddetti entra la medeſima traſmiſſione à gli eredi contro li beni, anche doppò morte. 6

E ſebene alcuni, con qualche buon fondamento di ragione, credono, che queſt' ordine di dotare ſi debba regolare dall' ordine della ſucceſſione, il quale è ſtato quaſi totalmente mutato dalla legge ciuile più moderna, e che però ſia errore il caminare coll' ordine preſcritto dalla legge antica, quando l' ordine del ſuccedere caminaua diuerſamente, ſiche per conſeguenza dourēbbe ſeguire, che anche li fratelli, ouero ì loro figli, doueſſero egualmente concorrere col padre, e con la madre, 7

e con

e con gl'altri aſcendenti,in quel modo che concorrono alla ſucceſſione; Tuttauia, alli noſtri maggiori più comunemente non è parſo di accettare queſta giudizioſa conſiderazione;O perche ſia parſo loro,che ſi debba caminare cō la lettera della legge vecchia; Oueramente per la conſiderazione della legitima, alla quale ſono tenuti gli aſcendenti, e non ì fratelli.

Succede dunque l' obligo dè fratelli di dotare la ſorella, quando manchino gli aſcendenti dell'vno, e l' altro lato paterno, e materno, e de loro eredi, diretti, ò fideicomiſſarij, ſecondo l'ordine di ſopra
8 accennato; E quando ſi tratta di fratelli, dell' vno e l' altro lato, li quali volgarmente ſi dicono germani,ouero vtrinque congiunti, non cade dubbio alcuno che ſiano obligati dalla legge à dotare le ſorelle.

Cade però la diſputa,in quei fratelli, li quali ſiano congiunti da vn lato ſolamente; Et in queſti ſi ſuole diſtinguere trà li cōſanguinei che ſono,quelli per canto di padre, e gli vterini, che ſono quelli per canto di madre, quaſi che l'obligo ſia delli fratelliper canto di padre ſolamente e nō di quelli per canto di madre; Tuttauia non pare che queſta opinione in pratica ſia riceuuta, mà che coſi l' vno, come l' altro fratello ſia tenuto in mancanza di quelli dell' vno e dell' altro lato, ſecondo le circo-

ſtanze del fatto, e la maggiore, ò la minore idoneità, auendo riguardo all'equità, la quale ſi dourà regolare dalla maggiore, ò minore quantità della robba, che ciaſcuno di loro poſſieda, che ſia dipēdēte da maggiori dell'vno, e dell'altro lato reſpettiuamēte, parēdo materia la quale in gran parte debba eſſere regolata ſecondo l' arbitrio prudente del giudice dalle circoſtanze del fatto, più che dalle regole generali, ouero dalle opinioni de Dottori; Auendo anche riguardo alli coſtumi del paeſe & all' opinioni più riceuute in quei tribunali, mentre ſopra ciò non ſi troua eſpreſſa determinazione della legge. C

C Nell' iſteſſo diſc. 142.

L'iſteſſo pare, che ſi debba dire nell' altre queſtioni, che diſputano li Dottori con gran diuerſità 9 d'opinioni, ſopra gli oblighi delli zij, ò zie carnali, coſi per vn canto, come per l'altro, mentre eſſendo queſtione dubbia, la quale dalla legge non è ſtata eſpreſſamente deciſa, pare che ſi debba regolare ſecondo queſta norma dello ſtile, e quando queſto manchi, cō le circoſtanze del fatto, le quali perſuadano vna maggiore, ò minor' equità, che però è difficile il poterui ſtabilire vna regola certa. D

D Nell'iſteſſo diſc. 142.

Quanto à gli altri parenti più remoti, oltre ì ſudetti zij, non pare che dalla legge ſiano à ciò obligati; Eccetto il caſo, che vn remoto trauſuerſale 10 per cauſa dell'agnazione (conforme ſuole occorrere) eſcludeſſe le figlie, ò le ſorelle dell' vltimo

mor-

morto per ragione dell'inueſtitura, ò del fidecommiſſo, in maniera che vi entraſſe vna certa equità, per la quale vi cadeſſe la ſupplezione di quello che veriſimilmente la legge voleſſe, ò pure l'arbitrio del giudice, in maniera che parimente non facilmente vi ſi può dare vna regola certa, e generale. E

E
Nell'iſteſſo diſc.142.

Si fà la diſputa ancora ſopra vn caſo non conſiderato dalla legge, cioè quando vna donna vedoua ſi voglia maritare, di nuouo, e non abbia dote, ſe poſſa forzare il figlio del primo matrimonio à dotarla; Et in ciò, ancorche la regola ſia negatiua, non parendo douere di forzare il figlio del primo matrimonio ad' vn' atto, il quale dalla legge viene ſtimato à lui ingiurioſo, e pregiudiziale; Tuttauia ſi crede più probabile, che tanto vi poſſa, ò vi debba entrare l'arbitrio del giudice, da regolarſi dalle circoſtanze del fatto; Atteſoche, ſe fuſſe la madre giouane, ouero di tal qualità che fuſſe pericoloſo il laſciarla in quello ſtato vedouile, in maniera che poteſſe naſcerne diſordine pregiudiziale alla reputazione del medeſimo figlio, in tal caſo, con ragione vi entrerà l'arbitrio del giudice à forzare il figlio, il quale per altro fuſſe ricco, à dar la dote alla madre, e per conſeguenza non è punto da darui vna regola certa. F

11

F
Nell' iſteſſo diſc. 142.

12 Non già, che ſi debba dare al giudice, ſotto queſto preteſto di arbitrio, vna facoltà di diſporre del-

la robba d'altri à ſuo capriccio, conforme alle volte inſegna la pratica, douendoſi l'arbitrio regolare dalla legge, ò dalla ragione, ſecondo le circoſtanze del fatto, ſiche alle volte ragioneuolmente viene tacciato lo ſtile di deferir molto all' arbitrio del giudice, per eſſerui di quei giudici, li quali ſe ne ſogliono abuſare, e con queſto preteſto giocare di teſta, à capriccio, ouero à compiacenza, ilche non ſi può, nè ſi deue fare; Mà perche ſi ſtima impoſſibile il dire in altro modo, mentre la legge non vi hà dato vna certa regola, ò determinazione, e non è poſibile dar la diſcrezione à chi non l' abbia; Bēſi che queſta in vn giudice ſi deue preſupporre.

Nel fiſco ſucceſſore del padre per cauſa di confiſcazione, ò di pena, cade il dubbio, ſe ſia tenuto à 13 dotare le figlie del delinquente; E parimente, ancorche la regola ſia affermatiua, quando non ſia per delitto di leſa maeſtà, per la quale ì figli ſi ſtimano inabilitati ad' ogni comodo, e beneficio della legge; Tuttauia non vi ſi può dare vna regola certa, per ì diuerſi ſtili dè paeſi, ò dè principati, con li quali biſogna caminare; Con il di più che ſi contiene nel Teatro in queſto medeſimo titolo, G non eſſendo facile il poter mettere tutte le minuzie in queſta compendioſa narrazione per la capacità dè non profeſſori.

G *Nel detto diſc. 142.*

Oltre le ſuddette perſone, le quali ſono obligate 14 dalla legge à dotare per ragione del ſangue, con

l' or-

l' ordine accennato, e con la già detta differenza, trà li aſcendenti, e gli traſuerſali, cioè che nè primi ſe ne dà la traſmiſſione, agl'eredi, e non negli altri.

Si dà il medeſimo obligo in alcuni eſtranei, come ſono; Lo ſtupratore; Il rattore; E l' occiſore del padre, ò di altro, il quale ſe fuſſe viſſuto, con la ſua induſtria, aurebbe poſſuto veriſimilmte prouederle figlie, ò le altre parenti, le quali reſtano indotate, cō diuerſe dichiarazioni, le quali parimente non ſi poſſono con facilità moralizzare, che però in occorrenza ſi potrà vedere quello che ſe ne diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo. H

15

H *Nell'iſteſſo diſcorſo 142.*

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Dell'obligo di dotare, il quale parimente nasca dalla legge nelli beni del fidecommiſſo dè maggiori, li quali ſiano già morti; E ſe per tal' effetto ſi poſſano alienare, ouero aſſegnare i beni del fidecommiſſo.

SOMMARIO.

1 *LA dote ſi caua dal fidecommiſſo.*
2 *Della differenza trà la dote coſtituenda, e reſtituenda.*
3 *Di varie queſtioni nella materia.*
4 *Si deue anche alle baſtarde.*
5 *Benche inceſtuoſe, & adulterine.*
6 *Camina ne fidecommiſſi degli aſcendenti ancorche antichi.*
7 *Qual ſia la ragione di queſta legge.*
8 *Il teſtatore non lo può proibire.*
9 *Con qual' ordine ſi camini trà più fidecommiſſi.*
10 *Hà luogo anche nella dote delle monache, & in altri appendici.*

Non

11 *Non si bada che si sia detratta ò consumata la legittima e tribellianica.*
12 *Camina anche nella nuoua dote, se l'altra sia perduta.*
13 *Che abbia luogo anche se bisognasse consumare tutto il fidecommisso.*
14 *Se abbia luogo nella già maritata.*
15 *Se camini nelle primogeniture e maggioraschi.*
16 *E se negli ordinati per contratto.*
17 *Del fidecommisso diuiso in più linee, come si caui la dote.*
18 *Del concorso della dotanda con li creditori del fidecommissario doue si deroghi al fidecommisso.*
19 *Camina quando non abbia del suo.*
20 *Come ciò si debba praticare.*
21 *A chi tocchi prouare che la dotanda abbia, ò non abbia del suo.*
22 *Se abbia luogo nelli frutti.*
23 *Se morendo la donna la dote ritorni al fidecommisso.*
24 *Non può la donna pretendere più del maschio.*

CA-

CAP. V.

1 ANcorche la legge proibiſca l' alienazione dè beni ſoggetti al fidecommiſſo; Maggiormente quando, con la proibizione della legge, vi concorreſſe ancora quella del teſtatore, conforme ſi diſcorre nel libro decimo, nel quale ſi parla dè fidecommiſſi, & anche ſe ne accenna qualche coſa nel libro primo in occaſione di trattare della Bolla de Baroni; Tuttauia, non oſtante queſta proibizione la legge (almeno così comunemente inteſa da Dottori) diſpone, che per dotare le femine deſcendenti dal fidecommittente, ſi poſſano alienare, ouero eſtrarre tali robbe; Mà perche queſta legge da Dottori viene ſteſa al caſo della reſtituzione della dote auuta dalli deſcẽdenti del fidecommittente; E tra l' vno, e l' altro caſo, della dote coſtituenda, e della reſtituenda, ſi ſcorge qualche notabile differenza di ragione; Quin-
2 di ſiegue, che nel preſente capitolo ſi tratta ſolamente della prima ſpecie della dote da coſtituirſi alle donne, le quali ſiano deſcendenti dal fidecommittente; Trattandoſi à parte nel capitolo 21. della dote, la quale ſi deue reſtituire alle don-

donne eſtranee, le quali ſiano ſtate mogli delli deſcendenti del medeſimo fidecommittente.

Si tralaſciano le molte queſtioni diſputate ſopra ciò dà Dottori più antichi, ſopra 3 l'intelligenza di queſta legge, cioè, ſe ſi debba intendere ſolamente delle figlie di primo grado, ouero ancora dell'altre deſcendenti; E ſe intendendoſi ancora di queſte, vi ſia neceſſario, che fuſſero nate prima della morte del teſtatore, ouero ſe il loro padre, ò altro aſcendente abbia auuto, ò nò la legitima, e ſe l'abbia malamente conſumata, con altre ſimili conſiderazioni; Mentre oggi di queſte diſpute ſeruono ſolamente per eſercitare l'ingegno de ſcuolari nelle ſcuole, e nelle academie, mà non ſeruono in pratica, nella quale (ò ſia bene, ò malfatto) ſtà riceuuto più comunemente appreſſo i moderni, e ne i tribunali, e particolarmente nella Ruota, e nella Corte Romana, che indiſtintamente baſta, che la donna ſia deſcendente di quello, il quale abbia fatto il fidecommiſſo, acciò, non eſſendo altronde prouiſta, le ſpetti queſt'azione.

Anzi, non ſolamente quando ſia legitima, e naturale, mà ancora quando ſia baſtarda; Purche però ſi proui bene la filiazione, con quel- 4 la diſtinzione di proua maggiore, ò minore, della quale ſi tratta nel libro decimo de fidecommiſſi; Mà con la medeſima diſtinzione accenna-

ta di ſopra nel capitolo precedente, circa la taſſa della dote congrua, trà i legitimi, e li baſtardi.

E ciò camina, quando anche fuſſero baſtarde de preti, ò in altro modo concepite da coito dannato, atteſo che, eſſendo queſta dote ſurrogata iu luogo degli alimenti, in queſti ſi camina con

5 l'equità della legge canonica, la quale non ammette le diſtinzioni date dalla legge ciuile, mà ſi contenta della ſola verità naturale.

Che però queſta legge camina indifferentemente con tutti i deſcendenti in infinito, & ancorche

6 ſi tratti de fidecommiſſi antichì, i quali da tempo molto remoto ſi ſiano ordinati, purche ſiano degli aſcendenti.

Sopra la ragione di queſta legge, vanno molto diſputando gli ſcrittori con la ſolita diuerſità dell' opinioni, aſſegnandoſene trè diuerſe ragioni;

7 Vna cioè, che ſia per il fauor publico, e per la propagazione del genere vmano; L'altra per la preſunta volontà del teſtatore, che ſe fuſſe viuo, e vedeſſe il biſogno in vna ſua deſcendente, per prouedere alla ſua oneſtà, veriſimilmente la dotarebbe; E la terza della neceſſità legale, che auria il fidecommittente ſe fuſſe viuo, mentre per la ſua morte nõ è ceſſato l'obligo, per la ragione accẽnata nel capitolo precedente, cioè che negli aſcẽdenti queſt' obligo ſi traſmette agli eredi, & alli ſucceſ-

ſori

ſori, anzi ſi ſtima peſo reale, infiſſo alle robbe dell' aſcendente, il che non ſi verifica, ne traſverſali; Che però per queſta ragione di differenza, & anche per la parola *liberi* che vſa la legge, ſtà comunemente riceuuto, che abbia luogo nelli fidecommiſſi degli aſcendenti, e non in quelli delli traſuerſali, e molto meno degli eſtranei.

Di queſte trè ragioni, ancorche ciaſcuna ſia poco ſicura, e ciaſcuna riceua le ſue difficoltà, più diſtintamẽte diſcorſe nel Teatro in queſto medeſimo titolo; Tuttauia la più probabile, e la più riceuuta, vien ſtimata l'vltima, della neceſſità legale, Atteſo che, ſe fuſſe vera la prima dourebbe auer luogo indifferentemente per ogni dote, & in ogni fidecommiſſo ancorche di eſtraneo; E la ſeconda, la quale hà molti ſeguaci, non dourebbe entrare quando vi foſſe in contrario la volontà eſpreſſa del fidecommittente, il quale proibiſca l'alienazione, ò diminuzione de beni, anche per cauſa di dote, conforme frequentemente occorre.

E pure in pratica è più comunemente riceuuto, che non poſſa il fidecommittente ciò proi-
8 bire, ſiche non oſtante la ſua proibizione, ſia luogo à queſt' obligo; Dunque non può naſcere dalla ſua preſunta volontà, mẽtre la preſunzione ſẽpre cede alla contraria verità ſiche reſta la terza

9 Et è tanto vero che ſi camina con l' obligo legale, che ſi attende l' iſteſs' ordine narrato nel

capitolo precedente, trà li dotanti, quando ſia-
no viui, in maniera che eſſendo idoneo il pri-
mo, non entri l'obligo del ſecondo, e così ſuc-
ceſſiuamente quello del terzo, quando ſia ido-
neo il ſecondo &c. Che però, ſe vna zitella
aurà la madre idonea viua, ouero l'auo, & altri
aſcendenti del lato materno, ouero li fratelli,
e li zij li quali come ſopra ſiano obligati à do-
tare; Tuttauia ſe vi ſarà il fidecommiſſo dell'auo,
ò del proauo paterno, ouero d'vn' altro aſcenden-
te del medeſimo lato, vogliono i moderni, & è an-
co riceuuto dalla Ruota, e dà altri Tribunali che la
dote ſi debba cauare prima da queſto fidecõmiſſo
per riſpetto che ſe il fidecommittente fuſſe viuo,
ſarebbe tenuto prima lui che la madre, e gli altri
aſcẽdenti del lato materno; E trà quelli del medeſi-
mo lato, camina quell'iſteſs' ordine cioè, che pri-
ma ſarà affetto il fidecommiſſo dell'auo, che
quello del proauo, e così gradatamente, &c.
Dunque la vera ragione è quella dell'obligo le-
gale.

Il beneficio di queſta legge gioua à tutte le
10 donne deſcendenti legitime ò baſtarde, conforme
di ſopra ſi è accennato, e così per la dote del ma-
trimonio carnale, come per quella dello ſpirituale
che ſi contrae col monacaggio; E non ſolamente
per quello che ſotto nome di dote ſi dia al Mona-
ſtero, mà ancora per tutto quel di più che biſogna

per le altre ſpeſe, le quali ſiano moralmente neceſſarie, e ſolite; Et anche per quell' annua, ò meſtrua entrata vitalizia, la quale, per vn'vſo quaſi generale ſi ſuole aſſegnare alle monache per l' occorrenze ſtraordinarie, alle quali il Monaſtero non è ſolito ſouuenire.

Nè tal beneficio ſi nega, perche il padre della donna, ò altro aſcendente abbia fatto la detrazione della legitima, ouero della trebellianica ſtante 11 che la donna viene contro l' aſcendente ordinatore del fidecomiſſo, ouero contro le ſue robbe, le quali abbiano anneſſo queſto peſo, independentemente da ſuo padre, ò da altro maggiore, che però le diſſipazioni di coſtui non gli deuono pregiudicare.

Viene ſteſa queſta legge, anche quando la donna deſcendēte, foſſe ſtata già dotata vna volta dalli beni del fidecommiſſo, mà la dote ſi fuſſe perduta 12 ſenza ſua colpa, e per mera diſgrazia; Quando che però ſciolto il primo matrimonio, ſi voleſſe maritare di nuouo, mà non quando quello ancora duraſſe, mentre in tal caſo ſi potranno domandare gli alimenti neceſſarij, e non la nuoua dote, conforme nel capitolo antecedente ſi è detto del padre, e degli altri, li quali dalla legge ſono ſtati obligati à dotare.

Queſta legge (forſe troppo indiſcretamente) è 13 ſtata ampliata da Giuriſti, che debba auer luogo, anche

anche se bisognasse dissipare tutto il fidecõmisso & assegnare tutte le robbe à quello spettanti per dotare vna femina; Tuttauia ciò và inteso con la douuta discrezione, e con le distinzioni, e considerazioni, delle quali più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo; E particolarmente, se per le circostanze del fatto si possa bene adattare la seconda ragione di sopra accennata, della verisimile volontà del fidecommittente, perche forse le femine da dotarsi siano l' vltime della sua linea, e descendenza, in maniera che si tratti del passaggio del fidecomisso à persone estranee; Mà non già qnando la medesima descendenza ancora duri, ò che almeno duri quella medesima linea della quale sono le donne; Non essendo adattabile l' altra ragione della necessità legale, mentre se fusse viuo il fidecomittente, anche quando fusse padre, non potrebbe esser forzato à dare tutto il suo auere per la dote di vna ò più femine descendenti; Nè la suddetta ragione della verisimile volontà, vi può entrare, eccetto che nel caso sudetto, che si trattasse d' vn passaggio del fidecomisso à qualche luogo pio, ouero à persona ò genere totalmente estraneo; Poiche se dobbiamo fingere, che il fideicomittente sia viuo, e che il medesimo sia possessore di poca robba, la quale in questo caso si presupponga che resti nel fidecomisso, in tal' caso la dote si dourà costituire à misura della robba,

ba,

ba, essendo questo vno delli requisiti, li quali si deuono considerare nel tassare la dote congrua, conforme si discorre di sotto nel cap decimo in maniera che cessando la suddetta ragione della verisimil volontà, questa estrazione, non hà fondamento alcuno di ragione, mà resta chiaramente irragioneuole; E pure la legge si dice vn'estratto, ouero vna quintessenza di ragione, conforme di sopra si è accennato.

Mà se desse il caso, che la donna descendente fusse già maritata senza dote; In tal caso suol' entrare la disputa, se ciò non ostante, possa domandare 14 la dote dal fidecomisso, & è più comunemente riceuuto in pratica l' affermatiua, mentre conforme si è accennato nel capitolo terzo in occasione di trattare dell' obligo del padre, la Donna hà bisogno di due cose, vna cioè di esser maritata, e l' altra di esser dotata, che però non basta vna cosa solamente; Eccetto se fusse maritata ad vna persona ineguale, la quale espressamente si fosse contentata di pigliarla indotata, e per conseguenza che almeno implicitamente si fosse obligata di mantenerla, mentre in tal caso cessarà il bisogno preciso, il quale per tal dote si richiede; E se dopoi il caso portasse che diuentasse vedoua, e che volesse ripigliare vn' altro marito, perilche le bisognasse la dote, in tal caso la potrà domandare.

Si

Si diſputa ancora dà Dottori, ſe queſta legge abbia luogo ſolamente nelli fidecomiſſi ſemplici, & ordinarij, ò pure anche in quelli, li quali ſi ſiano ordinati per via di primogenitura, ò di maggioraſco; Naſcendo la ragione del dubitare dalla tradizione d'alcuni Dottori ſpagnoli, li quali comunemente fermano, che in quei maggioraſchi queſta legge non abbia luogo; Tuttauia queſto dubbio non entra ne noſtri fidecommiſſi d'Italia, li quali vanno regolati con i termini della ragion comune, anche ſe ſiano ordinati in regola, ò in natura di primogenitura, ouero di maggioraſco, mentre preſuppoſto il defetto della podeſtà nel fidecomittente di proibirlo, non deu' eſſere in ſuo arbitrio col diſporre, più in vna forma che nell' altra, fuggire l' obligo ſuo legale, nel quale queſta legge ſtà fondata.

16 Mētre caminando cō ì ſudetti termini della ragion comune, trà ì fidecomiſſi ordinarij, e le primogeniture, ò li maggioraſchi non ſi ſcorge altra differenza, ſe non che quelli ammettono la pluralità delle perſone, e queſti l'eſcludono, non conuenendo ſe non ad vna; Che però entra ſolamente la conſiderazione ſopra la prerogatiua della linea, mà nel reſto non è altro che vn fidecomiſſo; E quel che dicono ì Spagnoli, camina in quei maggioraſchi per auere vna particolar natura per quelle leggi, ouero per quei ſtili, che però non camina bene l'

argo-

argomento da vna ſpecie di fidecommiſſo , all' altra; E per conſeguenza queſta legge camina indifferentemente, così ne' fidecomiſſi, come anche ne maggioraſchi, e nelle primogeniture.

Come ancora camina l' iſteſſo ſe ſiano ordinati per vltima volontà, ouero per contratto; E così ſe il fidecomiſſo ſia vniuerſale, o che ſia particolare; 17 cō alcune dichiarazioni ſopra ciò accēnate nel Teatro in queſto medeſimo titolo, non facili ad eſſer moralizate per la capacità d' ogni vno.

La maggior difficoltà, la quale pare, che in queſto propoſito cada, conſiſte, quando il fidecomiſſo ſia diuiſo trà più linee, le quali ſiano da principio diſtinte, cioè ſe eſſendo mancata la robba, & eſſendo creſciute le donne in vna linea, poſſano queſte auere il ricorſo ſopra le robbe del fidecomittente poſſedute dall' altra linea; Mà perche queſto è vn punto, il quale hà molto del ſottile, ſiche non è facile ad' eſſer eſplicato per la capacità dè non profeſſori, dipendendone la determinazione da diuerſe diſtinzioni; Però biſogna referirſi à quelche ſe ne diſcorre nel medeſimo Teatro.

L' iſteſſo cōuiene fare in vn' altra, queſtione parimente ſottile, dellaquale occorre trattare nella Corte di Roma per vna Bolla che ſi dice de Baroni, 18 la quale toglie i fidecomiſſi, e della qual Bolla ſi tratta nel libro primo de feudi ſopra il concorſo

delli creditori del Barone, e le femine descendenti del fidecomittente, le quali dimandano d'esser dotate, dalle robbe del fidecommisso, in concorso de creditori dell' erede grauato, ouero di altri loro possessori, & di ciò si dourà vedere quelche se ne discorre nel sudetto libro primo dè feudi, trattando di questa bolla.

Hà luogo però questa legge in sossidio, cioè quando la donna non abbia robbe da dotarsi del 19 suo; Ouero che non abbia altri parenti, li quali siano tenuti à dotarla prima di quelche fusse tenuto il fidecomittente, se fusse viuo, per quella chiara ragione, ch' eccetto il padre, l' obligo di tutti gli altri sia sussidiario; Si dice però auere del suo, non solamente quando effettiuamente lo possegga, mà etiandio quando potendolo auere, non se ne curi; Come per esempio, se essendosegli acquistata qualche eredità, ò qualche legato, volontariamente non si cura d' accettarlo; Quando però l' azione sia chiara, & esplicita, attesoche se fusse torbida, & intricata, in maniera che conuenisse di litigare, in tal caso, non essendo douere in tanto di trattenere il matrimonio pendente tal discussione delle robbe, ò delle ragioni intricate, ouero occupate da terzi, dourà cauarsi la dote dal fidecomisso, il quale subentrerà nelle ragioni della donna, siche ella sarà obligata à cederle, quando bisogni al fideicommisso per la sua reintegrazione.

Et

Et è tanto vero, che questa legge s' intenda in sussidio, che quando anche il fidecomittente ordinasse, che le donne fussero dotate; Tuttauia, secondo la più vera, e la più riceuuta opinione, si deue intendere con l' istessa condizione; Ogni volta però, che non si tratti di legato particolare, fatto ad vna persona certa per l' affezione personale.

Si deue ancora praticare il beneficio di questa legge, molto discretamente, non solamente circa la tassa della dote congrua, acciò si faccia, con maggior moderazione di quello che si farebbe nè beni liberi, con le circostanze, delle quali si tratta di sotto nel capitolo decimo; Mà ãcora che se si puol comodamente cauare la dote dalli frutti, non si deue permettere l' alienazione de beni in sorte principale; Mà non già quando ciò non possa commodamẽte seguire, mentre in tal caso, quando anche il testatore l' ordinasse, il suo precetto non si dourà attendere.

20

Come ancora si deue auere il douuto riguardo à cauarla con discrezione, cioè prima dalli beni mobili, ouero dalli stabili di minor considerazione in maniera che il fidecomisso patisca quel minor danno che sia possibile.

21

E quanto all' accennato requisito che la dote sia douuta in sossidio; Disputano molto i Dottori, se & à chi tocchi il prouare l' esistenza, ò la nõ esisten-

za, dell'altre robbe; Et ancorche vi ſia molta varietà d'opinioni; Tuttauia la più probabile ſi crede che ſia quella, con la quale ſi camina nella Corte Romana, cioè che il peſo del prouare, ſpetti all' attore; Che però, ſe la donna domanderà la dote dal fidecomiſſo, dourà ella prouare di nõ auere altre robbe come fondamento della ſua azione; Et all' incontro ſe ſi tratterà della dote già data dà vn poſſeſſore del fidecomiſſo, ſiche il ſucceſſore venga impugnando l'atto come inualido, & in tal caſo dourà egli prouare che per eſſerui altra robba libera, ſi ſia malamente fatta l' alienazione delle robbe fidecomiſſarie.

Con qualche indiſcrezione ì Dottori credono, che queſto beneficio, ſi dia ancora per ì frutti, ouero per gl'intereſſi dotali, per il tẽpo che ſi ſia traſcurato d'eſigerli dal paſſato poſſeſſore del fidecomiſſo; Mà ciò và inteſo con alcune diſtinzioni, e dichiarazioni, più pienamente contenute nel Teatro, non eſſendo punto facile à ridurlo à queſta moralità per la capacità d' ogn' vno. 22

Si diſputa ancora, ſe eſſendoſi eſtratte dal fidecomiſſo in vigore di queſta legge alcune robbe per dotare vna femina, la quale moriſſe ſenza figli, debbano le robbe ritornare al fidecommiſſo, ò pure reſtino libere, e traſmiſibili à gli eredi della dõna, ò ad altri, à fauore de quali ne abbia eſſa diſpoſto; Et è più comunemente riceuuto in pra- 23

tica

tica che la robba già vna volta perfettamente per mezo del matrimonio estratta, e fatta libera, sia sempre tale, e non ritorni al fidecommisso, ancorche per successione, ò per altra disposizione della donna la robba sudetta venisse in potere dell'istesso possessore del fidecommisso, il quale per esser egli pouero ne abbia fatto l'estrazione ãcorche fusse padre; Et in stretti termini legali pare che questo assunto camini, mentre nel tempo della dotazione il padre per esser pouero non auea obligo alcuno, e per conseguenza non si può dire che sia stata vn' alienazione fatta per vn suo debito fisso, la qual porti l' obligazione della reintegrazione, quando soprauengano le forze nella maniera, che camina nel marito per la dote restituita per quelche in quest' altro caso si discorre di sotto nel capitolo ventesimo.

Bensì che ciò contiene vn' indiscreto rigore legale contr' ogni ragione; Attesoche se fusse viuo quell' auo, ò bisauo, ò altro ascendente, il quale abbia fatto il fidecõmisso, & abbia desiderato la cõseruazione della robba nella sua descendenza, e fusse sforzato â dotare vna nipote, ò pronipote, potrebbe dire di volerui mettere il patto reuersiuo quando morisse senza figli, ouero che questi mancassero, ne se gli potrebbe negare, quando non vi entrasse il priuilegio della legitima; Dunque la legge

ge dourebbe ſupporre ò preſumere queſta vo
lontà; Maggiormente, che ciò contiene vna certa
ſtiratura della legge,facendo di miglior condizione
il ſeſſo inferiore per il fine dell'oneſtà; Che però
adempito queſto fine,e dopoi ceſſato, non ſi sà ve-
dere perche ſi abbia da ingraſſare vn' eſtraneo, &
eſcludere ì deſcendenti contro ogni veriſimile vo-
lontà del diſponente,e per cōſeguēzā queſtavolōta
ſi dourebbe preſumere; Che però ſarebbe bene che
queſti tali, ì quali vogliono con queſte freneſie cō-
mandare,e diſporre dè beni āche dopò morte con ì
fidecommiſſi, vi metteſſero queſta cautela più vol-
te da me conſultata in pratica.

Quando poi portaſſe il caſo, che vi foſſero
molti deſcendenti, così maſchi, come femine, in
maniera che à cauare la dote anche cō moderazio-
ne,ſecōdo la qualità delle perſone, s'intaccarebbo-
no le porzioni degli altri; In tal caſo la donna non
potrà pretender' altro, che quanto importarebbe
la ſua porzione ſe fuſſe maſchio, e ſe ſuccedeſſe
nel fidecomiſſo, non eſſendo douere, che debba eſ-
ſere di miglior condizione il ſeſſo eſcluſo, e men
diletto, di quelche ſia l'incluſo & il più diletto, eſ-
ſendo gran vantaggio il ſudetto(ancorche irragio-
neuole) delle donne più che dè maſchi, di traſ-
mettere la ſua porzione,anche agli eſtranei, e di a-
uerne la libera diſpoſizione, ilche non ſi concede à
maſchi.

24

Di

Di molt' altre cofe, le quali cadono in quefta materia della dote da costituirsi dal fidecommiſſo, ſenza entrare nella dote da reſtituirſi ſi potrà vedere nel Teatro in queſto medeſimo titolo, non eſſendo coſa facile potere ridurre il tutto ad vna moralità per la capacità de non profeſſori, & il diffonderſi ſopra tutte le minuzie cagionerebbe troppo noioſa digreſſione. A

A
Di quanto ſi dice nel preſente capitolo ſi tratta in queſto iſteſſo titolo nel diſc 145. & anche nel diſc. 35. con molti ſeguenti e nel lib. I. de feudi nelli diſcorſi 78. 79. & 82. & in altri.

* * *

CA-

CAPITOLO SESTO.

Dell'obligo di dotare, il quale nasce dalla disposizione dell'vuomo, e non dalla legge; Come particolarmente sono i legati, e le altre disposizioni, che si fanno della dote, se, e di qual dote, ouero di qual matrimonio s'intenda, ò di qual sorte di persone.

SOMMARIO.

1 *SI distinguono più specie d'obligo di dotare per disposizione dell' vuomo.*
2 *La disposizione della dote si dice condizionale e e non hà l' effetto senza il matrimonio.*
3 *Quando ciò si limiti.*
4 *Se la dote lasciata per maritare, conuenga à chi si faccia monaca.*
5 *Della dote lasciata alle figlie d' vna persona come s' intenda.*

Delli

CAP. VI.

1 IN trè maniere suol' occorrere quest' obligo di dote, il quale non nasca dalla legge, mà dalla disposizione dell' vuomo; La prima si dice quella, la quale sia certa, e particolare à fauore d' vna, ò più persone certe come chiamate per nomi proprij, ouero ãche incerte per nomi collettiui, in riguardo però, & à cōtẽplazione di vna persona certa; Come per esempio; Vn testatore lascia ala tal zitella alcuni beni, ò qualche somma di denaro per dote, ò per sussidio dotale, in maniera che sia vna disposizione certa, e perso-

nale per l'affezione, oueramente per il merito della medesima persona, ò di quella del padre, ò di altro attinente; O pure che si lascia parimente, la robba, ò denaro generalmente alle figlie d'vna tal persona per l'affetto, ò merito personale del padre.

L'altra specie è quella dè sussidij dotali, li quali, ò per disposizione volontaria d'vna persona, ouero per conuenzione di vna, ò piu fameglie, si deuono dare à tutte le donne da maritarsi, ò da monacharsi, di vna, ò più fameglie, ouero di vno, ò più genere di persone; Come per esempio sono i monti delle fameglie, oueramente delli maritaggi della Città di Napoli, ouero li monti e le colonne della Città di Genoua, e simili, in maniera che il sossidio sia ristretto ad vno, ouero più genere di persone.

E la terza specie, è quella più generale, senza restrizione di persone certe, ouero di certi generi d'esse; Come per esempio sono li maritaggi, li quali con tanta copia, e pietà si fanno dalle Chiese, e da luoghi pij, particolarmente in Città grandi, di pouere zitelle non prouiste sofficientemente del loro, per prouedere alla publica onestà; Come per esempio è l'insigne, e famoso maritaggio, il quale si fà ogn'anno in Roma dalla compagnia della santissima Annunzia-

ta nel giorno di questa festa per mano del Papa con solennità pontificia, e con interuento di tutto il Collegio dè Cardinali, e di tutta la Corte, di trecento, e più zitelle, con la dote di scudi ottanta per le monacande, e di scudi cinquanta per le maritande, essendouene però alcune maggiori, anche fino alla somma di scudi ducento. A

A
Di questi sussidij si tratta. in questo tit nel disc. 7 e seguenti.

Quando si tratta della prima specie di legato, ò di altra disposizione particolare, la quale si sia fatta per causa di dote; In tal caso, si dice 2 condizionale, e non puol' auere il suo effetto, ne produce azione alcuna, senza che segua il matrimonio carnale, ò spirituale, per la ragione altre volte accennata, che la dote riceue il nome, e l'essenza dal matrimonio, senza il quale non si dà, e per conseguenza, come disposizione condizionale, non può auere il suo effetto, senza l'adempimento della condizione.

E se bene si danno dè casi che non ostante che si dica lasciarsi per dote, tuttauia possa la donna, à fauore della quale si sia disposto, chieder la 3 cosa legata, ancorche non abbia contratto matrimonio alcuno, ne pensi di contrarlo; Ouero che morendo lo trasmetta al suo erede, Nondimeno, ciò non nasce dalla qualità della disposizione fatta per causa di dote, atteso che questa sempre di sua natura, porta seco necessariamente questa

condizione, mà nafce per altro rifpetto, per il quale tal cōdizione refti viziata, e fi abbia per non fcritta per defetto di podeftà, cioè, che il difponēte nō abbia poffuto metterui tal pefo, ò condizione per effere difpofizione neceffaria; Come per efempio occorre, quando fia per caufa della legitima, la quale fia douuta alla donna, à fauore della quale fi fia difpofto.

E molto più occorre in quelle condizioni, le quali riguardano l' ifteffo matrimonio, cioè, che il difponente lafcia la dote fotto la condizione di douerfi maritare in vna certa età, oueramēte in vn certo luogo, ò pure con vn genere di perfone, ouero col confenfo di alcuno; Attefo che quefte condizioni vengono alle vòlte reiette, ò per il fudetto rifpetto della legitima, conforme fi difcorre di fotto, doue fi parla dè patti, e dè pefi che fi mettono alla dote, oueramente perche pregiudicano alla libertà del matrimonio, conforme fi difcorre nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio; Tuttauia refta fempre fermo, che quando fia difpofizione per la dote, porta feco la fuddetta condizione, quando quefta per altro rifpetto non venga tolta di mezzo. B

B
Nel lib. 9. de Teftamenti nel difc. 73. e nel lib. 14. del Matrimonio, nel dif. 14. N in quefto tit. nelli difc. 14. & 155.

4 Cade ancora fopra quefte difpofizioni frequentemente la queftione, fe la dote lafciata per maritarfi, conuenga à quella, la quale fi faccia monaca; Et in ciò fi diftingue, fe il teftatore abbia diuer-

diuersamente disposto per l' vno , e per l'altro caso, conforme più frequentemente insegna la pratica; Cioè che essendo solito per lo più, e particolarmente trà le persone nobili che la dote delle monacande sia molto minore di quel che sia per le maritãde, perciò si puole fare vna diuersa disposizione, E sebene ciò non ostante alcuni, e particolarmente i Morali credono che si debbá la somma maggiore , per non ritrarre la donna dalla vita spirituale; Tuttauia quest' opinione comunemente viene riprouata, e solamente per vna certa supplezione della verisimile volontà del testatore da quel di più che si sia lasciato per la dote temporale, si dourà aggiungere quel che forse mancasse alla somma da lui lasciata per la dote spirituale.

Quando poi la suddetta distinzione non sia fatta, in maniera che si tratti della disposizione fatta per dote semplicemente, siche sia verificabile nell' vno, e nell' altro matrimonio carnale, e spirituale; In tal caso la regola è, che tanto l'vno quanto l'altro basti, ancorche la somma superi il bisogno per lo spirituale; Tuttauia essendo questa materia più di fatto, e di volontà, che di legge, si dourà auere il douuto riguardo alle circostanze del fatto, & alla verisimile volontà del disponente, e se in effetto abbia lasciato quella somma maggiore col presupposto del matrimo-

nio

nio carnale, per il quale fosse necessaria, e che verisimilmente non l'aurebbe lasciata, quando auesse pensato all'altro caso.

Questo pare il vero modo di decidere tal questione, mà nõ gia l'altro tenuto da alcuni con le solite freddure deLegisti, di stare sopra la formalità delle parole, le quali sono più tosto dè Notari, che dè disponenti, Cioè, se si sia parlato in latino, ò in volgare, cõ altre simili cõsiderazioni, mẽtre in effetto, essendo questioni più di fatto, e di volontà, che di legge, non ammettono vna regola certa applicabile ad ogni caso, mà si deuono decidere con le circostanze particolari di ciascun caso. C

C *Ne. disc. 12. di questo tit. & in altri iui accennati*

Quando poi la disposizione sia più generale, mà che sia à fauore di vna persona à contemplazione di vn'altra certa, cioè che si lasciasse la dote alle figlie di Tizio; In tal caso entrano due ispezioni; L'vna se si debba solamente à quelle le quali erano nate in tempo della disposizione, ò pure all'altre, le quali fossero nate doppoi; E l'altra, se questa dote si debba dire più tosto data dal padre di sua robba, in maniera che la disposizione sia fatta à sua contemplazione, e per suo sollieuo.

5

Dell'vna, e dell'altra questione, dipende parimente la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali si deue argomentare la volontà del disponente, con diuerse distinzioni

delle

delle quali si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche nel libro nono nel titolo della legitima, e nel libro vndecimo nel titolo de legati, che però non vi si può dare vna regola certa, e generale. D

D
In questo tit. nel dis. 154. e nel titolo de legati nel dis. 17. & altroue

Nella seconda specie della disposizione più generale à fauore di persone incerte, mà di certe 6 fameglie, ò generi di persone; Come sono gli accennati monti, ò colonne vsati in Napoli, & in Genoua, e simili; Per ordinario non sogliono cadere questioni nel solo punto di ragione comune, attesoche vi sogliono esser le leggi particolari della fondazione; O pure le questioni sogliono esser sopra la legitimazione delle persone, cioè se quelle donne, le quali dimandano la dote, siano ò nò di quelle fameglie, ò generi compresi; E parimente ciò contiene questioni più di fatto, che di legge, dipendendo il tutto dalle giustificazioni.

E solito bensì alle volte dubitarsi, se essendosi maritata qualche donna di tal fameglia, ò 7 genere, senza che adempisse la legge della fondazione, in maniera che per quel matrimonio non abbia possuto domandare la dote, & essendosi dopoi sciolto ò annullato quel matrimonio, volendosi maritare di nuouo, & adempire le leggi, ouero li requisiti necessarij le sia douuta, ò nò la dote; E pare che venga stimata più probabile

l'af-

l'affermatiua, quando l'età della donna, e le altre circostanze prouino che sia onesto, e ragioneuole il maritarsi di nuouo. E

E
In questo tit. nel disc. 10. e 142.

Et in questa specie, come anche nell'antecedente, importa poco, se la donna sia prouista altronde, ò nò, quando la legge della fondazione non disponga diuersamente, atteso che non si tratta di dote douuta per commiserazione della legge, nel qual caso è douuta solamente in sossidio, mà è douuta più tosto per vna conuenzione. F

8

F
Nel detto disc. 142.

La terza specie è quella molto più generale di persone totalmente incerte, con la sola qualità di pouertà, come sono gli accennati sossidij, i quali per opera di pietà, e per pie disposizioni si distribuiscono da i luoghi pij; E per il più sopra questi sossidij stà prouisto con gli statuti, ò con i stili particolari de medesimi luoghi pij, dalli quali si fanno tali distribuzioni, in maniera che rare volte occorrono le dispute in termini generali di ragione comune; Tuttauia ne vanno anche occorrendo; E particolarmente per questi sossidij, di loro natura, si richiede il requisito della pouertà, la quale si dice il principal motiuo di tal opera, acciò le non prouiste si possano prouedere, e non siano necessitate à prostituire la loro onestà; E se, e quando la zitella si dica pouera, e degna di questi sossidij, non vi si può dare

9

10

vna

vna regola certa e generale applicabile ad ogni caſo,dipẽdendo dalla qualità de paeſi,e delle perſone mẽtre cõforme altroue ſi dice quella sõma la quale fà ricco vn plebeo, ſarà pouertà in vn nobile, e così gradatamente quelche prouederà ſufficientemente vna perſona nobile di priuata fortuna, ſarà pouertà in vn ſignore; Benſi che in alcune parti ſtà prouiſto con vna taſſa vniforme, come particolarmente ſi ſcorge negli ſtatuti della ſuddetta inſigne compagnia dell' Annunziata di Roma, cioè che ſi eſcludono dal ſuſſidio quelle maritande,le quali abbiano del proprio ſcudi quattrocento, e le monacande ſcudi cinquecento.

Mà perche ſopra ciò ſi ſogliono con molta frequenza cõmettere delle fraudi, cioè che le perſo-
11 ne,le quali ſiano prouiſte di queſta, e di maggior ſomma, cercano con inganno d' auere il ſoſſidio pio, fingendo di fare l' iſtromento dotale del proprio, con ſomma inferiore alla taſſa, e coſtituendo dopoi, ò auanti altra dote à parte; Quindi ſogliono naſcere delle diſpute, ſe & à chi tocchi il prouare, che l' eceſſo vi ſia, e ſe eſſendoui in parole, abbia in fatti auuto il ſuo effetto, ò nò, e di ciò ſi diſcorre nel Teatro, al quale in occorrenza conuerrà ricorrere, dipendendo la reſoluzione da varie diſtinzioni,e circoſtanze di fatto, in maniera che non facilmente vi ſi può ſtabilire vna regola certa. G

G *Di queſti pij ſoſſidij ſi tratta nelli diſ.7. e ſeguenti di queſto titolo.*

Tom.6. della dote. L In

In questa specie di dote, oueramente di sossidij pij, entra la medesima questione accennata nella prima specie, cioè, se essendo lasciati per distribuire alle pouere zitelle, siano douuti so-12lamente à quelle che si maritano, ouero anche à quelle, le quali si facciano monache; Et ancorche i Giuristi con le solite più volte accennate freddure, sogliano far gran forza nelle parole, e se la parola *maritare*, ò *maritaggio*, sia detta in lingua Italiana, in maniera che secondo l'vso comune conuenga solamente à quelle, le quali si maritano carnalmente, oueero se vsa la parola *nubere* in latino, la quale è adattabile all'vno & all'altro matrimonio, con altre simili considerazioni, che resultano dalla formalità delle parole; Tuttauia, si crede più probabile, che essendo vna questione più di fatto, e di volontà, che di ragione, vada regolata dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall'vso del paese, e dalla qualità del testatore, oueramente dalla quantità assegnata per ciascun sussidio, se sia proporzionata all'vna, ò all'altra specie di maritaggio conforme si discorre più distintamente nel Teatro in questo medesimo titolo, H

H
Nel disc. 12. & in altri di questo titolo.

CA-

CAPITOLO VII.

Delli remedij, e delle azioni, ò priuilegij, che ſpettano alle donne dà dotarſi, contro di quelli, li quali ſiano tenuti à dotarle in qual tempo, & in qual modo ſi poſſono eſercitare.

SOMMARIO.

1 *SE alla dotandaſi conceda l' ipoteca dotale.*
2 *Dell' azione perſonale in rem ſcritta, e priuilegiata.*
3 *Se ſi dia la via eſecutiua.*
4 *Quando ſi dia l' ipoteca, e la via eſecutiua.*
5 *Se ſi poſſa dimandar la dote prima del matrimonio.*
6 *E delle doti delle monacande.*
7 *Quando l' eſplicita, ò implicita condizione del matrimonio ſi debba adempire, ò nò.*

CAP. VII.

Aminando la medeſima diſtinzione nelli capitoli precedenti accennata, trà quell'obligo, il quale naſce dalla diſpoſizione della legge per cauſa del ſangue, ò della carità, e l'altro il quale naſce per diſpoſizione dell' vomo.

Per quelche tocca alla prima ſpecie; Ancorche alcuni abbiano creduto, che alla dotanda ſi dia l' ipoteca, ouero altra ragione reale ſopra le robbe di quello, il quale ſia obligato à dotare, e particolarmente quando egli ſia morto, ſiche l'obligo caſchi ſolamente ſopra le robbe, come per il più occorre in quella dote che ſi dimanda dall' erede del padre, ò di altro aſcendente, ouero quella che ſi dimanda dal fidecomiſſo; Nondimeno queſta è vna opinione erronea, la quale nõ hà fondamẽto alcuno probabile, atteſoche nè anche per la legitima queſt' azione ſi concede; Cagionandoſi queſt' inganno dall' afferzione di alcuni, che la robba degli aſcendenti ſia affetta alle doti delle deſcendenti, perilche ſi vſurpa queſto vocabolo d'affezione, con quello dell' ipoteca, & in ciò conſiſte l' equiuoco. A

A Nel lib. 1. de feudi nel diſc 78 & in queſto titolo più volte.

Ben-

Benſi che, concedendoſi vna certa azione perſonale, la quale dalli Giuriſti ſi dice *in rem ſcritta*, 2 ne riſulta l' isteſſo effetto, in ordine à che i creditori, ancorche ipotecarij dell' erede, ò del poſſeſſore del fidecommiſſo, reſtino poſpoſti alla donna, la quale dimanda la dote, anche per vna ſpecie di ſeparazione di beni conforme ſi diſcorre di ſotto nel capitolo 23. doue ſi tratta del concorſo della dote con i creditori, mà nel reſto è certo, che l'ipoteca, ò l' azione ipotecaria, non entra. B

B *Nel detto diſcorſo 78.*

Cade la queſtione, ſe queſt' azione, ò ſia perſonale, ouero in rem ſcritta, abbia ò nò il priuilegio della via eſecutiua, in maniera che ſi poſſa dire vn 3 priuilegio generale della dote; Et ancorche alcuni tengano l' affermatiua; Tuttauia, la più vera è incontrario, atteſoche dalla legge non ſi troua dato queſto priuilegio; Benſi che ſi limita quando coſi richiedeſſe l'vrgenza, che per eſempio la donna foſſe in età nubile, ò in tale ſtato che le dilazioni giudiziali dell' appellazione le cagionarebbono danno, e pregiudizio irreparabile, ò almeno graue; Però in tal caſo, la limitazione non naſce dal priuilegio della dote, mà dalla regola generale che quelle coſe, le quali non patiſcono dilazione, ſiche abbiano biſogno di celerità, non ammettono queſte ritardanze. C

C *Nelli diſc. 57 e ſeguenti di queſto titolo.*

L' vna e l' altra regola, ceſſano nell' altra ſpecie 4 di dote douuta per diſpoſizione dell' vomo, quando

do questa sia (conforme per lo più occorre) per via di legato, attesoche per il legato compete l'ipoteca, ed anche la via esecutiua, secondo l' opinione più comunemente riceuuta, mà parimente ciò non nasce da priuilegio particolare della dote, nascendo più tosto dalla natura del legato. D

D
Ne luoghi sudetti, e nel detto disc.78. del lib.1.de feudi.

E perche (conforme si è detto di sopra nel capitolo precedente) quest'obligo di dotare, ò nasca dalla legge, ouero dall' vomo, contiene sotto di se la condizione del matrimonio carnale, ò spirituale, che però come debito condizionale secondo le regole legali, non produce l' azione, se prima la condizione non si sia adempita; Quindi alcuni, li quali caminano con lo stretto rigore delle sudette regole, credono che tal'azione nõ sia esercibile dalla donna, se prima non sia maritata, ò monacata, e particolarmente quando si tratta di dote douuta per legato, ouero per altra disposizione dell' vomo; Tuttauia è più probabile il contrario, cioe che la donna abbia l' azione à far condennare quello, il quale sia obligato à dotare, ed anche à far tassare la dote, quando così richiedessero le circostanze del fatto, dal quale si deue regolare l' arbitrio del giudice, e farla anche depositare, ouero farne fare l'assegnamento in alcuni beni ò effetti; Per quella chiara ragione, che non facilmente si ritroua il marito senza la dote pronta & esplicita; Che però la regola legale, la quale ricerca la purificazio-

5

ne

ne della condizione,camina bene all'effetto del pagamento,mà non già à queſt' altro, ò à quello della condanna, ouero del depoſito, ò aſſegnamento. E

E
Nelli diſcorſi 150. e ſeguenti e nel 167.

Molto più chiaramente ciò riſulta nella dote di 6 quelle zitelle, le quali, ſi vogliano far monache, atteſoche ſe bene il matrimonio ſpirituale in ſtretto rigore ſi contrae con la profeſſione, in maniera che per quella, e non prima ſi adempiſca la condizione; Tuttauia eſſendo neceſſario per li decreti generali della Sacra Congregazione,che la dote ſolita darſi al monaſtero,ſi debba depoſitare prima che la donna ſia ammeſſa all'abito di nouizia,quindi ſegue che compete l' azione anche prima dell' adempimento come preparamento neceſſario. F

F
Nel detto diſc 167.

E per l' iſteſſa ragione ſi dourà dire il medeſimo quando per l' vſo del paeſe, ouero per la qualità delle perſone, ò pure per la contingenza de tempi, conuenga in occaſione delli ſponſali de futuro, ò in altro modo prima del matrimonio carnale,pagare qualche parte della dote,ò di fare altre ſpeſe preparatorie, ſenza le quali nõ poſſa facilmẽte ſeguire il matrimonio, in maniera che ſopra ciò non vi ſi può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circoſtanze particolari del fatto.

7 Camina tutto ciò,quando la condizione implicita,

cita, ò esplicita del matrimonio, sia valida, e resti ferma, in maniera che sia necessario il suo adempimento; Mà non già quando il priuilegio della legitima la vitij, ouero che la disposizione in sostanza sia pura, e la parola *dote* sia posta, più per dimostrazione, ò per presupposto che per condizione, mentre in tanto ciò camina, in quanto che il matrimonio induca vna vera condizione.

CA-

CAPITOLO VIII.

Delle condizioni, patti, vincoli, e pesi, che si mettono nella dote da constituirsi, ouero alla constituita, quando si debbano attendere, ò all' incontro dalla legge siano viziati, e si possano disprezzare.

SOMMARIO.

1 *DElle diuerse maniere ò specie di vincoli, e patti, e quando si possano mettere.*
2 *Della volontà di metterli.*
3 *Quando li vincoli, e condizioni siano pregiudiziali alla libertà del matrimonio.*
4 *Delli detti vincoli, e condizioni quando non osti detta libertà.*
5 *Del caso che vi sia l'esplicita, ò implicità accettazione della donna.*
6 *Dell' altro caso che non vi sia.*
7 *Quando li vincoli si sostengano.*

8 *Se la donna abbia fatto atto contrario, ó nò.*
9 *Se l' vomo sia tenuto quando la donna non accetti.*

CAP. VIII.

1
N due maniere entra questa ispezione delli pesi, e delle condizioni, ò vincoli, che si mettono nella dote; Vna cioè in quelle disposizioni, le quali si facciano per la dote dà costituirsi à qualche zitella, come per ordinario occorre nelli legati, che per tal effetto si sogliono fare; E nell'altra, quando la dote sia già costituita, siche si mettano i patti, e i vincoli nell' istromento, ouero in altra carta dotale.

Nel primo caso, quando non si tratta di quella dote, la quale succeda in luogo della legitima, siche per priuilegio di questa resti reprouato dalla legge ogni vincolo, & ogni peso, in tal caso, se il peso non sia tale, che indirettamente ferisca l' esimere dall' obligo di dotare quello, il quale à far ciò sia tenuto, in maniera che non vi entri la ragione della fraude, la regola è che vi si possano mettere quei patti, e vincoli, che pareranno al disponente, quando siano per via di precetto, e che riguar-

guardino la sostanza della disposizione, la quale perciò resti condizionale; Mà non già quando, essendo pura di sua natura, riguardi solamente l'esecuzione, oueramente che importi vn consiglio, e non sia per via di precetto. A

A *Nel dis. 155. di questo tit. e nel disc. 73. nel titolo de Testamenti.*

Quando dunque il punto si riduce alla volontà, siche non vi sia il defetto della podestà, in tal 2 caso, ancorche i Giuristi vi s'intrichino molto, dando varie regole, e distinzioni; Nondimeno la verità è che non vi si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali il prudente giudice col suo arbitrio dourà vedere, qual sia la volontà verisimile del disponente. B

B *Nè luoghi sudetti.*

Mà quando essendo chiara la volontà, si pretenda il difetto della podestà; Ancorche appresso 3 quei ciuilisti, i quali alla scolastica caminano con la lettera delle leggi ciuili, si disputino molte questioni circa la viduità che dalle medesime leggi si è proibita; Nondimeno questi possono dirsi oggidì trattenimenti delle scuole, e delle accademie, mà per la pratica del foro, questo difetto si restringe al caso che le condizioni, ouero i vincoli riguardassero il pregiudizio, oueramente la restrizione della libertà del matrimonio, ordinando che quello non si potesse fare, se non in vna certa età, ouero in vn certo luogo. ò pure se non con vn certo genere di persone, ouero col consenso di alcuni.

 Et

Et in ciò, conforme ſi diſcorre ancora nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, ſi camina con la diſtinzione, che ſe la diſpoſizione ſia meramente volontaria di quello, il quale non aueſſe obligo alcuno di dotare, e che il peſo ſia appoſto per via di condizione, ouero di qualità inuitatiua à queſto premio, e guadagno, e non per via di pena, ſi poſſa fare, poiche ſe la donna vuole la dote è di douere che ſia tenuta adempire tal condizione, come qualità neceſſaria, ſenza la quale può dirſi che la diſpoſizione non ſi ſarebbe fatta, mentre potea colui non farla.

Mà quando ſi tratta di coloro, li quali abbiano l' obligo legale, ſenza però che vi entri la ragione, ouero il priuilegio della legitima, per la quale quello che ſi laſcia fuſſe douuto ãche ſenza che ſegua il matrimonio; Et in tal caſo ſi camina con la diſtinzione, ſe la condizione ſia diſcreta, in maniera che ſi poſſa adempire ſenza la totale reſtrizione della libertà del matrimonio, come per eſempio ſe ſi fuſſe ſtabilita vn' età congrua, & oneſta, ſecondo l'vſo del paeſe, per vn prudente conſeglio, ſtante che l'età più tenera ſia più facile alla ſeduzione, & à far matrimonio men degno; Ouero che nel luogo, ò in quel genere di perſone, al quale ſi ſia fatta la reſtrizione, vi ſiano più perſone eguali, con le quali ſi poſſa comodamente praticare la medeſima libertà, Et in

tal

tal caſo ſia valida,& obligatoria la condizione,mà non già quando all' incontro ceſſino queſte circoſtanze, conforme più diſtintamente ſi accenna di ſotto nella materia matrimoniale; Nella quale ſi diſcorre ancora ſe contrauenendoſi, debba eſſer luogo,ò nò alla reſtituzione in integro. C

C *Nel diſc. 14. del libro 14. nella ſeconda parte,e nel titolo de Teſtamenti nel diſ. 73.*

L'altra ſpecie di vincoli, e di peſi è quella, che ſi ſuole mettere nell' iſteſſa coſtituzione della dote, in occaſione del matrimonio, e dè ſponſali; Et in tal caſo la deciſione dipende più dal fatto, che dalla legge, cioè ſe la donna abbia validamente accettato i peſi,& i vincoli impoſti, mentre ſe ſi poſſono mettere ãche nelle robbe proprie, e libere, à fauore d'vn'eſtraneo molto più ſi poſſono mettere à fauore del padre, ò de parenti, e per conſeguenza non entra l'iſpezione, ſe la dote ſucceda,ò no in luogo della legitima, ouero ſe ſi ſia coſtituita per neceſſità, ò per liberalita, mentre quando anche fuſſe veramente coſtituita delle robbe proprie della donna, ſarebbe il medeſimo; Che però in queſto caſo cade la diſputa della volontà, cioè ſe queſta vi ſia,ò nò; E quando vi ſia, vi cade l'altra della validità, per alcune ſolennità, le quali, ò dalla legge comune, ò più frequentemente dalli ſtatuti, ſono richieſte nelli contratti pregiudiziali delle donne, e molto più quando vi concorreſſe ancora l'età minore; Ouero vi cade la diſputa della leſione, ſiche

4

nell'

nell' vno, e nell' altro caso il tutto dipende dalle circostanze del fatto. D

D
Nel detto dis. 155. di questo titolo.

Se poi non vi concorra tal consenso espresso, e valido, perche l'istromento, ò altra scrittura dotale
5 si sia fatta con lo sposo, essendo assente la sposa, cōforme più frequentemente suol'occorrere; Et in tal caso entra primieramente la questione della volontà, ò dell'accettazione, cioè se la donna abbia accettato, ò nò, tali patti e vincoli; Et in ciò non vi si può dare vna regola certa, e generale, atteso che, se bene alcuni credono che la donna nel contrarre il matrimonio, tacitamente venga ad accettare la costituzione della dote, con tutti li patti in essa contenuti, quando non vi concorra l'espressa contradizione, per la scienza che la legge ne presume; Tuttauia questa generalità non camina bene, per la ragione che le donne non sogliono badare ad altro, se non à quella parte di dote che consiste nelli loro ornamenti, & adobbi, & in altri mobili donneschi; Et al più sanno la quantità, mà non sogliono sapere li patti, e le condizioni; Che però questa general presunzione della legge, sarà ben giouevole, & operatiua quando vi concorrano degli altri amminicoli, & argomenti, dalli quali si desuma la scienza e l'approuazione, mà sola è per se stessa, non sarà sufficiente per tal'effetto.

Quando poi cessi l'accettazione esplicita ò impli-

pli-

6 plicita della donna, ouero che questa essendoui, si abbia come se non vi fusse per la nullità, in maniera che il tutto dipenda dalla podestà del dotante, se potea metterui li patti, e li vincoli, de quali si tratta; Et in tal caso la determinazione dipende dalla qualità delle robbe date in dote; Atteso che se saranno proprie della donna, ouero che si debbano stimare per tali; Come per esempio occorre quando la dote succeda in luogo della legitima, la quale deu'essere di sua natura libera, in tal caso il vincolo vien resecato dalla legge, quando però si faccia il caso della legitima, per la morte del dotante, mentre si possono verificare i patti, e li vincoli per il tempo che ancor viua il dotante obligato alla legitima; O pure si può
7 sostenere il vincolo per rispetto che la dote sia eccedente, e maggiore del debito, in maniera che quel di più che si dia per liberalita e fuora dell' obligo, ricompensi il vincolo, ò il peso; Come per esempio, se l' obligo della legitima sia di mille scudi, & il dotante ne dia mille e cinquecento, ò più in questo riguardo, siche sia più espediente d' auere il più vincolato, che il meno libero, con casi simili; E per conseguenza non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, conforme più

di-

E *Nel detto disc. 155. & anche nelli disc. 90. & 91.*

distintamente si discorre nel Tealro in questo medesimo titolo. E

Gioua però molto se la donna in vita abbia fatto qualche atto esplicito, ò implicito, dal quale si caui argomento di diuersa volontà di volere la sua robba libera, e di non accettare il vincolo, poiche quando ciò non sia seguito, si camina con maggior morbidezza, e facilità, acciò il vincolo abbia il suo luogo per vna implicita approuazione, la quale più facilmente si presume in questo caso.

8

Facendosi li patti, assente la sposa, con lo sposo, il che più frequentemente suol' occorrere nel patto della renuncia all'eredità, & alle successioni; Et in tal caso si suole disputare, se non volendo la donna approuare quelche si sia promesso dallo sposo, sia questo tenuto del proprio agli danni, & agl' interessi; Et in ciò, ancorche i Giuristi diano varie distinzioni, e particolarmente sopra la formalità delle parole, e delle clausule, dalle quali vada limitata la regola à fauore di quello il quale promette il fatto alieno, cioè che facendo le diligenze sia scusato, quando non vi si mettano certe parole ò clausole che in Roma dicono dell' *ita quod*, *&c*; Nondimeno in questa materia, si crede che sia più probabile, e più ragioneuole, che indifferentemente, anche senza le suddette parole, e clausole, le quali sono solite considerarsi, lo

9

sposo

ſpoſo ſia tenuto del proprio, per la ragione del dolo, e della fraude, che con molta facilità ſi potrebbe commettere, colludendo il marito con la moglie nel fingere di fare tutte le diligenze poſſibili; Quando però la promeſſa non contenga vn dolo preſunto, il quale reſulta da tal promeſſa la quale reſtaſſe inualida quando anche foſſe fatta dalla medeſima donna preſente per ragione della leſione, conforme più pienamente e con maggiori diſtinzioni ſi diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo; Che però conuiene dire l'iſteſſo che ſi è detto di ſopra, cioè che non vi ſi può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, dipendendo il tutto dall'vſo comune del paeſe, e dalla congruenza della dote, per vedere dalla parte di chi ſia l'inganno, & il dolo preſunto, ſiche reſta manifeſto l'errore di coloro, li quali in ciò caminano con le generalità in aſtratto, oueramente con le dottrine, le quali riguardino altri caſi diuerſi.

F
Nelli diſ. 62. & 155. di queſto titolo, e nel tit. del credito e debito nel diſ. 124.

F

* * *

CAPITOLO NONO.

Dell' ordine, il quale si deue tenere trà piu donne, le quali abbiano l'istessa azione di esser dotate dalla medesima persona, oueramente dal medesimo patrimonio.

SOMMARIO.

1 *TRà più donne quale si debba dotar prima.*
2 *Come si debba regolare l'arbitrio del Giudice.*
3 *Che cosa si debba fare se il dotante sia idoneo per vna solamente.*
4 *Del concorso trà la dote da costituirsi e l' altra da restituirsi.*
5 *Dell' istesso concorso trà più doti per disposizione dell' vuomo.*

CA-

CAP. IX.

ENtra parimente in questa materia l'istessa distinzione più volte accennata nelli capitoli antecedenti, trà
1 l'obligo di dotare, il quale nasca per la ragione del sangue,ò della carità dalla legge,e trà quello il quale nasca dalla disposizione dell'vuomo; Atteso che nel primo caso, quando vi siano più donne, le quali abbiano l'istessa ragione di domandare la dote dall'ascendente, ò da vn'altro parente, il quale sia ancora viuo, ouero sopra le robbe dell'ascendente già morto, conforme per il più suole occorrere sopra le robbe fideicommissarie; In tal caso, per vna certa somiglianza, entrarà l'istess'ordine, il quale si è accennato di sopra trà essi dotanti; Ouero più adequatamente in questo caso si dourà attendere l'ordine della prossimità, e della successione ab intestato, non essendo ragioneuole, che vno auendo le proprie figlie da dotare, debba essere forzato à dotare le sorelle, ò le nepoti, mentre potrà dire di voler prima prouedere le proprie figlie, quando non sia così ben prouisto de beni di fortuna, che possa comoda-

mente fare l'vno, e l'altro; Maggiormente quan-
do le proprie figlie, ouero le altre più atti-
nenti, non fossero ancora in età nubile, nella
quale fussero l'altre parenti più remote; Pure
in ciò non si può dare vna regola certa, e gene-
rale, applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto
dalle circostanze del fatto, da considerarsi dall' ar-
bitrio del giudice.

E quindi segue, che nel giudice vi debbano
concorrere li più volte accennati requisiti, cioè,
di dottrina, d'integrità, e sopra tutto di giudizio,
2 per potere adattatamēte interporre il suo arbitrio
ben regolato dalle regole legali, e dall' equità ac-
compagnata dalla ragione, mà non già dal pro-
prio capriccio, ouero da quella sciocca equità, ò
pietà, la quale offenda la giustizia; Poiche con-
forme più volte si è detto, la giustizia è la pa-
drona, ouero la guida principale, e l'equità, solita
esplicarsi col termine di pietà, ò di carità, è la ser-
ua, ouero la compagna, la quale deue seguitare
la prima scorta; Giouando bene questa mistura
per regolare il rigore della prima, mà non già
per distruggerla.

Quando poi concorrano più persone di egual
grado, e che il dotante sia idoneo à fare il tutto,
mà con ordine successiuo, in maniera che possa
costituire la dote à tutte, mà interpolatamente,

&c in

& in progresso di tempo; In tal caso, la regola è, che si deue caminare con l'ordine dell'età; Quando però le circostanze del fatto non ne persuadano la limitazione, perche forsi conuenga per l'opportunità, collocare più presto la seconda che la prima, che però sopra ciò parimente non si può dare vna regola, certa, e generale, mà il tutto dipende dal più volte accennato prudente arbitrio del giudice, da regolarsi dalle circostanze del fatto. A

A *Nelli disc. 6. 142. e 145. di questo titolo.*

La maggior difficoltà consiste nel caso che il dotante sia idoneo per vna solamente, come per
3 il più suole occorrere nelle robbe fidecommissarie dell'ascendenti già morti, cioè se si debba con quello che vi sia, collocare quella di maggior età nubile, la quale sia in vrgente bisogno, senza riguardo dell'altre, le quali possono aspettare lasciãdole all'aiuto della diuina prouidenza; O pure che quello che vi sia si debba repartire frà tutte; Et in ciò parimente non cade vna regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalla qualità del fatto, cioè se all'altre resti altro modo probabile di esser prouiste, perche forse vi siano degli altri parenti, ouero all'incontro che la maggior nata, e la più nubile, auesse per l'altro lato non commune all'altre minori, azione ad vn'altro fidecommisso, ò contro vn'altro dotante, in maniera che vi entrasse vna certa equità, mediante la

qua-

quale, la prima si debba posporre alla seconda; Mà quando tutto ciò manchi, e che le dotande abbiano vna egual ragione, siche la differenza nasca dalla sola età, ouero dall' essere, ò non essere nubile, in tal caso le regole legali, vogliono che quello che vi sia, si debba ripartire frà tutte, come per vna specie di successione, così fingendo che fussero tutti egualmente maschi chiamati al fidecõmisso; Appunto come si è accennato di sopra nel cap. 5. che le donne si fingano maschi, e successori, all' effetto di assorbire tutto il patrimonio, se bisognasse per la loro dote, ouero all' incontro, che non possano pretendere più della propria virile con li maschi anche quando quella non bastasse per la dote congrua. B

B *Nell' istessi luoghi accennati.*

E quanto al concorso della dote da costituirsi alli descendenti, con l' altra da restituirsi alle mogli de discendenti maschi, se ne discorre di sotto nel capitolo vent'vno doue si tratta del concorso de creditori con la dote. 4

Nell' altra specie di dote douuta per disposizione dell' vuomo, quando per sussidio di più donne chiamate per nome proprio, & appellatiuo, oueramente collettiuo, viene assegnata qualch' annua entrata; In tal caso, cade il dubbio, se quella si debba anno per anno ammassare egualmente à comodo di tutte, ò pure che secondo l'ordine dell'età, ò del maggior bisogno, si debba 5

ca-

caminare gradatamente,prouedendo prima l' vna, e poi l' altra; E secondo quest' vltima parte, pare che assista la regola, ogni volta che le circostanze particolari del fatto non ne persuadano la limitazione, conforme più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo; C Et iui ancora si accenna,se essendosi fatto vn legato, ò vn altra disposizione à fauore di quella figlia di vna certa persona,la quale prima si maritarà, ò si monacarà, s' intenda anche della seconda, ò terza, la quale si fusse prima maritata, ò monacata. D

C *Nelli detti disc.6.e 144.*

D *Nell' istesso disc. 6.*

Come ancora, se trascurando la prima d' esigere quell' entrate decorse, con le quali si douea dotare, resti così pregiudicata in maniera che non debba impedire la seconda nell'annate future, dipendendo ciò in gran parte dalle circostanze del fatto, conforme iui parimente si accenna, e per conseguenza non vi si può dare vna regola certa, e generale. E

E *Nell' istessi luoghi.*

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Della taſſa della dote congrua, e di paragio, come ſi debba fare, e quando ſi dica congrua, ò nò.

SOMMARIO.

1 *IN queſta materia non ſi dà regola certa.*
2 *Come ſi debba regolare la dote congrua.*
3 *Se debba attenderſi la legitima.*
4 *Che non ſi dia miſura certa.*
5 *Non vi è neceſſità di dotare tutte egualmente, che ſi dichiara.*
6 *A che fine ſi debbano conſiderare le regole generali.*
7 *Se la taſſa fatta ſenza effetto ſia obligatoria, ſiche non ſi poſſa minuire.*
8 *Si dichiara la regola che la dote già coſtituita non ſi poſſa minnire.*
9 *Della taſſa delle doti delle monache.*
10 *La taſſa fatta con effetto cioè per vn matrimonio non ſi minuiſce.*

Si

11 *Si dichiara come e quando ciò camini.*

CAP. X.

Ncorche ſopra ciò i Giuriſti ſi ſiano molto affaticati, dando diuerſe regole, e diſtinzioni, con la ſolita varietà dell' opinioni; Nondimeno pare che queſta ſia vna fatica vana, e per conſeguenza ſi crede che ſia vn' error manifeſto quello dè giudici, ò de conſeglieri, nell' attaccarſi alle dottrine generali, ouero alle deciſioni fatte in alcuni caſi, e con queſte ſtabilire vna regola applicabile ad ogni caſo, poiche realmente queſta ſi dice vna queſtione di fatto più che di legge, la quale non riceue vna regola certa, mà và deciſa col prudente arbitrio del giudice, il quale ſi deue regolare dalle circoſtanze indiuiduali di ciaſcun caſo.

1

Atteſo che ſe bene le regole, ouero le tradizioni comuni ſono, che la taſſa della dote congrua vada regolata dalla qualità, così della donna, come dell' vuomo, e dalla quantità del patrimonio di quello, il quale deue dotare, col riguardo ancora ſe ſia dote ſuſſidiaria, come è quella, la quale ſi caua dal fidecõmiſſo, perche nõ deu'eſſere

2

tanta lautezza, come quella douuta dal padre; Et anche dall'vſo generale del paeſe, e molto più
3 dall vſo particolare di quella caſa, ò fameglia, e particolarmente dal numero de figli; Auendo anche riguardo alla mutazione de tempi, eſſendo riprouata l'opinione di coloro, li quali credono che la taſſa della dote vada regolata dalla taſſa, che la legge hà fatto della legitima douuta alli figli, mentre in vita non ſi dà legitima, mà ſi attende la congruità, la quale per vn comune vſo di parlare è ſolita ſpiegarſi col termine, ò col vocabolo di paraggio, cioè quello che ſia ſolito darſi alle ſue pari.

Tuttauia queſte generalità difficilmente, à pigliarle così in aſtratto ſi poſſono ridurre alla pratica, atteſo che non è poſſibile il pigliare le mi-
4 ſure così giuſte nelli matrimonij, e che in tutti ſi ſcorga vna totale egualità, & vna taſſa vniforme di dote, inſegnando la pratica cotidiana molto frequente, che ad vn'iſteſſo padre conuiene, ſecondo le congiunture, maritare le ſue figlie con inegualità notabile di dote, per la diuerſa qualità de mariti, ouero per la mutazione dello ſtato del padre, ò de parenti; Conforme particolarmente ſi vede alla giornata nella Corte di Roma, la quale forſe più che d'ogn'altra è vn Teatro continuo degli alti baſſi.

Che però la legge ragioneuolmente hà determi-

minato che non abbia il padre, ouero vn altro maggiore, l'obligo di trattare tutte le figlie ò descendenti, con vna totale egualità, nè perche abbia dato più dote ad vna figlia, e meno all'altra, possa questa pretendere supplemento alcuno, bastando che se le sia data la dote cõgrua e di paraggio, secondo il matrimonio che si sia fatto.

E se bene alcuni vanno considerando, che non deue essere in arbitrio del padre, ò di vn'altro dotante, collocando inegualmente la donna con minor dote, esimersi dall'obligo che gli sourasta, 5 e fare questo pregiudizio à quella la quale douea essere più degnamente collocata, conforme le sue pari, per il che vanno dicendo che ciò non ostante le sia douuto il paraggio; Nondimeno ciò si crede vn'error chiaro, mentre basta dare la dote à proporzione del matrimonio, secondo la qualità del marito, restando alla figlia, ò ad altra descendente la ragione della successione, ò della legitima, quãdo questa non sia tolta dallo statuto, douendosi dolere di se stessa, che abbia acconsentito ad vn matrimonio ineguale, mentre questo non si potea fare senza il suo consenso, stante che; per la disposizione de Canoni, e più chiaramente per quella del Concilio di Trento, si gode vna total libertà, nè al padre, ò ad altri maggiori si concede quella forza che gli daua la legge ciuile. Essendo veramente cosa troppo du-

ra, è contraria al gouerno della Republica, che ad vn padre carico de figli non si debba render lecito di liberarsi da questo peso, cō quel minor incomodo che possa nel collocare le sue figlie à persone le quali, ò per l'autorità di esso padre, ò per la nobiltà, ò per altri rispetti si contentano di poca, ò di nessuna dote; Ogni volta che le circostanze del fatto non portino seco vn dolo manifesto del padre, per il quale debba entrare l'officio del giudice per qualche supplezione, ò almeno per i più commodi alimenti in caso d'insufficienza del marito, durante quel matrimonio; Mentre quando quello sia sciolto, e la figlia ne volesse contrarre vn'altro eguale, in tal caso le giouarà la suddetta considerazione, cioè che il mancamento del padre nel primo non le deue pregiudicare, à potere chiedere la dote congrua, e di paraggio per l'altro.

Come anche possono bene stare asieme, chè in alcune donne, ancorche degnamente maritate, la dote di paraggio sia molto minore di quelche sia in altre del medesimo paese, è di egual nobiltà, anzi d'vn'istessa casa, nella quale vi sia la consuetudine dè maggiori, per la disparità de beni di fortuna, ouero per quella del numero dè figli, non douendo esser eguale la dote di quella figlia, la quale sia vnica, ouero che abbia pochi fratelli, ò sorelle, à quella che conuenga all'altra d'vna

fa-

famiglia numeroſa; Potendo anche naſcere l' inegualità dalle fattezze del corpo, ò dalli coſtumi, e dalle doti dell' animo, e da altre accidentali circoſtanze, per le quali conuenga che la dote, in perſone di egual naſcita, ò di condizione, debba eſſer notabilmente ineguale.

Che pero reſta fermo, che ſopra ciò non ſi può dare vna regola certa e generale, poiche quelle generalità che ſi vanno conſiderando dà 6 Giuriſti, più pienamēte accennate nel Teatro, ſono bene conſiderabili, come vna ſcorta per la quale deue caminar il giudice per regolare il ſuo arbitrio, principalmente conſiderando le circoſtanze del fatto, ma non neceſſarie, e preciſe. A

A *Di tutto ciò ſi diſcorre nel diſc. 144. & anche nel diſ. 2. di queſto libro.*

Credono alcuni (con troppo indiſcreto rigore) che la taſſa fatta dal padre, ò da vn' altro maggiore vna volta in occaſione di vn matrimonio, 7 il quale non abbia auuto l' effetto, ouero in qualche diſpoſizione, non ſi poſſa più diminuire; Come per eſempio; Il padre credendo di morire, nel ſuo teſtamento laſcia alle figlie per dote vna certa ſomma, mà dopoi non morendo di quell' infermità le marita, ò le fà monache in vita cō ſomma minore; Ouero, in occaſione di trattare vn matrimonio di ſua ſodisfazione, ſi fanno li capitoli con qualche maggior dote, mà dopoi, non auendo quel matrimonio auuto effetto, ne ſegua vn' altro con dote minore.

Que-

Questa opinione però contiene vn' errore manifesto & vna cosa troppo lontana da ogni ragione, e dall' vso comune, mentre quella è vna destinazione imperfetta, e con vn certo presupposto, il quale poi cessa; Che però non si sà vedere con qual fondamento questa tassa resti inalterabile; Ogni volta che ciò non sia seguito per via di donazione valida e perfetta tra viui, e di sua natura irreuocabile; Atteso che le doti si costituiscono maggiori, ò minori, secondo la qualità dè mariti, & ancora secondo la contingenza de tempi, ouero per quelche portano le opportunità; E particolarmente, quando vn padre di fameglia crede di morire, in tal caso, con moltò giudizio, cerca di stabilire alle figlie qualche dote maggiore di quelche egli gli darebbe in vita, quãdo la sua protezione, ò altra qualità si può dire che sia parte di dote, conforme insegna la pratica cotidiana.

Che però l'assunto legale, che la dote vna volta costituita, non si possa diminuire, quando lo stato del padre non abbia riceuuto alterazione 8 alcuna (mà non già quãdo questa sia seguita, e per la quale puol' esser luogo alla diminuzione, & anche all' aumento) camina quando la dote abbia già auuto il suo effetto per vn matrimonio, il quale dopoi si sia disciolto per morte, ouero per legitimo diuorzio, siche bisogni la nuoua

dote

dote per contrarre vn'altro matrimonio, mà non già quando sia vna semplice destinazione imperfetta, poiche in questo caso, è vn assunto senza ragione alcuna. B

B Nelli disc. 144 e 152.

La tassa dunque vniforme si stima solamente quella, la quale si dà nelle doti delle monache, atteso che si dice congrua quella dote la qual'è solita darsi al monastero, e questa è vniforme, poiche tanto si paga dalla nobile, quanto dall'ignobile, ouero così dalla più ricca, come dalla meno prouista de beni di fortuna; Eccetto quei casi particolari, nei quali per ragione d'essere sopranumeraria, ò terza sorella, ouero corrotta, bisognasse dare la dote duplicata, ò in altro modo maggiore dell'ordinario; Ouero all'incontro che per virtù personali, ò per merito dè maggiori i quali siano stati benefattori, ò fondatori del monastero sia ammessa minore del solito, il che occorre per accidente come vna limitazione della regola, la quale così dispone, in maniera che se la figlia d'vn Principe, ouero di vn signore grande, alla quale, volendosi maritare, conuenisse vna dote di cento, e più mila scudi, elegga di farsi monaca, in tal caso la sua dote congrua, e di paraggio, sarà quella ch'è solita darsi al Monastero, ancorche fusse di scudi mille, e meno.

9

Tuttauia la qualità della persona, nella nobiltà,

ouero nella ricchezza, anche in queſto caſo cagionarà qualche diſuguaglianza, poiche ſe bene quelche ſi puol dare al Monaſtero ſotto nome di dote, deu'eſſere in vna ſomma vniforme per tutte, Nondimeno nelle ſpeſe, & anche in quell'annua vitalizia preſtazione, che ſi ſuole aſſegnare alle monache per l'occorrenze ſtraordinarie, vi ſi ſcorge qualche differenza notabile, mentre altra è l'entrata che ſi dia ad vna monaca di condizione priuata, e di ordinaria fortuna, di quella che ſi dia ad vna monaca ſignora, poiche conforme ſi è più volte accennato di ſopra, queſte ſpeſe, ò entrate reſpettiuamente ſi dicono ancora dote. C

C
Nel detto diſ. 144. e nel 167

10 Quando poi non ſi tratta di nuoua taſſa, ma che ſia dote già altre volte coſtituita con l'effetto del matrimonio, il quale dopoi ſi ſia diſciolto, ſiche per il nuouo matrimonio, ſi tratti di coſtituire vna nuoua dote;In tal caſo,entra ſolamẽte la ragione del dubitare,quãdo ſi tratta di quella dote, la quale ſecondo le diſtinzioni accennate nel capitolo ſeguente,ſi dica profettizia vera, come coſtituita dal padre, in maniera che diſciolto il matrimonio, quella ritorni al medeſimo padre, per via di cõſolidazione dell'antico dominio, e come per vna ſpecie di poſtliminio; Mẽtre quãdo ſia dote la quale ſi dice auuentizia,ò profetizia impropria,in

tal

tal caſo, non entra la ſuddetta queſtione, ſtante che il dominio ſi acquiſta perfettamente alla donna da principio, importando poco, ſe il matrimonio ſi ſciolga, ò ſe ſi voglia maritare di nuouo ò nò. Nel ſuddetto primo caſo dũque, la regola genera-

11 le data dalla legge ſtà riceuuta, che la dote vna volta coſtituita, non ſi poſſa più diminuire; Et all' incontro la figlia per l' altro matrimonio non ne poſſa pretendere l' aumento; Benſi che queſta regola in pratica hà dell' ideale, mentre dipende la deciſione dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, in maniera che non facilmente vi ſi puol dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, poiche la medeſima legge la limita quando vi concorra l' alterazione dello ſtato primiero, in bene, ò in male così nella robba come nella dignità, ò in altre accidentali circoſtane. D

D *Nel diſ. 152.*

Gioua benſi la ſudetta regola acciò che il padre, non concorrendoui giuſta cauſa di mutazione di ſtato, per auarizia, non poſſa deteriorare la condizione della figlia con fare vn matrimonio men degno per cauſa di minor dote; Et all' incontro (come ſi è detto di ſopra) quando il primo fuſſe ſtato men degno con minor dote di quella che importaſſe il paraggio, potrà ben la figlia dire di voler fare il ſecondo matrimonio degno, e di volere la dote di paraggio.

O pure, se auendo la figlia fatto il primo matrimonio degno, & eguale con vna dote di paraggio , e dopoi , senza il consenso del padre facesse vn matrimonio indegno , & ineguale, in tal caso sarebbe vna manifesta irragioneuolezza il volere forzare il padre à darli la prima dote ; Che però realmente tal questione si deue dire piu di fatto che di legge, siche manifesta resta l'inezia di coloro li quali con la sola generalità della sudetta regola , dicono che la dote non si possa diminuire indifferentemente in ogni caso, senza badare alle circostanze de casi come sopra.

Con la medesima inezia vogliono alcuni, che se la figlia per occasione di vn matrimonio carnale degno & eguale, oueramente maggiore, auesse auuto dal padre la dote di paraggio, & anche eccedente, e che dopoi essendosi quello sciolto, elegga di farsi monaca, per il che vi basti vna dote molto inferiore, come occorre particolarmente trà signori e nobili qualificati , che tuttauia il padre resti debitore della prima dote, in maniera che l'eccesso si acquisti al monastero, ouero che resti à libera disposizione della figlia , Mà ciò non hà fondamento alcuno di ragione, bastando che il padre sodisfi al suo obligo di prouedere bene la figlia in quello stato ch'elegge, douendosi tal'assunto intendere nel suddetto caso , che il

do-

dominio della dote si sia da principio perfettamẽte acquistato alla donna, siche sia dote auuentizia con il di più che sopra questa materia della tassa si accenna nel Teatro E, non essendo facile, ne cõgruo il redurre à questa cõpẽdiosa moralizazione tutte le minuzie, e le freddure de Giuristi, le quali cagionerebbero più tosto vna confusione per i non professori.

E *Nelli de ti cis. 144. e 152*

CAPITOLO XI.

Dell'espressa, ò della presunta proua della costituzione della dote; Et in qual nome, oueramente con quali robbe s'intenda fatta, e con qual'animo; E da che dipenda la natura della dote, cioè quando sia auuentizia, e quando profetizia; E degli effetti, che da ciò risultano.

SOMMARIO.

1 *LA dote del primo matrimonio s' intende data per il secondo*

2 *Se l' istesso camini in caso di nullità del primo, ò di diuorzio.*

3 *Del matrimonio putatiuo, e suoi effetti.*

4 *Si dichiara la regola data nel numero primo.*

5 *Se nel secondo matrimonio s' intenda dato in dote anche l' aumento.*

Se

CAP. XI.

1 QVanto alla proua della costituzione della dote, si deue distinguere, trà il primo, & il secondo matrimonio; Attesoche quando si tratti del secondo, il quale si faccia da vna vedoua, dopoi sciolto il primo, per il quale già fù costituita la dote; In tal caso, ancorche non vi concorra la nuoua costituzione, nondimeno vi entra la regola legale, che la prima dote s'intende anche costituita per l'altro, poiche se bene la legge propriamente stabilisce questa regola, nel caso che il matrimonio si disciolga per il diuorzio; Tuttauia comunemente stà riceuuto l'istesso, anche, quando si sciolga per morte dell'vuomo, mentre oggidì trà cattolici, presup-
2 posta la validità del matrimonio, non si può dare il caso di questo diuorzio vero con la libertà di far'altro matrimonio, quando il primo sia già consumato, potendosi con autorità pontificia, la qual'è solita d'interporsi per giuste cause, ciò praticare, quando si tratti di matrimonio rato solamente, il che però occorre molto di raro. A

A
Nel libro 14. nel titolo del matrimonio nel disc. 9.

Può bensì adattarsi quelche si dispone della leg-

ge

ge ciuile nel caſo del diuorzio anche oggidì al caſo, che il primo matrimonio ſi diſciolga per ca-
3 po di nullità, atteſo che ſe bene, ſcouerta, e dichiarata la nullità, ne ſegue che realmente mai vi ſia ſtato il matrimonio vero, e per conſeguenza ne meno vi ſia ſtata la vera dote, ſiche l'vno, e l'altro ſi dice putatiuo; Tuttauia pare che ſi debba dire l'iſteſſo, mentre in molte coſe la dote putatiua dalla legge viene ſtimata come la vera; Anzi l'iſteſſo matrimonio putatiuo, quando ſia di buona fede, e non peccaminoſo, produce molti effetti del matrimonio vero, e particolarmente quello della legitimazione de figli, conforme in occaſione de priuilegij dotali, ſe debbano competere, ò nò alla dote putatiua, ſi diſcorre di ſotto nel capitolo vent vno, & altroue.

Benſi che queſta regola, che la dote del primo matrimonio, ſenz'altra dichiarazione, s' intende
4 coſtituita per il ſecondo à tutti gl' effetti, anche à quello de lucri, importa vna ſemplice preſunzione legale, la quale però ceſſa, quando vi ſia la proua contraria, non ſolamente eſpreſſa, mà anche preſunta, ò congetturale; Et anche s' intende dell' vltimo, ouero del più proſſimo matrimonio à quello di che ſi tratta, non badandoſi alli precedenti; Quando però l' vltimo non fuſſe contratto ſenza dote, perche in tal caſo ſi attenderà quello che ſia l'vltimo con la dote.

Ca-

Cade ancora la queſtione, ſe s' intenda per il ſecondo matrimonio dato anche l' aumento prouenuto da lucri dotali del primo; Et in ciò ſi 5 ſcorge qualche varietà d' opinioni, che però conuiene ſeguitare quella opinione, la quale ſia riceuuta nè tribunali del paeſe doue cada la queſtione; Rare volte però occorre che ciò ſi riduca al ſolo punto di ragione, eſſendo ſolito concorrerui degl' argomenti, e particolarmente quello dell' oſſeruanza, à quali ſi deue deferire, eſſendo queſta vna queſtione più di fatto, e di volontà che di legge, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. B

B *Nel diſ. 151. e nel ſupplemento.*

Quando poi ſi tratti del primo matrimonio, in maniera che non preceda alcuna coſtituzione 6 di dote effettuata, in tal caſo, ancorche alcuni credano che la ſola deſtinazione, che per eſempio ſe ne ſia fatta dal padre ò da altri parenti della donna in teſtamento, ò in altra diſpoſizione, ouero quella che ſi fuſſe fatta in occaſione del trattato di vn' altro matrimonio non effettuato, debba à ciò baſtare; Tuttauia queſta opinione non hà fondamento alcuno probabile, atteſoche la coſtituzione deu' eſſere ſpeciale per quel matrimonio. Giouerà benſi queſta circoſtanza per vn grand' argomento, in maniera che con molta maggior facilità, e con argomenti minori ne riſulti la proua, la quale generalmẽte è neceſſaria.

Non

Non hà però questa proua vna certa forma determinata dalla legge, siche può farsi, per 7 qualunque specie, come in ogn' altro contratto indifferente; Anzi è proua più priuilegiata, e più facile, in maniera che basti anche quella, la quale negli altri contratti non sarebbe totalmente perfetta, che però senza dubbio bastano le presunzioni, e gli argomenti per la verisimilitudine, la quale nasce dall' vso comune. C

C *Nel dis. 150.*

E se bene credono alcuni che questo sia vn priuilegio della dote; Nondimeno è vna credulità erronea, non trouandosi dalla legge dato alla dote tal priuilegio, mà ciò nasce dalla sudetta ragione della verisimilitudine, cioè che se bene si può dare il matrimonio senza la dote, tuttauia per l'vso più comune, e più frequente ciò non è solito, e per conseguenza è vna cosa verisimile, la quale facilmente si presume, che però ogni poca proua basta.

Quali poi siano gli argomenti e le congetture, che bastino, non vi si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, secondo le quali per la qualità delle persone, e delle robbe, e per la diuersità degli vsi dè paesi, in vn caso possono bastare le minori, & in vn altro se ne deuono desiderare maggiori.

Mà se nell' vno, ò nell' altro modo costi della 8 dote già costituita dal dotante alla donna, la quale abbia del suo, in tal caso entrano più questioni,

e particolarmente in quali robbe ſi preſuma data; Ouero quando anche appariſca di quali robbe ſia data, cō che animo ciò ſia ſeguito, e quali effetti ne riſultino; Et in ciò ſi diſtinguono trè ſorte di perſone, cioè, il padre legitimo, e naturale; Gli altri dotanti, li quali ſiano dalla legge, ò dall' vuomo obligati à dotare; Et vn' eſtraneo totale, il quale non abbia obligo alcuno.

Nel padre la legge preſume che abbia promeſſo, e coſtituito la dote del ſuo, ancorche la figlia aueſſe robbe proprie amminiſtrate dal medeſimo padre, come per il più ſono le robbe della madre già morta, e ciò per la ragione che il padre ſia obligato à dotare la figlia ãcorche ſia ricca, e prouiſta; E ſe bene queſta ragione non hà molto del probabile, conforme di ſopra ſi è diſcorſo, tuttauia perche ſtà comunemente riceuuta, biſōgna attenderla.

Anzi viene ampliata con qualche indiſcrezione, cioè, che quando anche il padre ſi dichiari di dare la dote, così delle robbe ſue, come di quelle della madre, e dell' altre proprie della figlia, tuttauia, ciò ſi debba intendere ſolamente in quel di più ch' eccedeſſe la dote congrua, alla quale egli ſia obligato, ſiche, ſe la ſomma data corriſpondeſſe alla dote da lui douuta di paraggio, in tal caſo queſta eſpreſſione ſi debba auere per non fatta;

Que-

Queſt' aſſunto però ſi crede che abbia poco del probabile, parendo repugnante ad ogni legge poſitiua, e naturale, che nelli cõtratti, e negli altri atti volontarij, debba vno reſtar obligato più di quelche abbia auuto in animo di fare; Che però l'obligazione della legge potrà ben' oprare, che la figlia abbia l'azione à chiedere il di più, quando il padre le abbia voluto dare meno di quello à che era tenuto, mà non già che, dichiarando egli l'animo ſuo, queſto debba eſſere in contrario; E per conſeguenza trattandoſi di queſtione di volontà, ſi debba queſta principalmente attendere, non ſolamente quando ſia chiara, & eſpreſſa, mà anche quando ſia preſunta, perche lo porti la veriſimilitudine, e particolarmente quando ſi tratti di perſone idiote, le quali non auẽdo riguardo à queſte ſottigliezze ò cabale legali, credono di dotare le figlie parte con le robbe loro, e parte con quelle delle medeſime, non auendo mai animo di obligarſi all'vna, & all'altra, ſiche ſi deue attendere la ſoſtanza di queſta volontà, ſenza ſtare ſu la formalità delle parole, oueramente delle regole generali della legge, & alle ſottigliezze d'alcuni Giuriſti. D

D *Nelli diſ. 29. e ſeguenti. e 153. & 154. & in altri iui accennati.*

Negli altri dotanti, i quali abbiano l'obligo ſuſſidiario; La regola ſtà in contrario, cioè che quando eſpreſſamente non dicano di dotare del proprio, s'intenda che ciò facciano come per vna

ſpecie di amminiſtratori della donna, in nome, e delle robbe della quale la dote s' intenda coſtituita, ancorche il dotante non abbia titolo alcuno di amminiſtrazione, mà che faccia l' atto per vna certa legge di conuenienza, cioè che non ſtãdo bene, che la ſpoſa per ſe ſteſſa tratti col futuro ſpoſo, lo faccia egli, mentre in dubbio non ſi deue preſumere la donazione, e che ſi ſia voluto dotare del proprio quella donna, la quale già ſia prouiſta del ſuo, Siche quando anche il dotante ſi obligaſſe in nome proprio, ouero che de fatto deſſe denari, ò robbe, che non fuſſero della donna, mà proprie (come alle volte occorre per la dote delle monacande) perche la zitella aurà de beni ſtabili, e per la dote vi biſogna il depoſito del denaro contante, conforme li decreti della Sacra Congregazione; In tal caſo, quando non vi ſiano argomenti della volontà di donare, ſi preſume che ciò ſi ſia fatto per maggior ſicurezza del marito, come per vna ſpecie di ſicurtà; Ouero che ſi ſia dato quel denaro per rimborſarſene da i beni della donna, ò per computarlo in quello che il dotante à lei doueа.

Et in ſomma, ancorche li Giuriſti in queſta materia s' intrichino molto con varie diſtinzioni, e conſiderazioni, e con non poca varietà d' opinioni frà loro, conforme ſi accenna più diſtintamente nel Teatro, in maniera che cagionerebbe confu-

fusione, il referire il tutto; Nondimeno questa è parimente vna questione più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza non vi si può dare vna regola generale applicabile ad ogni caso, douendo la decisione esser regolata dalle circostanze del fatto, dalle quali conuiene cauare la sostanza della verisimile volontà senza badare alle sottigliezze ò all'inezie de leggisti. E

E *Nell' istessi disc. 28. con più seguenti e 153. e 154.*

L'istesso camina sopra l'altra questione, quando per esempio, vn auo, ò vn' auia dota la nepote, in riguardo del figlio, e respettiuamente del 9 padre della dotata, se ciò s'intenda fatto in riguardo del proprio padre in maniera che se gli debba imputare nella sua legitima, ouero se debba entrare l'imputazione, ò la collazione pregiudiziale alla medesima dotata nella successione del dotante, dipendendo il tutto dalla qualità del fatto, e se la dote sia data con quest'animo, conforme in dubbio si presume, ouero con animo di donarla per merito, ò per affezione personale come se fusse vn estraneo; Che però in occorrenza bisognarà ricorrere alli professori, & à quelche se ne dice nel Teatro, non essendo materia facilmente moralizabile per la capacità de non professori. F

F *Nell' istessi dis. 29. 153. e 154*

Quindi nasce il conoscere la natura, ò la qualità della dote, se sia profetizia ouero auuentizia, 10 poiche auuentizia generalmente si dice, ogni e qualunque dote, la quale non abbia natura di

pro-

profettizia vera, da chiunque, e da qualsiuoglia beni sia costituita; E la profettizia è quella la quale consiste nella dote data dal padre, ò dall' auo paterno immediato, il quale perciò occupi il luogo di padre, ancorche mancasse il requisito della patria potestà, senza la quale non si dà il peculio profettizio nelli figli maschi, & anche nelle femine fuori della dote, nella quale si scorge questa specialità, che si dice dote profettizia quella che si dia dal padre, anche quando la figlia non sia sotto la sua potestà; Ogni volta però che non si sia cõstituita la dote per via di donazione perfetta, e valida, poiche in tal caso muta natura, e diuenta auuentizia, ouero come altri dicono profettizia impropria che vol dire l' istesso.

O pure quando il padre dotando la figlia, riportasse dalla medesima à suo fauore, ò di altro, à sua contemplazione, la solita renunzia dell' eredità, e delle successioni, e di altre ragioni, le quali gli spettino, ò che in auenire gli possano spettare, poiche in tal caso la donna si dice dotata con le robbe proprie, mẽtre queloche se le dà, viene stimato vn prezzo, ouero vn premio delle successioni, e delle ragioni renunziate. G

G *Nel detto disc. 154. & anche nel supplemento.*

Bensi che ciò và inteso, quando siano ragioni, o speranze tali, che quello che si dia, si possa dire vn prezzo condegno, & equiualente; Mà non già quan-

quando sia renunzia fatta per vna certa vsanza, particolarmente secondo l'vso d'Italia, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. H

H
Ne luoghi sudetti.

Gli effetti dell'essere profettizia sono molti, e 11 particolarmente è quello della reuersione al padre con la consolidazione nel suo patrimonio, con la totale proibizione della figlia di poterne disporre, conforme se ne discorre di sotto nel capit. 22.

I
Nelli dis. 28. e 154.

Quando poi la promessa della dote si faccia 12 dall'erede del padre, ò di altro obligato à dotare, in tal caso entra il dubbio, se s'intenda obligato del proprio, in maniera che non gli suffraghi il beneficio dell'inuentaro; Et in ciò non si può dare vna regola certa e generale, attesoche la decisione dipende dalle circostanze del fatto, conforme le distinzioni accennate nel Teatro. I

L'istesso si dice circa le promesse, le quali si facciano dalli tutori, e da curatori, ò procuratori, e simili, dipendendo parimente il tutto dalla qualità della promissione, e da altre circostanze, dalle quali si deue argomentare quale veramente sia stata la volontà del promittente, mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diffonderuisi. K

K
In detto disc. 154.

CA-

CAPITOLO XII.

Quando la dote si dica di specie, ò uero di quantità, e se le robbe si siano date stimate, ò inestimate, e degli effetti che da ciò risultano.

SOMMARIO.

1 *Degli effetti che risultano dall' esser date le robbe estimate.*
2 *Come si conosca quando sia specie, ò quantità.*
3 *La dote si può trasmettere da specie à quantità, ò da quantità à specie, e che cosa per ciò si ricerchi.*
4 *Degli effetti che da ciò risultano.*
5 *Di qual colpa sia tenuto il marito nelli beni dotali.*
6 *Se e qual sorte di dominio ò possesso abbia il marito nelli fondi dotali.*

CA-

CAP. XII.

1 QVesto è vno di quei punti, che nella materia dotale si sogliono più frequentemente disputare nel foro, per gli effetti notabili, che da esso risultano, e particolarmente circa l'aumento, ò la diminuzione, la quale occorresse nelle robbe date in dote; Atteso che, quando siano date come specie inestimata, in tal caso, il dominio resta in potere della donna, e per conseguenza della medesima sarà ogni aumento, ò diminuzione, che apportasse il caso; Et all'incontro, quando la dote cõsiste in quantità, in maniera che le robbe siano date estimate, l'effetto suddetto dell'aumento, ò della diminuzione ridonderà in utile, ò respettiuamente in danno del marito; Per quella ragione, che in questo caso si finge, che il marito come vn terzo abbia comprato dalla donna, ouero dal dotante le robbe date in dote per vn certo prezzo, il quale immediatamente se gli sia dato con vn diuerso titolo di marito, in pagamento del credito dotale, il quale consiste in quantità; E per l'istessa ragione risultano gli altri effetti, de quali si discorre nel

capitolo ſeguente, ſopra la proibizione di dare in dote alcuni beni proibiti di alienare, ouero ſopra l'inabilità della donna, ò di altro dotante, d'alienare i ſuoi beni ſenza certe ſolennità, conforme nel ſudetto capitolo ſeguente ſi accenna.

Per conoſcer dunque, quando la dote ſi ſia coſtituita nell'vna, ouero nell'altra maniera, i Giuriſti non poco s'intricano con gran varieta d'opinioni, e con molte regole, e diſtinzioni, quaſi che fuſſe vn mero articolo legale, ſiche conuenga d'eſaminare quale ſia la più vera opinione, conforme più diffuſamente ſi accenna nel Teatro, nel quale ſi referiſcono diuerſe opinioni & anche le regole, e le diſtinzioni che ſoprà ciò ſi danno, delle quali parimente non è facile ſenza qualche confuſione diſcorrere diſtintamente, e per minuto.

3

Si crede però, che queſta ſia vna fatica inutile, la quale non ſerue ad altro, che à confondere il Mondo, & à riempirlo d'equiuoci, ſiche vi ſi ſcorga vna delle ſolite inezie de legulei, mentre in effetto queſta è vna queſtione più di fatto, e di volontà, che di legge, e per conſeguenza ſi crede che ſia vn manifeſto errore il volere con le maſſime e con le diſtinzioni generali date dà Dottori ſtabilirui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, eſſendo più vero che dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, anche per via di preſunzioni e di argomenti, ſi deue cercare di

ca-

cauare quale ſia ſtata la veriſimile volontà delle Parti; Che però quelle regole generali, le quali ſopra ciò ſi dãno; E particolarmẽte ſopra la forma delle parole, e ſe la coſtituzione della dote cominci dalle quantità, ouero dalle robbe; O pure ſe ſi dica per fondo dotale, ò nò, con altre ſimili ſolite freddure, ſi debbano bene auer' in conſiderazione per vna certa ſcorta, ò lume, col quale ſi deue regolare l' arbitrio del giudice, all' effetto di peſare la releuanza degl' argomenti, e delle congetture, che ſi portano da vna parte, e dall' altra, ſiche in dubbio la bilancia debba traboccare à quella parte, alla quale aſſiſtano queſte generalità; Mà non già che in loro ſi poſſa fare vn certo, e determinato fondamento, ouero che con le deciſioni e con le dottrine, le quali parlano di alcuni caſi particolari, ſi debba caminare alla cieca per decidere ogni altro caſo, ſenza badare alla diuerſità, la quale per piccola che ſia fà diuerſificare di gran lunga la diſpoſizione legale. A

A *Di tutto ciò ſi tratta nelli diſc. 55. e ſeguenti e 158. di queſto tit.*

3 E perche la legge non proibiſce la mutazione della qualità della dote, anche durante il matrimonio, cioè che ſe da principio ſia ſtata coſtituita in quantità, ſi poſſa conuertire in ſpecie, ouero all' incontro da ſpecie in quantità, quando però vi concorrano il conſenſo, e l' vtilità della donna; Quindi li Dottori ſi vanno diffondendo molto con la ſolita varietà delle opinioni ſe, e quando ta-

le innouazione,ò trasmutazione s' intenda fatta ò nò;Mà pariméte essendo vna questione più di fatto,e di volontà, che di legge, non vi si può dare vna regola certa, e generale, siche si stima errore il volere ciò stabilire con le proposizioni generali, bisognando vedere quale veramente sia la volontà delle Parti;Atteso che quando questa sarà chiarà, entrerà l' ispezione dell' vtilità, e quando sia dubbia, giouarà molto vedere, se l'atto sia vtile alla donna, ò nò, per la regola che la volontà deu' essere misurata dalla potestà, mentre più facilmente si presume fatto quello che si potea, e ch' era espediente di fare, che all' incontro non si presume quando l' atto si possa dire in qualche modo mal fatto. B

B *Nell' istesso disc. 154. & in altri accennati.*

Quando dunque, nell' vno, ouero nell' altro modo,si sia già stabilito, che la dote consistà in 4 specie, quindi risulta l'accennato effetto, cioè che il dominio sia della donna per ogni caso di vtile, e di danno, il quale nasca dal caso,in maniera che non vi sia la colpa del marito, il quale per alcuni effetti viene stimato dalla legge padrone, e possessore delle medesime robbe con vn certo dominio, che da alcuni si dice vtile, e da altri subalterno, per la percezione de frutti, e degli emolumenti, così borsali, come onorifici e preminenziali; Mà nel resto, attendendo la sostanza delle cose, và regolato come vna specie di

am-

amministratore legale, ouero di vsufruttuario, 5 quanto all'obligo di coltiuare, e di amministrare bene le robbe da diligente padre di fameglia, e di esser tenuto d'ogni deteriorazione colposa, della quale il legale amministratore sia tenuto, il che dipende dalla qualità del fatto; Che però, se bene li Giuristi, e particolarmente li scolastici, dalli quali sogliono copiare alcuni pratici, vanno 6 disputando diuerse questioni, se e qual sorte di dominio, ò di possesso sia quello del marito; Nondimeno queste sono questioni ben lodeuoli per le scuole, per esercitare l'ingegno de giouani, mà per il foro si deue dire che abbiano dell'ideale, e che seruano più tosto à cōfondere l'intelletto delle persone di poca capacità. C

C *Nell' istessi luoghi.*

CAPITOLO XIII.

Se la dote abbia priuileggio alcuno in quelle robbe, le quali regolarmente non ſiano in libero commercio; Come per eſempio ſono, li feudi, e li beni giuriſdizionali, ouero gli enfiteotici, e coſe ſimili; Come anche, ſe ſia priuilegiata circa le perſone, le quali per altro foſſero proibite d'alienare, ò di contrarre ſenza certe ſolennità; Come per eſempio ſono, i minori, e le donne, e ſimili.

SOMMARIO.

1 *SE la dote ſia priuilegiata che li minori, ò le donne poſſano contrarre ſenza la ſolennità.*

2 *Nelle donne camina il priuilegio anche ſe ſia per cauſa volontaria.*

Nelli

CAP. XIII.

1 Istinguendo la proibizione personale dalla reale; Per quello che spetta alla prima; Ancorche trà li Giuristi si scorga la solita varietà delle opinioni, sopra questo punto se li minori, e le donne, ò altre persone, le quali per legge comune, ò municipale siano proibite alienare, ò di fare altri contratti senza certe solennità, possano, ciò non ostante, validamente alienare, ò contrarre per causa di dote, la quale per ciò abbia qualche particolar priuilegio; Tuttauia, secondo l'opinione oggidì più riceuuta in pratica dà tribunali, pare che si debba caminare con la distinzione, che se si ttatta di donne maggiori, le quali dalla legge comune non sono proibite di fare le alienazioni, e gli altri contratti, eccetto il caso del Velleiano, e l'altro nel quale la donna resti indotata, siche la proibizione nasca dallo statuto, ò da altra legge municipale; Et in tal caso non abbracci il caso della dote, la quale generalmente annulla quei contratti, per i quali la donna resti indotata, conforme si discorre di sotto, doue si tratta dell'alienazione della dote.

Et

Et ancorche alcuni vadano diſtinguendo, che ciò ſi deue intendere, quando la donna ſia obliga-
2 ta dotare, e non quando fuſſe vn' atto meramente volontario; Nondimeno queſta diſtinzione non è riceuuta, mà indiſtintamente l' atto è valido, ancorche ſia per cauſa volontaria; Purche però ſia veramente per cauſa di dote, la quale ſia principale e finale, non già quando queſta cauſa fuſſe vagamente narrata con altre cauſe, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. A

A *Nelli diſc. 16. e ſeguenti.*

Quando poi ſi tratta di minori, rare volte ſi dà il caſo che di ciò conuenga diſputare, nelli termini della legge comune, per defetto del decreto del giudice, ò di altre ſolennità da quella deſiderate, attеſo che per ordinario, quaſi in tutti li
3 contratti, è ſolito metterſi oggidì il giuramento, il quale fà ceſſare la diſpoſizione della legge ciuile; Che però le difficoltà ſi reſtringono al caſo che vi ſia lo ſtatuto particolare, il quale annulli il contratto fatto dal minore ſenza le ſolennità, non oſtante il giuramento, perche ſi ſia tolto direttamente cō l' autorità Apoſtolica, ouero ſi ſia tolto indirettamente in quel modo che ſi puol fare anche dalle leggi laicali, con togliere la fede alla ſcrittura, ouero con dichiarare l' atto doloſo, ò meticoloſo conforme ſi diſcorre nel libro 7. dell'Alienazioni, e de contratti proibiti.

In questo caso dũque, entra la sopradetta distinzione, trà la causa necessaria, e la volontaria, cioè che quando il minore aliena, oueramẽte si obliga per quella dote, alla quale sia obligato, in tal caso, non si ricerchino altre solennità; Mà non già quando sia per causa volontaria, poiche in questo caso la dote non hà priuilegio alcuno, mentre nel caso antecedente della causa necessaria, la validità dell'atto nõ risulta dal priuilegio della dote, mà dalla causa necessaria, per la quale tal'atto si faccia, e per conseguenza non è vn'priuilegio, mà è vna ragione.

E tuttauia, anche in caso che la causa sia necessaria, caminerà senza difficoltà la validità dell'atto, quando la necessità si verifichi in genere, & in specie, & in tutte le parti; Come per esempio occorre quando il minore costituisce alla sorella, ò ad vn' altra donna, quella dote, la quale si sia ordinata dal padre, ò da vn'altro suo autore, ouero che si sia stabilita dal giudice, senza alterazione alcuna; Mà non già quando vi concorra la causa generale, ò in astratto, e che la causa volontaria, ouero la lesione vi possa essere nella tassa ouero nel modo, potendosi ben dare il caso che vn minore sia dalla legge, ò dal testatore forzato à dotare di paraggio la sorella, e nondimeno che le dia vna dote eccessiua; Ouero che per quella ancorche cõgrua le dia à minor prezzo delle robbe

4

qua-

qualificate con ſuo pregiudizio ; O pure che ſi mettano patti pregiudiziali, ò che ſi traſcurino patti fauoreuoli, li quali ſiano ſoliti metterſi dalli prudenti padri di fameglia; Che però anche l'atto neceſſario, in queſte parti alteratiue, & accidentali può auere la natura, ouero la qualità del volontario : E per conſeguenza non vi ſi può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo dipendendo la deciſione dalle circoſtanze del fatto di ciaſcun caſo particolare.

Camina ciò, quando ſi tratta di vn minore, il quale faccia l'alienazione, ò l'obligo per dotare 5 vn' altro; Non gia quando ſi tratta della donna minore, la quale doti ſe ſteſſa, mentre in queſto caſo regolarmente l'atto ſi ſtima giuſto, e neceſſario, quando le ſtraordinarie circoſtanze del fatto non portino ſeco l'inganno, ouero la leſione conſiderabile.

Si limita però queſta regola (oltre il detto caſo della leſione conſiderabile) in due altri caſi; Vno cioè, circa i patti, li quali ſi facciano à fauore del marito ſopra il lucro della dote, in tutto, ò in parte; E l'altro quando le robbe ſtabili, ouero anche le mobili atte alla conſeruazione, e che non fuſſe eſpediente d' alienare, ſi fuſſero date in dote eſtimate, con quella vera ſtima, la quale (conforme di ſopra ſi è accennato) contiene ſotto di ſe vn' implicito contratto di compra, e di vendita,

come se trà estranei, siche la dote consista nel prezzo, mentre questa implicita vendita, ò alienazione si dice vn' atto volontario fuori della causa della dote; Quando però non vi concorra vna gran buona fede, la quale mostri, che ciò si sia fatto per maggior vtile della donna, e per ragione di buon gouerno, douendosi principalmente badare al fine, ouero all' effetto considerato dalla legge comune ò dalla municipale, e non alla sola formalità delle parole.

Se poi si tratta del minore, il quale, pigliando moglie, riceua la dote, & in questo caso la regola 6 assiste alla validità dell'atto, come ragioneuole, e necessario; Da limitarsi parimente quando vi concorra la lesione considerabile, secondo le circostanze del fatto, in maniera che si possa dire, ò nò che anche senza l'obligo espresso, vi entri l'obligo legale, come connaturale, ouero consecutiuo dell' atto. B

B *Nelli disc. 27. & anche nelli disc. 16. e seguenti.*

Non si discorre di quell' inabilità personale la quale non nasce dalla legge positiua, comune, ò 7 municipale, ma nasce dalla natura, com' è quella dè pupilli, ò de pazzi, ò de stolidi, e simili, atteso che non si dà priuileggio non solamente della dote, mà ne meno della Chiesa, ouero della causa pia, che possa supplire questa imperfezione; Che però quando il caso portasse che si fusse fatto quel che veramente si douea fare, in tal caso

quel-

quello il quale aurà riceuuto la dote, la quale era douuta, potrà ben difenderſi, non già per la validità dell'atto fatto da quella perſona inabile, mà per quella ragione, per la quale ſi potea implorare l'officio del giudice, acciò ſi faceſſe, quando anche non ſi fuſſe fatto, così sfuggendo i circuiti vani & inutili.

Per quello poi che ſpetta all'altra ſpecie di proibizione reale; Ciò ſi reſtringe à cinque ſpecie di proibizioni, come più frequenti, con le quali ſi poſſono regolare l'altre; La prima cioè de beni ſoggetti à fidecommiſſo, ò maggioraſco; La ſeconda de beni feudali; La terza de beni allodiali, e giuriſdizionali nello Stato eccleſiaſtico; La quarta de beni enfiteotici, ò liuellarij; E la quinta di quella proibizione, ò incapacità, la quale per alcune leggi particolari, in molte parti d'Italia ſi hà nelli foraſtieri.

8

Della prima ſpecie de beni fidecommiſſarij ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo quinto, in occaſione della dote da coſtituirſi, e ſi diſcorrerà di ſotto nel capitolo vigeſimo, in occaſione della dote da reſtituirſi.

Quanto alla ſeconda ſpecie delli feudi, ſe ſi poſſano dare in dote, eſſendoſene gia diſcorſo nel libro primo de feudi, ſi potrà però iui vedere per non ripetere più volte l'iſteſſe coſe.

9

Et ancorche in occaſione di trattare de feudi,

li

li quali si diano in dote, i Dottori vadano assumẽ-
10 do delle questioni più alte sopra li Regni, e li prin-
cipati, se si possano dare in dote tutti, ouero in
parte, e se per tale effetto si possa, ò nò dismem-
brare il principato, con dare in dote qualche Cit-
tà, ò prouincia anche nell' alto dominio, e nella
souranità; E se il marito di vna Regina, ò di vna
Principessa sourana, diuenti Rè, ò Principe, ò
nò; Tuttauia queste materie spettano più al po-
litico, che al legale, e per il più si decidono più con
la forza che con la ragione, attesoche li Principi
sourani poca soggezione professano alle leggi po-
sitiue, cõforme si è discorso nel Proemio; Che però
stando queste cose poco bene in bocca de leggisti,
ãche in quell'opere, le quali siano composte in for-
ma scientifica per li soli professori, molto meno so-
no proporzionate à quest' opera così moralizata
per la capacità de non professori, siche per questi
rispetti, e per gli altri accennati nel libro terzo nel
titolo della giurisdizione, si lasciano sotto la pen-
na, accennandosene qualche cosa, più per galan-
teria, che per altro nel Teatro. C

C
Nel disc. 20. del lib. primo de feudi e nel dis. 146. di questo tit.

Nella terza specie de beni allodiali giurisdizio-
nali, de quali si discorre nel sudetto libro 1. de
11 feudi, non si troua proibizione nel corpo della
legge, mà quella suol nascere dalle leggi parti-
colari, conforme insegna la pratica nel dominio
temporale della Chiesa, il quale si dice lo Stato Ec-
cle-

clesiastico immediato, à differenza di quello Stato mediato, il quale sia posseduto per altri Principi in feudo regale di dignità con ragione di principato; Et in ciò non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore di esse leggi, se abbraccino, ò nò il caso della dote, conforme porta la pratica; Mentre nello Stato ecclesiastico, le bolle più antiche non l'abbracciauano, e le moderne l'abbracciano. D

D *Nel dis. 146. di questo tit.*

Nella quarta specie de beni enfiteotici; Pre- 12 supposto che siano di tal natura che non si possano alienare senza il consenso del padrone diretto, entrano quell'istesse regole, e distinzioni, le quali sono accennate nel sudetto libro primo de feudi, se e quando i feudi si possano dare in dote, ò nò, entrandoui l'istesse ragioni. E

E *Se ne tratta nel disc. 147. di questo tit.*

E finalmente quanto all'vltima specie dell'incapacità de forastieri, non nascendo questa proibizione da legge comune, mà da legge par- 13 ticolare, si deue deferire al loro tenore, oueramente à quell'interpretazione, che se le sia data dai Tribunali del medesimo principato, ò luogo, che però non vi si puol dare vna regola certa, e generale; Siche in occorrenza si dourà vedere quelche se ne discorre nel Teatro. F

F *Se ne parla nel disc. 149. di questo tit.*

14 E dell'vsufrutto, come anche degli officij, e delle ragioni vitalizie si è discorso di sopra, & anche se ne tratta nel sudetto Teatro. G

G *Nel dis. 148. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO XIV.

Della dote inofficiosa; Et anche della simolata; E della fraudolenta; E dell'eccessiua.

SOMMARIO.

1 *DElla dote simulata à pompa.*
2 *Della dote inofficiosa.*
3 *Quando si possa esercitare l'azione della dote inofficiosa.*
4 *Qual tempo si debba attendere nel regolare l'inofficiosità.*
5 *Della dote eccessiua.*
6 *Della fraudolenta, e nel concorso dè creditori del dotante.*

CA-

CAP. XIV.

'Vſo delle doti ſimolate, oueramente à pompa, è molto frequente, non già ſopra tutta la dote, mà in qualche parte, per mantenere in tal maniera il decoro, ò per dir meglio la vanità, & il fumo che oggidì pare che ſia il maggior pabolo del genere vmano, dal quale il fumo vien ſtimato più che l'arroſto, cioè che nell' iſtromento, ò in altra ſcrittura dotale ſi preſupponga vna dote maggiore di quel che in effetto ſia, e ſopra di ciò ſi fà vna ſcrittura à parte, oueramente in voce ſe ne ſuole fare la dichiarazione.

Sopra queſta materia non cade diſputa alcuna di legge, mà è tutta di fatto, cioè ſopra la proua, ſe e quando queſta baſti, ò nò, eſſendo coſa indubitata, che quando vi ſia la proua ſufficiente, ſi deue attendere la verità, e non la ſimolazione; Che però non ſi può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto, e particolarmente, ſe tal conuenzione ſi ſia veramente fatta da principio, prima che alla donna ſi acquiſtaſſe ragione in tutta la dote già coſtituita, ouero che ſi ſia fatta dopoi,

mentre in questo secondo caso, le conuenzioni fatte trà il dotante, & il marito, non possono pregiudicare alla donna, ne toglierli quel che già se le sia acquistato.

Come ancora circa la qualità della proua, se e quando sia sufficiente ò nò, e ciò resta incapace di vna regola certa, e generale, attesoche in vn caso per le sue particolari circostanze, alcune proue ancorche imperfette, basteranno, e nell' altro, le medesime, & altre molto maggiori non saranno sufficienti, dipendendo il tutto in gran parte dalla verisimilitudine, ò inuerisimilitudine, la quale và regolata dalla qualità delle persone, e dall' vso del paese, e dall' altre circostanze particolari, siche le regole generali, le quali in ciò si danno da Giuristi seruono solamente al giudice per vna certa regola, ò scorta per potere ben regolare il suo arbitrio. A

A *Nelli discorsi 24. & 156. di questo titolo.*

La dote inofficiosa è quella, laquale indiscretamente, e con poca prudenza sopra le proprie forze sia costituita ad vna figlia, ouero ad vn'altra persona in pregiudizio della legitima, ò respettiuamente della dote douuta à gli altri figli maschi, ò femine.

Questa inofficiosità si distingue da Giuristi in due specie; Vna delle quali non sia dolosa, mà solamente cagioni il sudetto effetto pregiudiziale agli altri figli, che però si dice inofficiosa di robba, ouero

ouero d'effetto; E l'altra la quale ſia doloſa anche di conſeglio.

La differenza trà queſte due ſpecie conſiſte, che queſta ſeconda annulla l'atto in tutto, e la prima non l'annulla, mà ſolamente lo riforma, cioè, che fingendoſi che le robbe date in dote ſiano tuttauia nel patrimonio del dotante, ſi calcolano per coſtituire la legitima agli altri figli; Cauandoſi però dall' altre robbe ſe baſtano, e non baſtando in ſuſſidio ſi caua dalla medeſima dote, la quale in tal maniera viene diminuita; E queſta ſeconda ſpecie è quella, la quale più frequentemente viene praticata, eſſendo molto raro, e difficile il verificare la prima.

In queſto caſo dunque di quell' inofficioſità, la quale ſi dice del ſolo effetto, ſenza il mal conſeglio, cadono molte queſtioni, e particolarmente in che tempo queſt'azione ſi poſſa eſercitare; 3 Et ancorche non manchi la ſolita varietà dell'opinioni; Tuttauia la più comune è quella che non ſi poſſa eſercitare, ſe non doppo la morte del padre, ò dell'altro aſcendente.

Alcuni particolarmente gli antichi credono, che nè anche doppo la morte del padre dotante ſi poſſa eſercitare queſt'azione finche dura quel matrimonio, per il pregiudizio del marito, per la ragione, che à riſpetto del marito la dote contiene vn contratto oneroſo, e correſpettiuo; Mà

tal'opinione oggidì trà moderni viene comunemente riprouata, ſi che da i Tribunali ſi camina con la contraria, cioè che anche durante il matrimonio, ſubito morto il padre, ò l'altro aſcendente, queſt'azione ſi poſſa eſercitare.

Anzi quando ſi tratti dell'altre figlie femine, lequali diuentano nubili, in tal caſo è molto probabile, & ogni ragione lo richiede, che poſſano le altre figlie da marito, con la medeſima azione dimãdare d'eſſer dotate prima, anche in vita del padre, ò dell'altro aſcendente, non eſſendo di douere che con pregiudizio della loro oneſtà, ſiano forzate ad aſpettare la morte del padre, la quale può andare molto alla lunga.

Si diſputa ancora trà Dottori ſe e qual tempo ſi debba attendere per regolare queſt'inofficioſità, cioè ſe quello della dotazione, ouero l'altro della morte del dotante; Et ancorche alcuni tengano la prima parte; Nondimeno per più vera ſtà riceuuta la ſeconda, conforme più pienamente ſi diſcorre nel Teatro. B

B *Nel diſ. 156. & anche nel diſc. 66.*

4

Cade anche ſopra queſta materia d'inofficioſità vn caſo curioſo, e non facile ad eſſer poſto in compẽdio per la capacità d'ogniuno, cioè quando concorrano li creditori del padre, e gli altri figli ſopra quello che per via d'inofficioſità ſi dia alla figlia, ouero ad vn'altra donna dotata, contro la quale li creditori non aueſſero azione per eſſere debi-

debiti fatti doppo, cadendoui alcune sottili considerazioni le quali à non professori forse cagionerebbono qualche confusione, ò pure che sarebbe souerchia digressione il diffonderuisi, che però in occorrenza si potrà vedere quel che se ne dice nel Teatro. C

C *Nel detto dis. 66.*

Quanto alla dote eccessiua, ouero lesiua, non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, attesoche nella dote
5 non vi è cosa specialmente prouista, mà si cammina con le regole generali, secondo le quali, così nella dote, come nella donazione, non cade la lesione, quando per ragione della minor età, ouero d'altro difetto naturale, ò per inganno, ò per altro accidente non entri la rescissione, ò la nullità dell'atto con i termini generali adattabili alla donazione; Che però questi termini d'eccessiuità cadono quando il dotante sia minore, ouero quando vi siano le leggi moderatorie, delle quali si tratta di sopra nel capitolo secondo; Ben sì che regolarmente questa eccezione non si stima sufficiente à ritardare il pagamento della dote. D

D *Nelli discorsi 65. & 156.*

Si dà ancora la dote fraudolenta in due maiere; Vna cioè, quando con verità si dia la dote à quella, laquale il dotante auesse obligo di dotare, nelle robbe litigiose; E l'altra quando si dotasse in pregiudizio de creditori.

Del

Del primo caſo rare volte occorre trattare; e quello riguarda più toſto l'ordine del giudizio, che la ſoſtanza dell'atto, dipendendo anche la deciſione dalle circoſtanze del fatto, con le quali ſi limiti la regola, che à fauore della dote ſi eſcluda il vizio del litigioſo E; Che però le maggiori diſpute cadono nell'altro caſo della fraude de' creditori; Et in tal caſo entra la diſtinzione trà i creditori, li quali abbiano già l'ipoteca conuenzionale, ò legale in tempo della coſtituzione della dote; E gli altri, i quali non l'abbiano, ſiche ſiano creditori nella ſola azione perſonale, che da Giuriſti ſi chiamano chirografarij; Atteſoche à gl' ipotecarij non può tal'atto pregiudicare, ſpettando loro l'azione à drittura ſopra le robbe contro ogni terzo poſſeſſore, anche per cauſa oneroſa, e correſpettiua, e per conſeguenza anche contro il marito.

E *Nel detto diſ. 156. di queſto titolo, & anche nel diſc. 40. nel titolo de giudizij.*

Mà nell'altro caſo ſi diſtingue, che, ò ſi tratta contro la donna dotata in ſuo pregiudizio, & in tal caſo quei creditori, liquali vi erano già in tempo della dotazione, ſiano à lei poziori, mentre la dōna nella dote viene ſtimata, come vna donataria, che tratta di lucro; Oueramente ſi tratta in pregiudizio del marito, & in tal caſo ſarà migliore la cōdizione di queſto, mentre egli hà l'ipoteca legale, e tratta della cauſa oneroſa; E maggiormente quando poſſedeſſe le robbe, mentre contro

tro di lui come terzo, non è esercibile quell'azione, laquale spetta à questa sorte di creditori; Ogni volta però che il marito non sia conscio, e partecipe della fraude, nel qual caso, anche contro di lui la legge prouede à i creditori; Bensì che quando li creditori abbiano azione contro la donna, e non contro il marito, potranno fare eseguire, e subastare i beni, riseruando le ragioni del marito durante il matrimonio per i frutti, e per il lucro, quando questo sia correspettiuo, e tale, che venga stimato anche douuto per causa onerosa, conforme di ciò più distintamente si discorre nel Teatro, F nel quale si accennano altre minuzie, che sono solite disputarsi in questa materia di dote inofficiosa, ouero fraudolenta, ò simulata. G

F Nelli d. disc. 156. e 166.

G Nell' istesso disc. 156.

Dell'-

CAPITOLO XV.

Dell'euizione; E dell'eſegibilità della dote; Cioè, quando il dotante ſia tenuto all'euizione delle robbe date in dote, ouero di mantenere eſegibili li debitori, ò l'effetti aſſegnati; Come anche delle diligenze, alle quali ſia obligato il marito per eſigere la dote, in maniera che in ſuo pregiudizio ſi debba auere per eſſatta; E della proua dell'eſazione.

SOMMARIO.

1 *QVando nella dote entri l'obligo dell'euizione.*
2 *Delle iſpizzioni che entrano ſopra l'eſazione della dote.*
3 *Come ſi proui l'eſazione.*
4 *A danno di chi vada la dote ineſatta.*
5 *Del nome di debitore dato in dote, che non ſia eſigibile,*

Quelle

CAP. XV.

1 Velle queſtioni, le quali ſopra l' euizione, con tanta varietà d' opinioni ſono trattate da Giuriſti, oggi ſi poſſono dire quaſi bandite dal foro, mentre la pratica hà addottrinati tutti à concepire le promeſſe della dote in maniera, che col ſolo fatto, e per la qualità dè patti, vada deciſa la queſtione, ſe l' euizione ſia douuta ò nò; Mà quando il caſo portaſſe che, ceſſando la conuenzione, ſi doueſſe di ciò diſputare nelli puri termini della legge; In tal caſo entra la diſtinzione trà coloro li quali coſtituiſcono la dote per l'obligo impoſtogli dalla legge, ò dall' vuomo; E quelli li quali dotano per liberalità, e per amoreuolezza; Atteſo che nel primo caſo, entra indifferentemente l' obligo dell' euizione, ò almeno della refezione, così à fauore dell' vuomo, come della donna; Mà nell' altro ſi diſtingue trà l' vuomo, e la donna, atteſoche à riſpetto dell' vuomo, importando la dote vn contratto oneroſo e correſpettiuo, entrà indifferentemente queſt' obligo, cioè di quelche importi à

lui durante il matrimonio per l'intereſſe de frutti, e dè lucri; Mà riſpetto alla donna, entrano le medeſime diſtinzioni che ſi danno nella donazione, cioè che ſe l'euizione fuſſe promeſſa, eſpreſſamente, in tal caſo ſia douuta; E non eſſendoui promeſſa alcuna, in tal caſo ſia douuta quando la dote comincia dalla promeſſa, e non quando dalla tradizione; Tuttauia (conforme più diſtintamente ſi accenna nel Teatro), queſta diſtinzione, come fondata in certe formalità, e ſottigliezze de Giuriſti, in pratica và inteſa con la douuta diſcrezione, badando più alla ſoſtanza della verità, & alla veriſimile volontà delle parti, ſecondo le circoſtanze del fatto. A

A
Nelli diſ. 89. e 157. di queſto titolo.

Quanto all'eſazione, entrano trè iſpezioni; Vna cioè, ſe, e come quella ſi proui, ò ſi preſuma già fatta per il marito; L'altra, ſe non eſſendo fatta, debba non dimeno auerſi per fatta in danno del marito negligente, in maniera che poſſa eſſere sforzato alla reſtituzione della dote, quando ne venga il caſo, non oſtante che non l'abbia eſatta; E la terza circa il fallimento delli debitori, ouero circa il mancamento degli altri effetti aſſegnati in dote, ſe ciò debba andare à danno del dotante, oueramente del marito, ò reſpettiuamente della donna.

2

La prima iſpezione ſi dice più di fatto, che di leg-

3

legge, che però non è atta à riceuere vna regola certa e generale, applicabile ad ogni caſo, mētre quando vi ſia la proua eſpreſſa, e concludente per ſcrittura, ouero per teſtimonij, che non patiſcano eccezioni conſiderabili, in tal caſo non vi cade diſputa alcuna; E quando vi fuſſero le proue imperfette, ò congetturali, le quali ſenza dubbio ancora baſtano, in tal caſo il tutto dpende dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, le quali rendano la coſa veriſimile, ò inueriſimile, in maniera che alcuni argomenti in vn caſo baſtano, e nell'altro quell'iſteſſi, & altri, anche maggiori ſaranno inſufficienti, conforme generalmente ſi diſcorre nel libro ottauo in occaſione di trattare del preſunto pagamento, & anche di ſotto nel capitolo ſeguente trattando della confeſſione della dote; E generalmente quaſi in tutte le materie trattando delle proue preſūte, e cōgetturali particolarmēte nella materia dè fidecōmiſſi.

Si camina però più morbidamente in queſta materia, che negli altri debiti, circa la maggiore, ò la minore efficacia delle proue, ò delle preſunzioni, per due ragioni; Vna cioè, che per lo più ciò ſuole occorrere trà il ſocero & il genero, ouero trà cognati, e parenti, che però ſi ſuole caminare con vna maggior buona fede; E l' altra della veriſimilitudine, che per l' vſo più frequente li ma-

riti non sogliono trascurare l'esazione della dote, e particolarmente per le prime spese degli abiti, e delle gioie, & anche per impiegare il resto per i pesi del matrimonio; Bensì che all'incontro qualche volta la prima ragione per le circostanze del fatto si ritorce, attesoche trattandosi per lo più trà il socero, & il genero, ouero trà cognati e parenti, si suol caminare con qualche rispetto, più che segua con vn debitore estraneo; E per conseguenza il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si dourà regolare il prudente arbitrio del giudice. B

B *Nelli dis. 67. con più seguẽti al 71. e nel li dis. 163. & 164. di questo titolo.*

Quanto all'altra ispezione, se & à danno di chi debba andare la trascuraggine nell'esigere dal dotante, il quale in quel mentre si sia reso insufficiente; Vi si scorge gran varietà d'opinioni di coloro, li quali trattando la materia in astratto, danno molte distinzioni; Cioè, se il dotante sia padre, oueramente estraneo, e se il marito si possa conuincere di negligenza, ò pure se abbia giusta scusa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

4

C *Ne luoghi di sopra accennati.*

Si crede però, che anche questa sia vna questione, più di fatto che di legge, da decidersi con le circostanze particolari del fatto, giouando bensì molto il sapere le teoriche, e le distinzioni legali per potere ben regolare l'arbitrio, ouero l'ap-

l' applicazione, nella quale in effetto consiste tutto il punto.

Parimente di fatto più che di legge, si deue stimare il terzo punto, cioè se quando si dia in dote 5 qualche nome di debitore, s' intenda dato per esigibile, non solamente de giure, che vuol dire che sia vero, mà anche de fatto, cioè idoneo, mentre sopra ciò vi cade ancora vn' infinità di distinzioni, cioè se sia dato pro soluendo, ouero pro soluto; E se fusse poco idoneo nel tempo che fù assegnato, ò pure il mancamento fusse nato dopoi; E se essendo poco idoneo da principio, il dotante lo sapesse, ò nò; O pure sapendolo, se lo sapesse anche il marito, in maniera che l' intenzione sia stata di darlo per tale qual sia, e come volgarmente si dice per vn sacco d' ossa; Ouero se all'incontro, verisimilmente si sia dato per vn'effetto bono, & esplicito; E queste cose dipendono dalla qualità delle persone, e dalla quantità della dote, e dall' altre circostanze del fatto, in maniera che si crede impossibile il darui vna regola certa, e generale, conforme per lo più occorre quasi in tutte le questioni legali pratiche, le quali riguardano la volontà delli contraenti, ouero delli disponenti; Che però, per la gran varietà de ceruelli si scorge giornalmente tanta varietà nel giudicare, essendo

male

male, al quale non ſi puol rimediare, per l' imperfezione della natura, conforme anche ſopra queſto punto ſi diſcorre nel libro ottauo del credito, ſiche non ſi dà regola mà biſogna conſiderare le circoſtanze di ciaſcun caſo. D

D *Nell' iſteſſi luoghi di ſop. accennati.*

***

CAPITOLO XVI.

Della confessione fatta dal marito di auere riceuuta la dote, se, e quãdo proui, ò nò la verità; E per cõseguẽza quãdo la dote cõfessata si possa dire, ò nò dote vera.

SOMMARIO.

1 *SE la materia della dote confessata sia facile, ò difficile.*
2 *La sola confessione non proua.*
3 *Se basti il giuramento.*
4 *Proua se vi siano gli amminicoli.*
5 *Della distinzione sopra il modo di ponderare gli amminicoli.*
6 *Quali siano gli amminicoli.*
7 *Dell' istesso che nel numero quinto.*
8 *Alla verisimilitudine si deue molto deferire.*
9 *Delli pregiudizij del terzo.*

Quan-

10 *Quando alla moglie si possa validamente donare.*

11 *Della differenza se la confessione sia prima, ò doppo il matrimonio.*

CAP. XVI.

1 QVesta materia della dote confessata, ancorche parimēte sia in effetto più di fatto, che di legge, siche vada decisa con le circostanze de casi particolari, mentre le teoriche legali sono chiare, e facili, mà la difficoltà tutta consiste nell' applicazione; Tuttauia dalli Giuristi, e particolarmente delli moderni, con molte distinzioni, e considerazioni, si è talmente confusa che viene stimata vna delle più intricate, e difficili questioni, ò materie che siano nella legge, pure non è tale, mà molto facile nella teorica, e siche riesce difficile nella pratica per defetto dell' applicazione appresso di chi sia scarzo di giudizio.

2 La regola dunque generale dispone, che la sola confessione della dote, ò si faccia à fauore della medesima donna, ouero del dotante, non proua la verità dell' esazione, anche in pregiudizio del

del medesimo confitente, e de suoi eredi, ò successori; E questa regola è fondata in quella ragione, che per essere trà il marito, e la moglie proibita la donazione, si potrebbe in tal modo eludere questa proibizione, e facilmente fraudare la legge, e questa fraude, si presume in dubbio.

E se bene per alcuni si è creduto, che quando vi concorra il giuramento, in tal caso questa regola venga limitata per rispetto che anche l'espressa donazione trà il marito, e la moglie, quando sia giurata, si stima valida, mentre la legge canonica dispone, che il giuramento non sia soggetto alle proibizioni della legge positiua ciuile, mà si debba osseruare ogni volta che la sua osseruanza non pregiudichi all'anima, oueramente che non offenda li buoni costumi naturali; ouero il ben publico principale; Che però sopra di ciò li medesimi Dottori s'intricano molto con la solita varietà d'opinioni trà loro, se vi sia vn giuramento solamente assertorio, e non vi sia l'altro promissorio, ò pure se vi sia l'vno, e l'altro; Nondimeno è più riceuuta l'opinione contraria, cioè che il giuramento sia nell'vno, ò nell'altro modo, ò in tutti due, ò non basta, ò non bisogna, poiche se vi sarà la fraude presunta dalla legge, il giuramento non deue far' operazione alcuna negli atti fraudolenti, e nodrire le bugie, le quali di loro natura sono peccaminose; E se l'atto sarà

3

ſincero, non hà biſogno del giuramento.

Nè ſi ſtima buona la ſuddetta ragione della donazione eſpreſſa, mẽtre in queſto caſo l'atto è vero, e ſincero, ſiche non contiene la fraude, ouero la bugia, che però il giuramento non fà altra operazione che togliere di mezzo la proibizione della legge ciuile; Mà nell' altro caſo, vi è la bugia, e la ſimulazione, la quale non deu' eſſer fomentata dal giuramento, come introdotto per la maggior oſſeruanza della verità.

Maggiormente perche oggidì il giuramento non s' interpone con quella ſolennità, & accuratezza che ſi faceua anticamente, ma ſi mette quaſi per vn formulario de Notari, in maniera che i contraenti non vi badano, ne ſanno quello che ciò importi, conforme più volte ſi è accennato, e particolarmente nel libro ſettimo nel titolo delle alienazioni, e de contratti proibiti.

Benſi che, conforme è vera, e riceuuta la regola ſuddetta; Così all' incontro è vera, & è riceuuta la limitazione, quando la confeſſione non ſia ſola, mà che vi concorrano ancora degli amminicoli, che però tutta la queſtione oggi ſi riduce all' applicazione, cioè ſe gli amminicoli ſiano ſufficienti ò nò.

4

E ſopra di ciò (conforme frequentemente ſi è accennato) non ſi può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze

del

del fatto, dalle quali li medesimi amminicoli, in vn caso deuono essere ammessi, e nell'altro nò.

Quella regola generale però che in ciò si può dare, consiste nella distinzione degli effetti, ouero de pregiudizij, cioè che se si tratta in pregiudizio 5 solamẽte del marito, il quale faccia la cõfessione, oueramente de suoi eredi, ò di quei successori, li quali non possono impugnare il fatto del confitente, in tal caso si camina molto morbidamente e si stimano sufficienti anche li pochi, & i leggieri; Mà se si tratta di pregiudicare al terzo; Come per esempio alli creditori del marito, ouero à quelli li quali abbiano comprato le sue robbe nel mezzo tempo trà la costituzione della dote, e la confessione, ò pure in pregiudizio del successore nel fidecommisso, quando questo sia di ascendente, in maniera che la donna ò il suo erede vi abbia l'azione per la restituzione della dote, con casi simili; In tal caso si desiderano amminicoli molto maggiori, e più efficaci; Per la ragione della differenza, che non si deue facilmente dare l adito ad allegare la propria bugia, oueramente del suo autore, il che non camina nel terzo, il quale venga independentemente dal confitente.

6 Quali poi siano questi amminicoli, li Dottori vi si confondono non poco; Attesoche auendo

portato il caſo, che la Rota Romana, e gli altri Tribunali per le circoſtanze del fatto, alle volte ne abbiano canonizati alcuni, & alle volte li abbiano reprouati; Quindi con la ſolita ſciocchezza leguleica de moderni prammatici, ſi ſogliono coſtituire le claſſi dell' autorità, e delle deciſioni, per vna parte, e per l' altra, per conoſcere, ſe alcuni amminicoli ſiano validi, & efficaci, ò nò, e particolarmente ſopra quei generali, che ſi ſogliono conſiderare, cioè; Della conſuetudine di non fare il matrimonio ſenza dote; Dell' auere ſopportato i peſi del matrimonio; Del giuramento; E del lungo tempo, con altre generalità ſimili; Ouero facendo gran forza ſe la promeſſa preceda, ò nò, in maniera, che trà la promeſſa, e la confeſſione vi ſia l' interuallo, con altre cōſiderazioni, le quali ſi poſſono diſtintamēte vedere nel Teatro. A mētre il riferirle tutte, cagionerebbe più toſto vna confuſione, e portarebbe al lettore quella noia intollerabile, che per ordinario alli profeſſori dell' altre lettere portano l' opere de leggiſti.

A Nelli diſ. 82. e ſeguenti & 159. di queſto titolo.

Che però la verità pare che ſtia in quelche di ſopra ſi è accennato, cioè che queſto non ſia articolo di legge, nel quale vi ſi poſſa ſtabilire vna regola certa, e generale, nè che ſi poſſa dire, che queſto, ò quello amminicolo ſia generalmente approuato, ò riprouato, ouero che ve ne biſogni

7

gni

gni vn certo numero , mà che il tutto dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, per le quali anche l'amminicolo della promessa precedente, il quale è solito stimarsi il più efficace, alle volte possa essere argomento di maggior fraude, e di affettazione , conforme più distintamente si discorre nel Teatro , in maniera che le dottrine, ò le decisioni, le quali in ciò abbiamo sopra casi diuersi , si deuono bene auere in considerazione per vna certa guida ò scorta, all' effetto di ben regolare il caso del quale si tratta , facendo la douuta combinazione delle circostanze di questo con quelli, nelli quali parlano le autorità,e le decisioni , mà non già che si debba caminare alla cieca, con la sola lettera delle dottrine , secondo il corrente sciocco abuso dè prammatici .

Venendo dunque alla pratica , con la sopradetta distinzione , trà il caso che si tratta del solo pregiudizio del confitente, ò de suoi eredi ; E l'altro che si tratta del pregiudizio del terzo .

Quando siamo nel primo caso ; Il punto prin-8 cipale , al quale si deue auere il riguardo si dice quello della verisimilitudine , ò dell' inuerisimilitudine, mentre questa è la regolatrice della materia , Attesoche se , per esempio , trà persone eguali si sia costituita vna dote congrua , e verisimile , alla quale il dotante fusse idoneo , e che all' incontro nel marito non vi concorresse ra-

gio-

gione tale, per la quale aueſſe voluto fare queſto donatiuo, e buttare il ſuo, ſiche foſſe veriſimile, che la ſomma ſi ſia pagata ſecondo l'vſo comune; In tal caſo, ò la promeſſa preceda, ò ſia contemporanea, ogni probabilità ricerca, che la confeſſione ſi debba attendere, anche quando nõ vi fuſſe altro amminicolo, eſſendo grande quello, il quale riſulta dalla veriſimilitudine; Che però in tal caſo, ſi crede vna chiara leggierezza leguleica il caminare con la generalità della regola; E molto più quando vi concorra qualche amminicolo tale, quale fuſſe, anche di quei vaghi, e generali che ſi ſogliono conſiderare da Dottori; Come ſono; Il giuramento; L'vſo comune; La ſopportazione de peſi, & altri ſimili.

Et all'incontro, ſe la confeſſione fuſſe inueriſimile, con la cauſa probabile dell'inueriſimilitudine; Come per eſempio occorre quando vn'vuomo ben nato, per amore, ò per imprudenza, s'induca à pigliare per moglie vna donna d'inferiore condizione in naſcita, ò in robba, ò nell'vno, e nell'altro; ſiche ſia probabile che per cooneſtare il ſuo mãcamẽto ſi finga vna gran dote, la quale confeſſi d'auer riceuuto, e che cio ſia troppo inueriſimile auendo riguardo allo ſtato della donna; In queſto caſo non ſi deue auere ragione alcuna della confeſſione, & in queſti termini parlano alcune deciſioni, le quali più ſtret-

ſtrettamente dell' altre autorità,fermano l' ineffi-
cacia della confeſſione, anche à riſpetto del con-
fitente, ò dè ſuoi eredi; Che però con queſti ri-
guardi, e con queſte conſiderazioni ſi deuono
attendere le regole, e le autorità,le quali ſopra di
ciò abbiamo, e non caminare alla cieca ſenza di-
ſtinguere vn caſo dall' altro.

Con l' iſteſſe conſiderazioni ſi deue ancora ca-
minare nell' altro caſo che ſi tratta del pregiudi-
dizio del terzo, nel quale più facilmente cade il
9 ſoſpetto della fraude; Atteſo che,non ſolamente
vi entra il ſudetto riguardo dell' onoreuolez-
za, mà ancora perche quello, il quale ſia
grauato di vn fidecommiſſo, da reſtituirſi ad vn
luogo pio, ouero ad vn' eſtraneo, ò pure à pa-
renti più lontani, volontieri s' induce à gratifi-
care la moglie, la quale ſarà più amata da lui,
che il ſucceſſore; Ouero che eſſendo i debitori
falliti naturalmente nemici de loro creditori, vo-
lontieri cercano di ſupplantarli in queſto modo,
non ſolamente per gratificare la moglie, mà an-
cora per comodo, & intereſſe proprio per pote-
re con la ſcuſa della carta dotale, coprire le rob-
be dalle moleſtie dè creditori, e goderle con la
moglie, & ancora con queſto mezzo conſeruar-
le per i figli.

Anzi frequentemente ſi dà il caſo, che queſta
frau-

fraude si machina quando anche non vi siano debiti già contratti, per quelli che si possono contrarre in auuenire, cioè che volendo alcuno mettersi à qualche negozio, per il quale conuenga di fare de debiti, e dubitando che gli possa riuscire il negozio dannoso, cerca in questo modo preuentiuamente mettersi al couerto; Che però non sempre riesce vera la distinzione trà la confessione fatta prima di contrarre li debiti, ò dopoi, ouero prima, ò dopoi d' essersi costituito in malo stato, mentre queste saranno circostanze considerabili per la maggiore, ò minore presunzione della fraude, e per conseguenza per il maggiore oueramẽte minore concorso degli amminicoli, mà non già che vi si possa stabilire
10 vna regola ferma, applicabile ad ogni caso, poiche in effetto il tutto si deue regolare dalle circostanze particolari di ciascun caso; Mentre quando si tratti del solo pregiudizio del confitente, ò dè suoi eredi, stante che manca la sudetta causa verisimile di simulare per onoreuoleza, sarebbe stata troppo gran sciocchezza il volere fare vna donazione alla moglie per questa strada indiretta con bugie, e con giuramento falso, senza necessità alcuna mentre potea farsi espressamente, stante la disposizione della legge canonica, la quale, quando vi sia il

giu-

giuramento hà tolto quell'ostacolo, che nasce dalla legge ciuile; Che però la sudetta ragione considerata dagli antichi, restarebbe solamente oggidì considerabile in quei luoghi, nelli quali vi fusse lo statuto, il quale proibisse questa donazione trà marito e moglie, annullandola con la podestà pontificia anche quando vi sia il giuramento, conforme è lo statuto di Roma, del quale si parla nel libro seguente nel titolo delle donazioni.

Si affaticano parimente molto i Giuristi, con la solita varietà dell' opinioni, nel distinguere il tempo della confessione, se sia prima, ò dopo il matrimonio, quasi che essendo dopoi, entri la ragione della fraude alla proibizione legale di donare, mà che essendo prima, cessando la suddetta ragione, si debba riferire più tosto la confessione alla speranza del futuro pagamento, che però assumono gran dispute sopra la materia dell' eccezione che da loro si dice della non numerata pecunia, e se, e frà quanto tempo si possa opporre; Ouero se il giuramento, ò la geminazione della confessione la tolga, con altre simili freddure pienamente accennate nel Teatro B; Mà oggi queste dispute restano trattenimento delle scuole, e delle academie, per esercitare l'ingegno de giouani, essendo cose inutili per il foro, nel quale (conforme si è detto) il tutto dipende dal fatto

11

B
Nel suddetto disc. 159. nel quale si tratta di tutta la materia.

to regolatore della materia , con le accennate considerazioni , siche resta veramente tutta materia, ò questione di fatto più che di legge , e per conseguenza vi bisogna più giudizio che acume, ò studio di conclusioni nel giudice per deciderla .

CA-

CAPITOLO XVII.

Dell' alienazione, ouero dell' obligo della dote, e degli altri patti pregiudiziali à quella; Et anche degli altri effetti pregiudiziali, che risultano alla donna dalla sua dotazione; E se à tal' effetto basti la dote promessa, ò destinata, ouero debba essere dote veramente data.

SOMMARIO.

1 *DI che cosa qui si tratti.*
2 *Della proibizione d' alienare il fondo dotale.*
3 *Cessa per il giuramento.*
4 *E inualido l' atto, per il quale la donna resti indotata.*
5 *Quando la donna si dica restar indotata.*
6 *Di alcune questioni sopra questa materia.*
7 *Degli effetti pregiudiziali che risultano alla donna per esser dotata.*

CAP. XVII.

1 NOn si tratta in questo capitolo di quello che generalmente dalla legge comune, ò particolare si sia stabilito nell' alienazioni, e nè contratti delle donne per l'inabilitazione della persona, ò per il defetto delle solẽnità, ãche nelli beni estradotali, mentre di ciò se ne tratta nel libro seguente nel titolo dell' alienazioni, e delli contratti proibiti, mà si tratta solamente di quello che riguarda la dote per sua particolar natura, ouero per suo priuilegio.

La legge ciuile dunque, la quale generalmente (eccetto il caso del Velleiano) hà stimato abili
2 le donne maggiori à far tutti quei contratti che si possono fare dagli vuomini, in questo particolare della dote dispone due cose; Vna cioè, sopra la proibizione di alienare il fondo dotale, e questa si dice la legge Giulia del fondo dotale; E l' altra di non poter fare così mala la condizione della sua dotè che ne resti indotata.

La prima proibizione oggidi è quasi suanita, e si può dire che abbia dell' ideale, stante che si è
3 introdotto quasi per stile in ogni contratto di

met-

metterui il giuramento, il quale per dispofizione della legge canonica, riceuuta anche nel foro lai-
4 cale, fà ceſſare queſta proibizione della legge ciuile; Che però reſta ſolamente l' altra proibizione, la quale naſce dal motiuo della leſione preſuppoſta in quell'atto, per il quale la donna rimanga indotata, e per conſeguenza procede anche nel caſo che vi ſia il giuramento, ſecondo il ſenſo più comune de Dottori, abbracciato in pratica da Tribunali.

Conſiſte dunque la forza in queſto caſo nel vedere quando la donna ſi dica di reſtare indotata, in maniera che ne riſulti la ſudetta nullità
5 dell'atto; Di queſto punto nõ ſi tratta dalli Dottori antichi per eſſere vn punto diſcorſo da moderni, li quali caminando con li termini generali della leſione, ſono ſtati di ſenſo che ſi dica di reſtare indotata la donna, ogni volta che non le reſtaſſe almeno ſalua la meta della dote; E che però l' alienazioni ò li contratti, anche per giuſto motiuo di liberare il marito dalle carceri, ò ſimili, ſiano inualidi in quello che paſſi la metà; Onde particolarmente nella Curia Romana, ſi è introdotto per ſtile, che negli oblighi per altro validi delle donne, ſe ne ſalua queſta parte.

Altri moderni però giudizioſamente vanno conſiderando, che queſta non debba eſſere vna regola totalmente ferma, e generale, applicabile

ad

ad ogni caſo, mentre ſi può dare vna dote così piccola, e proporzionata al ſolo neceſſario mantenimento della donna, che con leuarne vna poca parte, non che la metà, ne riſulti l' isteſſo effetto, che reſti indotata, e ſprouiſta; Et all' incontro può eſſere vna dote così grande, che anche la terza, ouero la quarta parte coſtituiſca, ſecondo la ſua condizione, vna dote competente, e che le baſti; E per conſeguenza non eſſendo ciò deciſo dalla legge, mà ſolamente introdotto dà Dottori col fondamento della ſuddetta ragione, ne ſiegue che ogni volta che queſta ſi adatti al tutto, deue dirſi l' isteſſo, e coſi all' incontro quando paſſaſſe la metà, in maniera che quello che reſta le baſti; Siche deue ãche queſta dirſi vna queſtione più di fatto, che di legge, da regolarſi ſecondo le circoſtanze di ciaſcun caſo, auendo il principal riguardo alla ragione ſuddetta, ouero al fine, ò all' effetto in ciò conſiderato; Che però reſta chiara l' inezia di coloro, i quali ſtanno ſù queſta formalità della metà, come ſe fuſſe vn caſo preciſo di legge, credendo così ſenza ſapere per qual ragione.

6 Dalli medeſimi moderni, ſopra queſta materia ſi ſono eccitate molte queſtioni, e particolarmente ſe la ſuddetta proibizione camini in vna donna vecchia, la quale non fuſſe probabilmente atta ad vn' altro matrimonio; Ouero ſe il reſtare, ò

non

no n restare indotata, si debba regolare dal tempo dell'obligo, ò pure da quello dell'esecuzione; Come ancora, se essendoui più obblighi li quali passino la metà, stiano fermi i primi dentro la cosa permessa; Ouero se essendo vn'obligo solo il quale ecceda la metà, si vizij in tutto, ò pure resti viziato nel solo eccesso; E se la facoltà di allegare questa nullità sia trasmisibile agli eredi, con altre simili; Mà perche sopra le suddette questioni respettiuamente, al solito de Giuristi si scorge gran varietà d'opinioni, con diuerse distinzioni, e sottigliezze, in maniera che il volere reassumere il tutto, cagionerebbe più tosto vna confusione per quei che non siano professori; Però bastandone questo tocco per qualche notizia generale della materia, quando occorrano simili questioni si potrà ricorrere à professori, & à quello che se ne accenna nel Teatro. A

A *Nelli dis. 20. 95. & 96 di questo titolo.*

Si è ampliata questa proibizione, ò nullità, anche quando si trattasse per causa di dotare vna propria figlia, per la ragione solita accennarsi da Giuristi che non si deue scoprire vn'altare per coprirne vn'altro; Mà parimente nel Teatro se ne accenna la dichiarazione, e come questo assunto debba essere inteso, dipendendo in effetto il tutto dalle circostanze del fatto B; Che però si giudica vn grand'errore quello de moderni nel caminare in questa materia cō le sole generalità, &

B *Nell'istesso luogo.*

appli-

applicare àd ogni caſo le deciſioni, e le dottrine; le quali trattano dè caſi diuerſi, per la diuerſità delle circoſtanze che poſſono eſſere trà l'vno, e l'altro; Siche, cõforme tante volte ſi dice, in queſto errore conſiſte tutto il male di queſta facoltà legale, la quale con sì fatto ſciocco ſtile, ſi và riducendo ad vna confuſione intollerabile.

Quanto poi all' altra parte di queſto capitolo circa gli effetti pregiudiziali che alla donna cagioni la dotazione; Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello citra, il quale oggi volgarmente ſi dice di Napoli, è notabile il pregiudizio accennato nel libro primo dè feudi, cioè che la femina primogenita maritata, e dotata, alla quale per altro ſarebbe douuta la ſucceſſione del feudo in mancaza de maſchi, ſia eſcluſa dalla ſecondogenita non dotata, la quale (come iui volgarmente ſi dice) ſia in capillo, con le dichiarazioni accennate in detto ſuo luogo. C

7

C *Nel lib. 1. de feudi nel diſ. 14.*

L'altro effetto è quello dell'eſcluſione dalla ſucceſſione del padre, ò di altri in quei luoghi, nè quali vi ſiano gli ſtatuti eſcluſiui delle femine per la dote; Mà di ciò ſi tratta nel libro vndecimo nel titolo delle ſucceſſioni ab inteſtato, doue ſi diſcorre, ſe à tal'effetto baſti ſolamente la dote deſtinata, ò promeſſa, òueramente ſia neceſſaria la dote effettiuamente data.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Delli frutti della dote, e degli altri vtili di quella spettanti al marito; Et all' incontro dei pesi, a i quali il medesimo sia tenuto.

SOMMARIO.

1 *LI frutti dè beni dotali spettano al marito.*
2 *Anche li frutti incorporali e prem nenziali secondo l'esempio.*
3 *Se li frutti delle cose vitalzie importino frutto, ò capitale.*
4 *Della caua delle miniere se sia frutto, ò sorte.*
5 *Come s' intendano le leggi, e le dottrine.*
6 *Di quello che si troua sotto terra nelle robbe dotali.*
7 *Come vada regolata la repartizione dè frutti.*

8 *Delle distinzioni de frutti naturali, e ciuili ò industriali per l' istesso effetto.*

9 *Della ripartizione de frutti a misura dè pesi, come vada regolata.*

10 *In tanto sono douuti li frutti in quanto si sopportino li pesi.*

11 *Delle limitazioni ò dichiarazioni che spettino anche senza li pesi.*

12 *Se li frutti siano douuti al marito putatiuo ò allo sposo.*

13 *Del requisito della tradizione.*

14 *Quali siano li pesi matrimoniali.*

15 *Delli patti che li frutti spettino alla donna, ò al dotante.*

16 *A chi spettino sciolto il matrimonio.*

CA-

CAP. XVIII.

Asciando da parte la questione molto disputata da Scolastici se, e qual sorte di dominio, ò di possesso abbia il marito in quelle robbe, le quali si siano date per fondo dotale come specie inestimata, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo duodecimo, importando poco per la pratica il sapere queste sottigliezze legali, e se, e qual specie di dominio, ò possessosia, attendendo il solo effetto; Certa cosa è, che tutti i frutti, e gli altri emolumenti delle robbe dotali durante il matrimonio, spettano al marito, il quale n' è il padrone, e non spettano alla donna. A

1

A
Nel disc 160 di questo tit

E ciò camina, non solamente nelli frutti veri, e naturali, & industriarli, ò ciuili, dalli quali si caua l' vtile borsale, mà anche in quelle ragioni incorporali, le quali importano vna onoreuolezza, ò preminenza, ouero vna giurisdizione, mentre tutto ciò spetta al marito; Che però, per quelche più frequentemente porta la pratica, se si sarà dato legitimamente in dote vn Castello, ouero vn altro luogo giurisdizionale, in tal caso il deputare

2

gli officiali, & il fare le grazie, e l'esercitare le altre ragioni da padrone, spettano al marito, e non alla moglie; Come ancora l' interuenire nel parlamento del baronaggio, & il fare cose simile. B

B
Nel detto disc 160. & anche nel 146. & in altri.

E se al castello, ouero ad vn' altro podere dato in dote, fusse annesso qualche giuspatronato, con facoltà di presentare ad vno ò più beneficij, tal facoltà spetterà al marito, in maniera che, secondo la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione (ancorche non manchino dè contradittori) in concorso del presentato dal marito, e dalla moglie, si deue preferire la presentazione fatta dal marito, per la ragione che il presentare si dice vn' frutto del padronato, e per conseguenza spetta al marito, e non alla moglie. C

C
Nel detto disc 160. & anche nel tit. del giuspatronato nel. disc. 62.

Le maggiori questioni però le quali cadono sopra questa pertinenza de frutti, sono due; Vna cioè, se quali, e quando si dicano frutti, ò pure se quelche si piglia abbia natura di sorte principale, Come particolarmente occorre quando la donna auesse l' vsufrutto solamente di vn podere, e lo dia in dote, ouero sono i frutti e gli emolumenti de cēsi vitalizij, ò degl' officij, ò dè luoghi de mōti vacabili, & anche sono le miniere, le quali dà Giuristi si dicono fodine di oro, argento, e di altri metalli, ò di pietre, e di creta, e cose simili; E la seconda questione cade sopra il modo di diuidere i frutti, in quell'āno, nel quale il matrimonio sia disciol-

ſciolto, ò ſeparato , ò che in altra maniera il marito non abbia ſopportato i peſi del matrimonio, ſiche li frutti debbano ſpettare alla donna, ouero à qualch' altro.

Per quello che tocca alla prima queſtione, i Giuriſti vi s' intricano di mala maniera , e particolarmente col ſolito ſtile, il quale ſi crede, che contenga vn'abuſo troppo grande, di ſtare sù la formalità delle parole, ouero delle clauſule , pigliando la loro ſignificazione in quel ſenſo che gli danno le regole rigoroſe della gramatica , ò le ſottigliezze legali , non badando à quelche alla giornata inſegna la notoria pratica comune , che per lo più ſia la forma delle parole cõcepita dà Notari, ò dagl' amici mediatori de matrimonij ſenza che le Parti eſſendo per il più perſone idiote , ò ſe pure ſono nobili, e qualificate non applicano per ſe ſteſſe, pẽſino per imaginazione à queſte ſottigliezze.

3

Che però parlando dell' vſufrutto , ouero degli officij , ò de luoghi de monti vacabili , ò dell' altre ragioni vitalizie, pare che la deciſione dipenda più dalle circoſtanze del fatto, e dalla veriſimilitudine , che dalle ſottigliezze legali, ò dalla formalità delle parole ; E per conſeguenza , ſe la quantità di queſte ragioni vitalizie ſia coſi grande, che auendo riguardo alla qualità delle perſone , & alle altre circoſtanze , dalle quali ſi deue regolare la dote congrua , il ſolo frutto veriſimilmente poſſa coſtituir

ſtituir' vna dote congrua, in maniera che il frutto dell' inueſtimento di queſto frutto ſi poſſa ſtimare ſufficiente alla ſopportazione de peſi matrimoniali, in tal caſo il frutto aurà la natura di capitale, in maniera che il marito aurà il peſo, ſciolto che ſia il matrimonio di reſtituire quanto aurà percetto, eſſendo ſuo quell' vtile che aurà cauato dall' impiego, ò dall'induſtria di queſto denaro; Mà ſe all' incontro il ftutto ſia tale, che ſi poſſa dire deſtinato, ſecondo l' vſo comune, al mantenimento cotidiano, & al ſoſtentamento de peſi del matrimonio, in tal caſo aurà natura di frutto, il quale ſarà del marito, ſiche fatto il caſo della reſtituzione della dote, non gli reſterà altro peſo, che quello di reſtituire l' iſteſſe ragioni, tali quali ſiano, purche non ſiano deteriorate per ſua colpa poſitiua. D

D
Nel diſc. 148 di queſto m. e nel diſc. 35. del lib. 1. de feudi.

La medeſima diſtinzione entra nelle caue, ò miniere, atteſoche ſe bene in ſtretta ſignificazione, ſotto nome di frutto, vẽgano ſolamẽte quelli che, 4 ò dalla natura ne ſuoi tempi ſtabiliti, ò dall' arte, e finzione legale, ad imitazione della natura ſi cauano dalla cauſa, ò dalla ſoſtãza produttiua, la quale reſti ſalua, intiera, & abile à produrre di nuouo l' altro frutto, nella maniera che fà la terra ogn' anno, ilche non ſi verifica in queſte caue, perche ſi conſuma la ſoſtanza, ouero la proprietà, ogni volta che non ſiano di quelle che rinaſcano, ouero che

la

la natura con la nuoua crefcenza fupplifca quello che fi leua; Nondimeno quando fono miniere grandi, e folite cauarfi per lunga ferie d'anni, con vna probabile credulità che fiano per effere indeficienti, e da durare in longhiffimo tempo; Come per efempio inItalia fono;Le caue del ferro nell'Ifola del Elba; Quella dell'alume della Tolfa, vicino Ciuita vecchia; Quella dè marmi di Carrara, e fimili, fiche il frutto, ouero l'entrata confifta in quello che fi fuole cauare anno per anno, che però la facoltà di cauare, e di vendere fi fuole dare in appalto per vn'annua rifpofta in quel modo che nel libro fecondo de Regali fi è difcorfo delle faline, e dè minerali E; Et in tal cafo aurà natura di frutto, e fpetterà al marito tutto quello, fe ne cauerà durante il matrimonio, nell'ifteffa maniera che fpetta all'appaltatore durante l'appalto,ouero al Prelato, ò al beneficiato della Chiefa e fimili; Purche (conforme fi è accennato nel fudetto libro de Regali) la caua fi faccia fecondo il folito, e con la douuta moderazione, in maniera che non ne nafca la fupplantazione del fucceffore per il tempo futuro, nel quale per il troppo efito della materia, la miniera per qualche tēpo reftaffe inutile ouero di minor frutto, mentre (come iui fi è accennato) l'vtile, e l'entrata confifte nell'efito, ouero nello fmaltimento, con l'efempio dell'acqua

E
Nel lib. 2. de regali nelli dif. 105. e feguenti e 117. e nel dif. 160. di queſto tit.

F
Nel detto dis. 117 de regali

del pozzo ò della fontana che iui parimente si è addotto. F

Che però questa si dice vna questione più di fatto, che di legge, da douersi decidere con la suddetta distinzione, e non con l'inezie d'alcuni, i quali sogliono fare tutto il fondamento nelle formalità delle parole della conuenzione, ò di altra disposizione; Ouero con vno stile giudaico, ò pedãtesco stàre sù la rigorosa significazione del-
5 le parole di alcune leggi, le quali parlano di queste materie; O pure in quello che abbiano detto i nostri maggiori, & i primi interpreti, non badando che coloro discorreano nelle catedre con i scolari all'vso scolastico; Ouero che in quei primi tempi, quando le leggi ciuili ritornate alla luce doppo sei ò sette secoli, erano totalmente nuoue, & incognite, non erano le cose così affinate come sono oggidì, con le dispute, e con le decisioni de Tribunali grandi di quelle parti del Mondo nelle quali si sono riceuute queste leggi, Che però sono i suddetti primi interpreti, degni di grandissima lode, anzi di ammirazione, che in quei primi tempi, e sopra cose così nuoue, & in secoli barbari, parlassero così bene, à confusione di noi altri moderni, che in secoli più eruditi, e raffinati, e con tanto lume, abbandonando totalmente la teorica, & il trattare la legge con termini scientifichi, ci siamo dati à que-

questo indegno vſo de prammatici, di fare il copiſta, & l' ammaſſatore delle dottrine, col parlare per tradizione all' vſo di pappagalli ſenza diſcorſo, ò ratiocinio alcuno, anzi abborrendolo, e tacciandolo in chi lo voglia vſare; Abuſo veramente troppo grande, e deteſtabile.

Sono dũque gli ãtichi degni di grã lode, mà nõ perciò dobbiamo ſtare al detto loro nella ſola lettera ò ſcorza delle parole come ſe foſſe vna legge preciſa, e che eſſi foſſero legislatori, mentre ſi deuono intẽdere cõ la douuta diſcrezione, & in quel modo che doppoi l'eſperienza de caſi ſeguiti ci hà inſegnato; Atteſoche, cõforme nel proemio, & in altre parti, tante volte ſi è accennato, la legge, non è altro, che vna quinteſſenza di ragione; E maggiormente quando ſi tratta della legge comune ciuile dè Romani, mentre queſta non ci obliga per l' autorità del legislatore, in maniera che conuenga dire, che ò ſia ragioneuole ò nò, ci debba obligare, mà l' abbiamo per vn vſo, e per l' accettazione dè popoli moſſi principalmente e perche foſſero ragioneuoli, e ben regolate.

La maggiore difficoltà che in queſta materia di caue, ò di fodine ſi ſcorga pare che ſia nel caſo che la miniera ſi ſcuopra durante il matrimonio, ſiche il marito muti la faccia del fondo dotale, il quale per tal caua non dia più il ſolito frutto come prima; E parimente in queſto caſo,

ſenza badare alle tradizioni di coloro, i quali alla ſcolaſtica caminano con la ſola generalità delle regole legali, il punto và deciſo dalle circoſtanze del fatto, e dalla buona,ò mala fede, e ſe il marito abbia fatto quelle parti che conueniuano ad vn diligente padre di fameglia, e che ogn'vomo ſauio aurebbe fatto, ſe quella miniera ò caua ſi fuſſe ſcouerta nel ſuo podere, con vna probabile ſperanza di maggior' vtile, come per il più ſuol' occorrere, ancorche il caſo portaſſe il contrario, non potendoſi ſapere quello che ſia dentro le viſcere della terra, conforme più diſtintamente ſi và diſcorrendo nel Teatro così in queſta materia dotale, come ancora nella feudale, & in quella dè regali, e dell' enfiteuſi in occaſione di trattare delli teſori, e delle ſtatue, ò pietre, & altre coſe manofatte, le quali ſi trouano ſotto terra con queſte caue, ſe & à chi ſpettino,e ſe abbiano natura di frutto, oueramente di capitale; Atteſo che ſe bene, trà vn caſo, e l' altro vi ſi ſcorge qualche diuerſità di ragione; Tuttauia per lo più vi corre vna gran ſomigliãza, cõforme più diſtintamente ſi tratta nel Teatro in detti luoghi, non eſſendo facile, ſenza gran proliſſità, e digreſſione, il moralizare il tutto diſtintamente per la capacità de non profeſſori. G

6

G *Nel lib. 2. de regali nel diſ. 147. & in queſto tit. nel diſc. 160. & altroue.*

Quanto poi all' altra queſtione che ſi è di ſopra accennata, cioè ſopra il modo di diuidere li frut-

frutti di quell' anno, nel quale, per la diſſoluzione ò ſeparazione del matrimonio, ouero per altro accidente, in parte ſpettino al marito, & in parte alla donna, oueramente ad vn' altra perſona.

Primieramente biſogna riflettere à fermare il corſo, ouero la regola dell' anno; E ciò dipende dalla qualità, ouero dalla natura dè frutti, mentre queſti ſono di più ſpecie, che però biſogna 7 diſtinguerli, giouando queſta diſtinzione non ſolamente per la preſente materia dotale, mà ancora per le altre de beneficij, e delle penſioni, nel repartimento trà il predeceſſore, & il ſucceſſore, & anche nella materia dell' vſufrutto, e ſimili.

La prima ſpecie dunque dè frutti, è quella che ſi dice de ciuili, ouero degli induſtriali, come cagionati puramente dall' induſtria vmana, ſenza cooperazione alcuna della natura; E queſti ſono, Le pigioni delle caſe e di altri edificij, ò poderi vrbani, mentre per ſe ſteſſi naturalmente non ſono fruttiferi, mà ſono accidentalmente tali, & in tanto in quanto che per l' vſo di abitarli ſe ne paga la pigione; Et anche ſono i cenſi conſignatiui, ò reſeruatiui, e li canoni, e li liuelli, le gabelle, le collette, li tributi, le penſioni eccleſiaſtiche, ò temporali, e ſimili preſtazioni; E queſta ſorte di frutto ſi dice pigliarſi giorno per giorno, e momento per momento,

ancorche per comodità del pagamento si siano stabilite le paghe in alcuni tempi determinati, Che però si attende l' anno solare, ouero legale, constituito di dodeci mesi, e di 365. giorni, conforme l' vso corrente.

L' altra specie si dice delli frutti naturali, e questa si distingue in diuerse sorti; Attesoche alcuni si dicono puramente naturali, per rispetto che l' industria vmana non vi abbia parte alcuna; Come sono, li pascoli dell'erbe siluestri, le ghiande, le castagne, le noci, & altri frutti simili; E negl'altri vi è qualche mistura di industria, cioè che sono bene prodotti dalla natura, mà vi bisogna l'arte, e l' industria; Come sono, il grano, e le altre biade, & anche il vino, e l' oglio, & altri simili, poiche se bene la sola natura produce, l'vua, e le oliue, senza che anno per anno sia di bisogno di sementarle, conforme bisogna sementare il grano, & altre biade, in quali vi si richiede qualche maggiore industria; Tuttauia vi concorre ancora l'industria così nell' origine, cioè nel piantare le viti, ò gli arbori, come ancora nel redurre il medesimo frutto à quello liquore conseruabile, al quale tal frutto sia destinato, poiche altrimente sarebbe vn frutto inutile.

In questa sorte di frutti naturali, ò misti; Quãdo si tratta di quelli, liquali dalla natura per ordina-

nario si producono con vno stile vniforme nella reuoluzione del corso solare, dal quale viene costituito l'anno legale, come sopra; Conforme sono i pascoli dell'erbe naturali, ouero le ghiande, le castagne, e le noci, & altri frutti, & anche il vino, l'oglio, le biade, & altro, siche la natura in quel paese non tenga vn'ordine diuerso; Et in tal caso si camina col sudett'anno legale, poiche se bene alle volte si dà il caso, che vn' anno sia più fertile, e più copioso, & vn'altro più sterile, ò minore, nondimeno quando ciò sia per fertilità, ò sterilità accidentale, non altera l'ordine, ouero il corso sudetto.

Ma se l'ordine fusse difforme, come per esempio occorre in alcuni paesi, nelliquali per ordinario, l'oliue, le ghiandi, & altri frutti producono vn'anno sì, & vn'anno nò; Oueramente in vn' anno copiosamente, & in vn'altro poco; O pure che bisogna per qualch'anno lasciar la terra in riposo, per coltiuarla, e per preparare la futura raccolta, come per ordinario occorre nel grano, e nell altre biade; In tal caso solo si dice vn'anno tutto quel tempo, nel quale si compisca vn'intiera, e perfetta raccolta, raguagliando il tempo buono, con il cattiuo, ouero il fruttifero con l'infruttifero; Cioè (valendosi dell'esempio, che mettono i Dottori antichi) che douendosi tenere vn'anno la terra in riposo per farui quella coltura preparatoria,

ria, laquale in Italia volgarmente si dice maese; per seminarui nell'anno seguente, in manierache il fondo sia in vn'anno fruttifero, e nell'altro infruttifero; Ouero che si tenga vn'anno à riposo, e poi si semini in due anni sosseguenti, come volgarmente si dice vno à maese, e l'altro à colto, con qualche differenza, la quale per il più è notabile, trà il frutto del primo, e quello del second'anno; In tal caso l'anno resta costituito dal sudetto biennio, ò triennio, e così negli altri casi simili, con la douuta proporzione, conforme si è anche accennato ne' sudetti luoghi, e si accenna nel libro seguente, in occasione di trattare dell'alienazioni de' beni di Chiese; Che però quando si tratti di selue cedue, le quali per esempio siano solite tagliarsi ogni decennio, questo constituisce vn'anno, e così successiuamente con la douuta proporzione. H

H
Nel detto dis. 160. di questo libro.

Fermata dunque questa regola dell'anno; Ancorche li Dottori nel modo di ripartire s'intrichino nõ poco cõ la solita varietà dell'opinioni, confondendo li termini dell'vsufruttuario, oueramente quelli del feudatario, ò del beneficiato; Nondimeno in questi termini speciali delli frutti de' beni dotali douuti al marito, ouero al suo padre, ilquale abbia sopportato i pesi del matrimonio per esser' vna cosa meramente correspettiua; Quindi segue, che il vero modo di ripartire, consiste nel-

9

la

la proporzione de ſudetti peſi dal giorno, che quelli ſi ſono ſopportati, cõ quella regola d'aritmetica, la qual ſi dice del trè, ouero (come volgarmente ſi dice) quanta carne, tant'oſſo, cioè à riſpetto delli frutti, liquali vanno regolati con l'anno ſolare, ò naturale, il marito tirando i conti dal giorno della ſopportazione de' peſi, ſe abbia queſti ſopportati per ſei meſi, aurà la metà de' fruti, e ſe gli aurà ſopportato per otto, n'aurà le due terze parti, e così ſucceſſiuamente entra l'iſteſſo conto in quegl'anni legali, regolati dalla natura de' frutti, ouero dalla raccolta intiera; Siche ſi puol dare il caſo che in vn'iſteſſa dote conuenga fare calcoli diuerſi, ſecondo la diuerſa natura delle robbe; Appunto come ſe Tizio deſſe à Sempronio il ſuo patrimonio, ouero alcune robbe, col peſo di douerlo con i frutti alimentare, come per vna ſpecie di partito, poiche ſe il caſo portaſſe, che prima del compimento d'vna raccolta, tal partito ceſſaſſe, dourà entrare l'egual repartizione per la rata del tempo, e del peſo, in quel modo che nel titolo delle penſioni ſi diſcorre del ripartimento delle penſioni trà il predeceſſore, & il ſucceſſore, con caſi ſimili.

In tanto però al marito ſono douuti li frutti 10 delle robbe dotali, in quanto che ſopporti i peſi matrimoniali, per li quali ſe gli dà la dote, ſiche ſe per qualche tempo egli non gli ſopportaſſe,

perche

perche li ſopportaſſe ſuo padre, ouero l'iſteſſa donna, ò altra perſona, in tal caſo li frutti non ſaranno douuti à lui, mà à quello ilquale abbia ſopportato il peſo.

Eccettuandone però due caſi; Vno cioè, che per patto dotale, per qualche tempo li peſi ſi ſiano ſopportati dal ſocero, ouero da altro dotante, 11 mētre in tal caſo tal ſopportazione ſi dice parte di dote, e ſi mette in conto, come per vna ſpecie di capitale, nel caſo della reſtituzione, in manierache in ſoſtanza viene à ſopportarli il medeſimo marito; E per queſta ragione ſi ſoſtiene tal patto, così conciliando vna gran contrarietà d'opinioni trà Giuriſti ſopra la validità, ò l'inualidità di queſto patto; Oueramēte quādo anche nō vi ſia l'obligo di reſtituire quel che importaſſero gli alimenti per qualche tempo, ſi poſſa ciò riferire ad vn donatiuo, che il ſocero, ò altro dotante abbia voluto fare allo ſpoſo, per dargli maggior comodità di far quelle graui, & inſolite ſpeſe, che ſi ſogliono fare nello ſpoſalizio, e ne primi tempi del matrimonio con i frutti della dote, che in tal modo ſi poſſono auanzare.

E l'altro caſo è quādo nō ſtà per il marito di ſopportare li peſi, e di alimentare la moglie, mà che queſta per ſua colpa, ouero per ſua volontà, ò per altro caſo parta di caſa, del marito, e nō riceua da lui

non

gli alimenti, e l'altre cose necessarie, bastando che non manchi per lui; Quando però la partenza di casa, ò altro impedimento non si possa referire à colpa del medesimo marito, ouero ad altra giusta causa; Come per esempio, per necessità di mutar'aria, oueramente all'effetto di curarsi da qualche infirmità, ò per caso simile, nel quale vi cada la medesima ragione, secondo le distinzioni più pienamente accenna nel Teatro H, mentre la pertinenza di questi frutti è vna cosa correspettiua al peso.

H
Nel detto dis. 160.

A tal segno, che se bene non si dà la vera dote senza il matrimonio, siche quando manchi il vero titolo di marito, in rigore di legge, non entra que-12 sta pertinenza de frutti; Tuttauia, quando non vi concorra vna mala fede positiua, ne si tratti de' frutti eccedenti la stima de pesi, in manierache l'vomo non tratti di far guadagno, e la donna non tratti di perdere il suo, in tal caso vi entra vna molto ragioneuole equità, ãche à fauore dello sposo futuro, ouero del marito putatiuo, ò di suo padre, che se gli debbano gl'istessi frutti in ricompẽsa de pesi, entrandoui l'istessa ragione. I

I
Nel sudetto disc. 160. e specialmente del marito putatiuo nel disc. 122.

E se bene i Giuristi, con le solite sottigliezze, e formalità legali, vanno considerando se sia seguita ò nò la tradizione de' beni, mediante la quale si 13 acquista il dominio, del quale si dice sequela la

pertinenza de frutti; Ouero se si possano le robbe darsi in dote, ò trãsferirsi nel marito, ò nò, conforme occorre ne feudi, e nell'alttre robbe proibite di alienare, che per l'annullazione dell'atto, il dominio resta in potere della donna, ouero del dotante, e non si transferisce nel marito, fingendosi, che l'atto non sia seguito in modo alcuno.

Nondimeno, quanto all'interesse borsale, l'effetto è l'istesso, attesoche quelli frutti, se non saranno douuti al marito in ragione di dominio, saranno tuttauia douuti in ragione di danni, e di interessi per ricompensa de pesi sudetti; Che però l'effetto di questa ispezione caderà solamente sopra gli atti giurisdizionali, ò preminenziali; Come per esempio sono quelli, che si facciano per ragione del dominio de' castelli, e de' luoghi giurisdizionali, ouero per ragione del padronato annesso alle robbe, con casi simili; Attesoche, per esempio, se saranno fatte due presentazioni, vna dal marito, e l'altra dalla moglie, quando per la validità dell'atto, e per la tradizione si possa dire, che sia trasferito il dominio nel marito, in tal caso preualerà la sua presentazione à quella della moglie; Et all'incontro nell'altro caso preualerà quella della moglie, con casi simili, ne quali entra la medesima ragione. L

L
Nel detto disc. 160., e nel titolo del padronato nel disc. 62.

14 Quali poi siano i pesi matrimoniali, non è punto

to che debba essere insegnato da leggisti, per essere notorio per l'vso comune, cioè circa il mantenimento della donna nel vitto, e vestito, & in altre cose necessarie, secondo la qualità delle persone, e l'vso del paese, anche in tempo d'infermità, eccetto l'infermità vltima, e le spese del funerale.

Come ancora à peso del marito vanno, la coltura, e la conseruazione de' beni, & il pagamento delle collette, e de' tributi, e degl'altri pesi publici; Et anche delli cẽsi, e de canoni, e liuelli, & altri pesi annui, alliquali siano affette le robbe; Quando non vi sia il patto contrario, ouero che non si siano promesse, & assegnate le robbe per libere, secondo la qualità del fatto, dalle circostanze del 15 quale dipende il tutto.

E perche alle volte si suol fare il patto, che gli frutti in tutto, ouero in parte per qualche tempo spettino alla medesima donna, e che siano à sua disposizione, ouero che spettino al dotante, come per il più occorre quando il padre, ò la madre, ouero tutti due maritano vna figlia, dando in dote tutte le loro robbe con la riserua delli frutti durante la loro vita con casi simili; Quindi vanno i Giuristi disputando, con gran varietà d'opinioni, se questi patti vagliano ò nò, quasi che siano contro la sostanza, ò cõtro la natura della dote, che il marito porti il peso, e che vn'altro si pigli i frutti;

Tuttauia queste sottigliezze seruono bene per le scuole, all'effetto di esercitare l'ingegni de' giouani, mà in prattica non si stimano di sossistenza alcuna per l'vso comune; Attesoche per quel che spetta al primo caso di qualche riserua de' frutti à fauore della donna, non conuenendo, particolarmente trà persone nobili, che la donna dimandi le minuzie al marito in tutte l'occorenze, quindi segue, che se gli assegna vna parte de frutti sotto il solito termine de' lacci e spille, che in sostāza sono anche frutti i quali si pigliano dal marito, e da lui s'impiegano per quelle spese, che per altro dourebbe fare per se stesso, mà per maggior conuenienza ò comodità si tiene questo stile.

E quanto all'altro caso di riserua à fauore del dotante, ouero di qualche terzo, si sostiene per la ragione, che comple molte volte di auere quella maggior proprietà grauata, come per vna specie di riserua di vsufrutto, ò di pensione, per correr in tal modo la fortuna di dote molto maggiore di quella che per altro aurebbe douuto auere da principio libera, siche quella maggiore proprietà ricompensa la perdita de' frutti.

Sciolto poi che sia, ò separato il matrimonio, ouero che in altra maniera si sia fatto il caso della restituzione della dote; Quando si tratti di
16 robbe date per fondo dotale, come di specie inesti-

èstimata, in tal caso, risoluendosi quel titolo, ò dominio vtile, ò subalterno che il marito vi aueua, ne segue che li frutti, come seguela del dominio, subito cominciano à correre à beneficio della donna, oueramente del suo erede, e successore, come per vna specie di consolidazione dell' vsufrutto con la proprietà, ouero del dominio vtile col diretto, nè in ciò la legge dispone cosa alcuna in contrario, nè hà dato dilazione alcuna al marito, conforme hà fatto in quella dote, la quale consiste in quantità, conformè si accenna di sotto nel capitolo vigesimo doue si tratta della restituzione della dote.

Mà se le robbe fossero date stimate, con la vera stima,in maniera che la dote s'intenda essere di quantità, secondo quello che si è discorso di sopra, in tal caso li frutti continuano à beneficio del marito, non già per titolo di dote, mà per titolo diuerso di compra, non venendo in ciò considerato come marito, mâ come vn terzo compratore, conforme iui si è accennato.

Vanno anche disputando i Giuristi sopra la pertinenza de frutti à fauore della donna de beni della dote, per il tempo antecedente al matrimonio; Mà ciò non riguarda la materia dotale, caminandosi con i termini generali, & indifferenti d' ogni priuato dominio; Et il di più in questo

pro-

M
Nel detto dis. 160.

proposito dè frutti delli beni dotali si discorre nel Teatro M, non essendo possibile il potere accennare tutte le minuzie, che da leggisti si vanno considerando, poiche sarebbe vna troppo noiosa digressione.

CA-

CAPITOLO XIX.

Dell'vſure, ouero dell'intereſſi della dote, la quale conſiſte in quantità; Quando; A chi; E come ſiano douuti.

SOMMARIO.

1 *SI diſtinguono più caſi ſopra la materia.*
2 *Si deuono l'vſure al marito anche ſenza mora, e ſenza requiſiti.*
3 *Che non ſia vera la diſtinzione trà il padre, e l'eſtraneo.*
4 *Delle ragioni della regola.*
5 *Si poſſono l'vſure dotali ſtabilire, ò taſſare per patto.*
6 *Si deuono, ſuppoſti li peſi.*
7 *Se ſi debbano regolare à miſura de peſi; e non più.*
8 *Quali ſiano li peſi del matrimonio.*

Delle

9 *Della ragione per la quale non ſi deue fare il ragguaglio con i peſi.*

10 *Entra la conſiderazione nel marito putatiuo.*

11 *Si da l' intereſſe anche per quella parte di dote, che conſiſte nell' acconcio, ò corredo.*

12 *Se l' intereſſe ſia douuto da vn terzo, ouero ſe ſia douuto ad vn terzo.*

13 *Se ſiano douuti gl' intereſſi per il debito incerto ouero illiquido.*

14 *Quando non ſi debba deferire alla taſſa dello ſtatuto, ma debba l'intereſſe eſſere maggiore, ò minore.*

15 *Della nouazione ouero trasfuſione del debito dotale in altro contratto.*

16 *Sciolto il matrimonio non ſi deuono li frutti ancorche vi reſtino figli.*

17 *Di altre queſtioni remiſſiuamente.*

18 *Delli frutti del pegno.*

19 *Degl' intereſſi douuti alla donna del dotante.*

20 *E di quelli douuti alla donna dal marito, ò da ſuoi eredi.*

21 *Delli frutti ouero intereſſi douuti nel caſo dell' aſſecurazione.*

22 *Degli altri in caſo di vera reſtituzione.*

23 *Degli ſtatuti ſopra cio.*

24 *Quando vagliano gli ſtatuti, vagliono anche li patti.*

25 *In che modo queſta materia ſi debba regolare.*

Se

26 *Se questi interessi siano douuti dal fidecommisso.*
27 *Degl' interessi nella dote delle monache.*

CAP. XIX.

IN questa materia dell' vsure, ouero degl' interessi della dote, la quale consista in quantità; O pure sopra il poter pigliare li frutti del pegno, che batte nell' istesso, entrandoui le medesime regole, e ragioni, vanno distinti trè casi diuersi; Vno cioè à fauore del marito contro il dotante, durante il matrimonio; L'altro à fauore della dõna ò de suoi eredi cõtro il medesimo dotante, così prima di contrarre il matrimonio, come doppo che sia sciolto, ouero separato; Et il terzo à fauore della medesima donna, ò dè suoi eredi, contro il marito, ò li suoi eredi per la dote da restituirsi, essendo questi casi diuersi, nelli quali vi entrano diuerse ragioni, e per conseguenza si camina con diuerse regole.

1

Nel primo caso della dote promessa al marito, e non pagata à suo tempo, secondo la conuenzione; Quãdo non vi sia la dilazione espressa (nel qual caso, quella durante non è douuta cos'alcuna che non si sia promessa; stimandosi la di-

2

lazione parte del prezzo);La regola assiste al marito, che quando anche non vi sia mora, ouero che questa si possa scusare per causa del nõ adempimento di qualche patto, ò condizione promessa dal marito, e senza necessità di prouar li soliti requisiti dell' interesse del lucro cessante, ouero del danno emergente, per il tempo che il marito abbia supportato i pesi del matrimonio, e non se gli sia pagata la dote, gli siano douuti gl'interessi, ouero l' vsure dotali; Per quella ragione, che questi non si deuono in pena della mora del debitore, ne meno come lucro, ma come refezione del danno patito dal marito nella sopportazione dè pesi matrimoniali, la quale basta in luogo di tutti gli altri requisiti.

E se bene alcuni vanno distinguendo, trà il padre, et altri, li quali siano dotanti per obligo, E gli estranei, li quali non abbiano tal' obligo; Stimando, che quelli della prima specie siano tenuti subito à tali vsure, ò interessi, mà non gli altri, se non dopo il passaggio di due anni.

3

Nondimeno quest' opinione in pratica è più comunemente riprouata; Per quella ragione, che per due rispetti è douuto quest' interesse; Vno cioè per ristorare il danno al marito nella supportazione de pesi matrimoniali, alli quali altrimenti non si sarebbe soggettato; E l' altra del sollieuo che frà tanto hà goduto il dotante dal peso che au-

4

aurebbe douuto ſopportare in mantenere la donna; Queſta ſeconda ragione ſi adatta al padre, & agli altri maggiori, e non agli eſtranei, e per conſeguenza coſtituiſce qualche differenza trà l'vno e l'altro genere di perſone; Mà però non baſta che eſſa manchi, mentre à riſpetto del marito ſi attende la prima, potẽdo egli dire con molta ragione, che hà ſeguitato la fede del dotante, ſenza badare ſe fuſſe parente ò eſtraneo e ſe dotaſſe per neceſſità, ò per liberalità.

Eſſendo dunque in queſto caſo douute le vſure al marito per diſpoſizione della legge, ne riſulta che 5 quelle ſi poſſono ſtabilire dalli ſtatuti de luoghi; Et ãcora ſi poſſono dedurre in patto in vna sõma oneſta, per la ragione generalmente accennata nel libro precedente dell'vſure, cioè che quando l'vſure ſono lecite nel genere, ouero nella ſoſtanza, ſe ne ſtima lecita la conuenzione, e la taſſa fatta dalle Parti; E quando vi ſia ecceſſo, entrerà l'ingiuſtizia da douerſi riformare, e redurre alla giuſtizia, mà nõ l'vſura; Che però quaſi nella maggior parte d'Italia per i ſtatuti, ouero per le cõſuetudini, ſi è introdotta queſta taſſa, la quale ſi oſſerua ancorche ſia fatta in tempi antichi, quando li frutti delle robbe ſtabili, ò dè cenſi, e luoghi de monti erano maggiori, ſiche oggi ſia eſorbitante, come da tutti viene ſtimata eſorbitante la taſſa dello ſtatuto di Roma e pure non vi ſi rimedia in moderarla, come ſi dourebbe fare.

Mà perche, conforme si è accennato in proposito de frutti nel capitolo antecedẽte, ciò si concede al marito in riguardo delli pesi matrimoniali, e non altrimenti; Quindi risulta l'istesso che iui si è accennato, cioè che se egli non sopporterà questi pesi, ò per il tempo che non li sopporta per suo mancamento, non puol pretendere queste vsure, le quali spettaranno à colui il quale porta il peso, e per conseguenza anche all'istessa donna appunto come si è detto nè frutti, caminando la medesima ragione.

6

Col fondamento di questa ragione, alcuni Giuristi credono che il marito, ouero il suo padre, ò altro il quale abbia sopportato li pesi, non possa pretendere queste vsure, ò interessi, se non dentro i limiti delli medesimi pesi, e non più, in maniera che se per esempio, la dote fusse di diece mila scudi, l'interessi della quale, secondo la tassa statutaria, ò consuetudinaria, importassero scudi seicento, e secondo lo stato delle persone, ò altra contingenza, le spese per i pesi matrimoniali, non importassero più che quattrocento, in tal caso non si possano pretendere tutti questi interessi, mà solamente la sudetta rata proporzionata alla spesa.

7

Questa opinione però non è riceuuta, e con molta ragione, mentre, conforme giudiziosamente considerano alcuni Dottori, i quali per essere

8

stati

ſtati ammogliati, parlano per pratica, è vna gran ſciocchezza il dire, che li peſi matrimoniali conſiſtano ſolamente nelle ſpeſe correnti del vitto, e del veſtito della moglie, conſiſtendo le maggiori, e le intolerabili à proporzione della dote per grande che ſia, non ſolaméte nel gran contrapeſo che ſi porta dell'auere la moglie à canto, che veraméte ſiſtima troppo grã peſo, mà ãcora per la procreazione de figli, così nel mantenere li maſchi nelli ſtudij, e nell' educarli, come ancora nel dotare le femine, e nel fare dell'altre ſpeſe, che li medeſimi figli portano, in maniera che facendo queſto ragguaglio, non ſi trouarà mai dote, per grande che ſia, che i ſuoi frutti ſuperino li peſi del matrimonio, ancorche il caſo porti che per non auer figli rieſcano più leggieri, per la regola legale, che non ſi attende l'euento di quello che può ſuccedere in bene, ò in male.

Et anche per l'altra molto cõuincente ragione, che ciò cagionarebbe vn troppo gran diſordine, nel douere in giudizio andar ventilando le ſpeſe domeſtiche che ſi facciano, grandi, ò picciole; Che però quando ſi ſia coſtituita la dote, ſi deue preſumere che ſia congrua, e proporzionata, ſiche indifferentemente, à proporzione del capitale, ſia douuto l'intereſſe; Eccetto il caſo, che anche l'iſteſſa dote in ſorte principale ſi poſſa dire eceſſiua ò in altro modo non douuta, in maniera

che

che meriti la moderazione, mentre in tal caso l'vsure, ò gl'interessi cessaranno, non per la sudetta ragione, mà per l'altra, che mancando il principale, manca l'accessorio.

Entrarà bensì questa considerazione della quantità dè pesi, nel caso che questi siano sopportati da vn marito putatiuo di mala fede, ouero da vn terzo, il quale abbia portato i pesi, mà non abbia titolo legitimo di guadagnare i frutti dotali; O pure quando la dote sia malamente costituita con vna nullità cognita, & in casi simili, ne quali per disposizione di ragione li frutti non siano douuti come frutti, mà solamente come danni, & interessi, ouero per quell'equità, la quale da Giuristi si dice *de in rem verso*, ò per l'vtile negozio fatto, poiche in tal caso quest'azione sarà ristretta à quanto importa il danno di chi hà sopportato i pesi, ouero à quello che importa l'vtile di quello, il quale li doueua sopportare, e che n'è stato solleuato, conforme più distintamente si discorre nel Teatro A, non essendo facile di specificare tutte le minuzie le quali cadono in questa materia, per le molte sottigliezze considerateui dà Dottori.

A *Di tutto ciò si tratta nel disc. 161. di questo tit. e nelli disc. 114. e più seguenti.*

10

Danno più comunemente li Giuristi quest'interessi dotali, ãche per quelle robbe mobili, le quali si sogliono dare in dote per l'vso di casa ò della persona, che volgarmente si sogliono spiegare col

11

col termine dell'acconcio ò del corredo;Et ancorche questa opinione paia comunemente riceuuta, si crede però che ciò abbia molto dell'irragioneuole; Maggiormente quando queste robbe siano date secondo l'vso comune, senza l'obligo di restituirle, se non consunte come si ritroueranno, e secondo alcune considerazioni fatte nel Teatro; Tuttauia per la miseria di questa facoltà legale, bisogna che la ragione ceda alla forza, la quale per vn' vso, ouero per vn' abuso comune si sia introdotta dalle tradizioni d' alcuni Dottori senza badare se siano ragioneuoli ò nò. B

B *Nell' istesso disc. 161. & in altri degli accennati.*

Quando poi la dote non sia douuta dal dotante, mà da vn terzo, come debitore ceduto, cioè che (per esempio) douendo Tizio dotante conseguire mille scudi da Caio, per causa indifferente, per la quale à fauore di Tizio non correrebbono vsure ò l'interessi; Entra il dubbio se questi debbano correre à beneficio del marito, al quale siano date in dote; E la regola è negatiua, eccetto se il debitore si sia riconosciuto per tale, con le distinzioni, e dichiarazioni accennate nel Teatro.

12

Et all'incontro, se il marito cede ad vn terzo il credito dotale, Entra la questione se à fauore del cessionario corrano i medesimi interessi, che sarebbno douuti al marito; Et ancorche sopra di ciò vi sia non poca varietà d'opinioni;

Tut-

Tuttauia pende la decisione più dalle circostanze del fatto, che dalle regole legali, secondo le distinzioni parimente accennate nel Teatro; Cioè che se in effetto il corso de frutti, ò dell'vsure, à fauore del cessionario ridonda à beneficio del marito, perche forse il suo debito per il quale auesse fatto la cessione fusse fruttifero, oueramente che in altra maniera ne risultasse, tal'effetto, in tal caso, certa cosa è, che il medesimo corso continuarà, mentre in sostanza il cessionario si considera come vn procuratore ouero come vn ministro del marito cedente; Mà non già nell'altro caso che al marito non importi, se à beneficio del cessionario, corrano ò nò conforme iui più distintamente si discorre. C

C
Nel detto disc. 161.

E perche di sopra si è accennato, che questi frutti ò interessi non sono effetti della mora, mà 13 più tosto sono effetti della sopportazione dè pesi matrimoniali, bastando che non vi sia la dilazione espressa senza la loro conuenzione; Quindi entra il dubbio, se siano douuti quando il debito sia incerto, ò illiquido, ò che dipenda dalla dichiarazione di vn terzo, ò pure che il dotante abbia auuto giusta scusa di non pagare la dote per mancamento dell'istesso marito in non adempire alcuni patti, ò condizioni; Et in questi, ò simili casi, veramente non vi si può dar' vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre

tre

tre ne dipende la decisione dalla circostanze del fatto, secondo le quali conuiene applicare le regole, e le distinzioni date dalli Dottori, conforme parimente nel Teatro si accenna. D

D
Nel detto disc. 161. e nel disc. 112. e 115.

Ancorche nel caso che vi sia la tassa dello statuto, ò consuetudine, questa si debba osseruare, nō ostāte che secondo l'vso corrente fusse esorbitante, conforme già si è accennato; Tuttauia ciò camina quando il debito dotale sia semplicemente do-14uuto in denaro, in maniera che il marito possa dire, che se si fusse pagato, si sarebbe industriato, e cauatone quest'vtile, anzi maggiore; Mà quando per patto, il denaro fusse destinato nell'impiego di beni stabili, ò dè luoghi dè monti, li frutti de quali per tassa, ò per vso comune, secondo la qualità delli paesi, non passassero per esempio il quattro, ouero il cinque per cento in tal caso non si potrà pretēdere più di questa somma; Eccetto se il patto dell'mpiego fusse generale, & applicabile anche alli censi, ouero ad altri effetti, in maniera che il marito possa dire, che con la sua industria aurebbe cercato d'impiegare il denaro à frutto corrispondente alla tassa statutaria, per la quale basta questa possibilità.

Et all'incontro, se il marito si fusse dichiaratō di volerne estinguere i suoi debiti à più graui interessi, in tal caso sarà douuta la refezione di questi, ancorche passino la tassa statutaria, mentre

in tal caso sarà douuto il di più, non in ragione di frutti dotali, mà in ragione d'intereſſe di danno emergente, col ſudetto requiſito della dichiarazione dell'animo.

Se poi portaſſe il caſo, che il debito dotale d'accordo, trà il dotante, & il marito, fuſſe traſfuſo in altro contratto, con vna formale nouazione, in tal caſo entra il dubbio ſe ſiano douuti queſti frutti dotali, ancorche duri il matrimonio con la ſopportazione de peſi; Et ancorche i Giuriſti ſopra ciò s'intrichino di mala maniera; Nondimeno, pare che, ſecondo più diſtintamente ſi accenna nel Teatro, la queſtione ſia più toſto di fatto che di legge, ſiche dalle circoſtanze del fatto debba naſcere la deciſione; Atteſoche, ſe la nouazione ſarà ſeguita, non con animo realmente d'innouare, e di trasfondere il debito in vn'altro contratto, mà per vno ſtile del paeſe, all'effetto di qualche maggior cautela, ò maggior beneficio del creditore; Come per eſempio occorre nel Regno di Napoli, che vſandoſi iui quel rigoroſo rito ſopra l'incuſazione, ò liquidazione degl'iſtrumenti, del quale ſi tratta nel libro ottauo del debito e credito, & anche nel libro decimo quinto de giudizij, e non potendoſi facilmente praticare queſto rito per vn debito dotale, per l'eſtrinſeca giuſtificazione che vi biſogna del matrimonio, come condizione implicita, anzi neceſ-

ſaria

ſaria; Quindi per togliere queſti dubbij,ſi vſa, che il marito faccia la quietanza al dotante della dote, e che nell'iſteſſo tempo il dotante ſi coſtituiſca liquido debitore del marito per cauſa di mutuo, mà in effetto è vna ſimulazione per il ſoddetto fine, e per conſeguenza non ceſſa il titolo dotale per queſto effetto.

Mà ſe veramente il debito ſi ſia trasfuſo in vn'altro contratto per vn'diuerſo fine,ò effetto; Come per eſempio, che ſe ne fuſſe creato vn cenſo, il quale anche in quei luoghi,ne quali è in vſo la bolla di Pio Quinto,ſi può fare ſenza la forma del denaro contãte per il debito dotale; Ouero che ſe ne fuſſe creato vn cambio; In tal caſo ceſſa la natura del credito dotale, e per conſeguenza ceſſa il corſo di queſti frutti, ò intereſſi, mà ſi douranno quell'intereſſi ò frutti che porta ſeco l'altro contratto,ſecondo la ſua natura & i ſuoi requiſiti, mentre in tal maniera il debito dotale ſi finge già pagato, & il denaro dato per altra cauſa.

E ſe bene queſta innouazione può cagionare al marito qualche pregiudizio ſottomettendolo al pericolo di auere il ſuo credito infruttifero, & anche con qualche danno del capitale, ò per defetto del fondo, ò perche li cambij non ſiano ben corſi, ò per ſimili accidenti; Tuttauia baſterebbe dire che deue lamentarſi di ſe ſteſſo; Mà in oltre vi è l'altra buona ragione che l'atto gli puol eſſe-

re di molto profitto, atteſoche queſti frutti dotali, come correſpettiui al peſo del matrimonio, ſono douuti ſolamente finche dura la ſua cauſa, ſiche ſciolto il matrimonio, ouero in altro modo ceſſata la cauſa correſpettiua, ceſſano i frutti, ancorche vi reſtino li figli, mentre ſecondo la più vera, e la più riceuuta opinione, ciò non 16 baſta; Mà in caſo della detta innouazione, l'altro contratto dura col ſuo corſo del frutto ò dè guadagni leciti, poiche in queſto non ſi conſidera come marito, mà come vn ſemplice creditore indifferente.

Diſputano anche li Giuriſti in queſta materia molt'altre queſtioni, che recarebbe più toſto confuſione il reaſſumerle in queſta forma; Che però 17 il curioſo potrà vederle accennate nel Teatro; Doue particolarmente con la diſtinzione di più caſi ſi diſcorre de punti ſe per il lungo ſilenzio, à non dimandare queſti frutti, ouero ſe per eſigere il capitale ſenza proteſtarſi, quelli s'intendano rimeſſi, con altre coſe che iui ſi poſſono vedere. E

E *Nel detto diſ. 161. e negli altri precedēti cioè nel diſ. 114. e ſeguēti*

E quel che (come ſopra) camina circa la competenza ò incompetenza di queſti intereſſi, ò frut- 18 ti, generalmente camina nelli frutti del pegno, circa li quali ſi ſuole diſputare, ſe quando quelli ſiano minori di quello che importino gl'intereſſi, ouero le vſure, ſecondo la taſſa fatta dallo

ſta-

ſtatuto, ò dalla conſuetudine, ſia douuto al marito quel di più, ouero ſe accettando il pegno ſi ſia pregiudicato, conforme parimente in detto luogo ſi puol vedere.

L'altra parte, ò inſpezione di queſto capitolo, ſecondo la diſtinzione accennata nel principio, riguarda la medeſima donna, ouero li ſuoi eredi, ſe poſſano dimandare li frutti ò gl'intereſſi dotali 19 dal dotante per la dote douutagli, così prima del matrimonio, come dopò la diſſoluzione di quello, atteſoche quando ancora duri, in maniera che il titolo dotale ſia in eſſere, e che la donna per l'aſſenza, ò per altro impedimento del marito, mãtenga ſe ſteſſa, e che ſopporti quelli peſi li quali ſono ſoliti ſopportarſi dal marito, in tal caſo non entra queſta iſpezione, poiche conforme ſi è accennato, quell'iſteſſo che la legge diſpone à fauore del marito, camina à fauore dell' iſteſſa donna.

In queſto caſo dunque, che in ſtretti termini legali, non vi ſia il proprio, & il vero titolo dotale il quale dipende dal matrimonio, il quale ò non ſia contratto, ò ſia ſciolto; Ancorche parimente vi ſia la ſolita varietà delle opinioni; Tuttauia la regola è negatiua nõ eſſendoui ragione, per la quale queſti frutti ò intereſſi ſiano douuti; Atteſoche, ſe bene alcuni vanno diſtinguendo trà quella dote la quale ſia ſorrogata in luogo della legitima, oue-

ouero che sia douuta da coloro, li quali abbiano l' obligo d' alimentare la donna ; Tuttauia ciò camina in diuersa ragione di alimenti, ò di frutti di legitima, mà non già in ragione di vsure, ò dè frutti dotali.

Entrando l' istessa considerazione in quell' interessi, li quali da molti Dottori vanno considerati per la ragione del lucro cessante, ò del danno emergente, atteso che questi caminano in ogn' altro debito indifferente, e per conseguenza non cadono sotto questa materia dè frutti, ò d'in teressi dotali, che però si deue caminare con quello che generalmente sopra questa materia si discorre nel libro anteecedente dell' vsure.

Le maggiori difficoltà, ò questioni, le quali si abbiano in questa materia, cadono nella terza parte, ò ispezione di sopra distinta delli frutti, ò dell' vsure dotali douute alla donna dal marito, ouero da suoi eredi per la dote dopo fatto il caso della restituzione.

20

Et in ciò si distingue, trà la vera, e la propria restituzione, alla quale si sia aperto l'obligo per la dissoluzione del matrimonio, oueramente per la formal separazione del toro con legitima autorità del superiore, e trà quella restituzione impropria, la quale risultà per il caso dell' assecurazione, secondo la distinzione, della quale si tratta nel capitolo seguente.

Poi-

Poiche se bene in questo secondo caso di assecurazione, stà più comunemente riceuuto, che quell' istessa tassa statutaria, ò consuetudinaria, 21 la quale si sia fatta nel caso della vera restituzione, si deue anche attendere; Nondimeno ciò camina in dubbio, e quando non apparisca che bastasse alla donna per il mantenimento proprio, e dè figlioli vna minor somma, mentre il di più deue andare à beneficio del marito, il quale tuttauia continua ad esser padrone della dote, siche, conforme si è accennato nell' ispezione antecedente questi non saranno interessi dotali douuti dal marito alla moglie, mà alimenti.

Nel caso dunque della vera restituzione della dote, che si debba fare per la dissoluzione del matrimonio; La regola generale è negatiua, per la ragione che riceuendo la dote, il nome, e l' es-22 senza dal matrimonio, quindi segue, che cessando questo, si risolue il titolo dotale, siche diuentà vn puro credito indifferente, di sua natura infruttifero, ogni volta che non vi concorra la ragione dell' interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, ò di altro titolo, il quale sia congruo ad ogni debito indifferente; E per conseguenza, molti Giuristi, e particolarmente i moderni, li quali senza discorrere più che tanto, caminano cō vn certo rigore leguleico, e con la sola tradizione di alcuni, ne tirano molte indiscrete, e

rigo-

rigoroſe conſeguenze contro le donne, ò i loro figliuoli, volendo che ogni patto, il quale ſi faceſſe col marito, ò con i ſuoi eredi, come vſurario non ſi debba attendere, e che tutto quello che anche l' iſteſſa donna vedoua aueſſe volontariamente auuto dagli eredi del marito in ragione di frutti, ò pure ſe aueſſe preſo li frutti dè beni del marito da lei ritenuti, ſi doueſſe ſcomputare nel capitale, in maniera che à capo di tempo, vna pouera donna, ò li ſuoi figli, con queſti rigori legali, appena cogniti alli medeſimi profeſſori, con quei frutti, li quali anno per anno ſi ſiano preſi, e conſumati per viuere, ſi ritrouano ſenza dote.

E perche in alcune parti vi ſono degli ſtatuti, li quali danno queſti intereſſi alle donne vedoue, ouero alli loro figliuoli; Quindi ſegue che li medeſimi Giuriſti, & anche i Morali ſeguaci della ſuddetta opinione s' intricano di mala maniera nel diſputare ſopra la validità di queſti ſtatuti, con la ſolità varietà dell' opinioni.

23

Atteſo che alcuni, conoſcendo che queſti ſtatuti ſiano riceuuti e praticati, anche con la ſcienza e cõ l'approuazione dalla Sede Apoſtolica, com' è particolarmente lo ſtatuto di Roma, vanno diſtinguendo trà gli ſtatuti, li quali abbiano la confermazione Apoſtolica ò nò; Mà ciò contiene vna ſciocchezza manifeſta, atteſoche ſe fuſſero vſu-

re

re illecite, non potrebbe l' autorità del Papa canonizarle, come proibite dalla legge diuina; Et' altri indifferentemente negano la validità di questi statuti, ancorche siano approuati dal Papa, e praticati dalla Corte Romana, il che hà del ridicolo; Che però si conclude che indifferentemente si deuono stimare validi, quando per altro abbiano li loro legitimi requisiti, li quali sono desiderati generalmente nelle leggi.

Posta dunque le validità dè statuti, ne siegue anche la validità de patti, mentre camina l' argomento dagli vni agli altri, anche quando i patti siano impliciti per la sola tolleranza del debitore, che la donna ò li suoi figli possedessero i beni, e ne pigliassero i frutti in quantità onesta, e proporzionata all' vso comune. 24

E quindi nasce, che questa materia dourà essere regolata con vna certa equità naturale non scritta, & ancora con l' vso comune, senza badare ad alcune stitichezze ò distinzioni, trà la donna prouista altronde, ò non prouista, ouero se siano fatte, ò nò le diligenze; Attesoche disponendo la legge, e prouandolo anche l' vso di tutto il Mondo, che la dote sia vn peculio particolare destinato al mantenimento della donna, con li suoi frutti, importa poco che ella sia ricca, ò pouera, poiche se vna persona ancorche ricchissima abbia destinato vn certo peculio per il mantenimento 25

di ſua caſa, e per tenerlo impiegato, in maniera che con quei frutti poſſa viuere, per valerſi della reſtante ſua robba in altr' vſi, in tal caſo, ſi deue attendere la ſua deſtinazione.

Et in ſomma, cadendo la proibizione dell' vſure, contro i deprauati feneratori per ſollieuo de ſuffocati debitori, pare che in queſta materia ſi debba caminare più con l'equità naturale non ſcritta regolata da vna certa buona fede, e dall' vſo comune, che dagl' indiſcreti & irragioneuoli rigori dè Giuriſti; Atteſoche la legge proibitiua dell' vſura, è molto ſanta, e lodeuole, mà l'irragioneuolezza cõſiſte nella ſua mala intelligẽza ò pratica, conforme ſi diſcorre nel libro precedente dell' vſure, doue ſi accenna, che oggidì, con alcune ſciocche formalità, ſi rende migliore la condizione dè triſti, li quali per eſtorquere l' vſure illecite, e per renderſi ſicuri dagl' oblighi di reſtituirle, ò dalle pene, ſono diligentiſſimi nelle cautele, e nelle formalità verbali, le quali più toſto prouano, e rendono maggiore la malizia, di quello che ſia d' vna pouera donna, ò di vn' altra perſona ſemplice, la quale con buona fede ſia viſſuta con quei frutti, i quali hà creduto deſtinati al ſuo mantenimento, ſecondo la natura della dote, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro, nel quale ſi accennano molt' altre coſe in queſta materia dè frutti dotali. F

F *Nel ſuddetto diſc. 161. & in altri accennati.*

E per-

E perche vn certo ſenſo irragioneuole di Dottori più che la diſpoſizione della legge obliga li 26 fidecommiſſi dell' aſcendenti alla reſtituzione della dote data alli deſcendenti, conforme ſi accenna nel capitolo ſeguente; Quindi la medeſima irragioneuole tradizione hà ſteſo tal priuilegio anche à queſti frutti, & intereſſi; E quelche hà più dell' eſorbitante, anche per il tempo del predeceſſore il quale ſi hà preſo i frutti, con i quali queſti frutti paſſiui ſi doueano pagare; Coſa veramente lontana da ogni ragione, nè mai ſognata dalla legge; Ma perche la piena de Dottori lo porta, biſogna riceuerlo e praticarlo, conforme in tant' altre coſe occorre. G

G *Nel detto diſ. 161. e nel diſ. 145. di queſto titolo e nel diſ. 79. del lib. 1. de feudi.*

27 Quando ſi tratta di dote ſpirituale, la quale ſia douuta al monaſtero per la monaca; Venendo il monaſtero ſtimato in luogo del marito, entra ſenza dubbio l' iſteſſa ragione e per conſeguenza dal dotante gli ſono douuti queſti intereſſi conforme particolarmente ſi diſcorre nel Teatro, doue ſi puole vedere il di più. H

H *Nel diſ. 125. di queſto tit.*

CAPITOLO XX.

Della restituzione della dote quando si debba fare, & in che modo; Et con tal occasione si tratta anche dell'assecurazione, della dote mentre dura il matrimonio.

SOMMARIO.

1 *DElle diuerse specie di restituzione ò casi di disputa nella materia.*
2 *Dell' assecurazione, e del suo caso & effetti.*
3 *Se si dia il ius offerendi.*
4 *Delli diuersi casi di vera restituzione per morte, ò per diuorzio.*
5 *Della differenza quando il caso della restituzione sia per morte naturale, ò per altro accidente.*
6 *Del tempo à restituire la dote, e delle dilazioni concesse dalla legge.*
7 *In quali robbe, ouero in qual modo la dote si debba restituire.*
8 *Di chi sia l' aumento ò il decremento.*
9 *Della variazione della moneta.*
10 *Della dote data in grano, ò in vino, & altre cose simili.*

CA-

CAP. XX.

VE ſono le ſpecie della reſtituzione della dote; Vna cioè vera è propria; E l'altra impropria, la quale hà vna ſpecie, ò imagine di reſtituzione, mà in effetto non è tale.

1

Queſta ſeconda ſpecie è quella, la quale da Giuriſti ſi dice aſſecurazione, cioè, che il matrimonio ancora duri, ſiche non vi ſia cauſa per la quale ſi riſoluano le ragioni del marito, ilquale perciò non ſia obligato alla reſtituzione della dote, mà che per le ſue diſgrazie, ouero per il mal gouerno, abbia mutato, ò ſia per mutare ſtato, in manierache la donna poſſa correre il pericolo di perder la dote, ouero che per la deteriorazione del ſolito ſtato, non poſſa il marito alimentarla, e ſoſtenere li peſi del matrimonio, che però in queſto caſo la legge concede alla donna la facoltà di potere domandare di eſſere aſſicurata nelle robbe del marito; E ciò per doppio riſpetto; Vno cioè per metterſi in ſicuro, che le robbe non ſiano diſſipate, ouero occupate da creditori; E l'altro acciò con li frutti di quelle poſſa mantenere i figli, e ſe ſteſſa, anzi l'iſteſſo marito, dal quale in tal maniera poſſa riceuer gli oſſequij maritali.

2

Queſta

Questa in effetto non è restituzione di dote, mà si dice impropriamente tale per vn certo modo di parlare, attesoche continua l'istesso dominio vtile della dote nel marito; Come ancora le robbe, nelle quali la donna si sia assicurata, continuano nel medesimo antico dominio, con tutti i suoi effetti, e seguele, così de frutti è dell'aumento, come anche del pericolo, e del decremēto, siche se gli frutti fossero tali ch'eccedessero le spese necessarie per il mantenimento, il di più andarà à comodo del marito, e de' suoi creditori.

Quindi nasce ancora, che alli creditori posteriori del marito, in caso di restituzione, la legge concede la facoltà di offerire alla donna la sua dote in denaro, per poter ottenere le robbe del marito comun debitore da lei ritenute, con quel rimedio, che da Giuristi si dice *Ius offerendi*, cioè, che possa vn creditore posteriore, offerire all'anteriore il suo credito, e forzarlo à douergli lasciare à suo beneficio quelle robbe del debitore, che hauesse in mano per pegno, ò per ipoteca; Mà non si da nel caso dell'assicurazione; Bensì che il negarsi questo rimedio non toglie le altre strade, le quali si danno dalla legge à i creditori posteriori di far'eseguire, e subastare le robbe del debitore, ancorche possedute dall'anteriore, ilquale non può pretender altro, se non che non possa esser leuato di possesso, se prima non sia sodisfatto

3

del

del ſuo credito, col prezzo che ſi ritraerà dalla vendita; Che però in pratica è ſolito ordinarſi l'eſecuzione, e la ſubaſtazione de' beni, che ſi ritengono dalla donna, mà cō la clauſula, che intāto nō ſia rimoſſa dal ſuo poſſeſſo, finche conſumata l'eſecuzione, non ſia prontamente pagata. A

A
Nelli diſ. 88. & 162., e nel ſupplemento.

L'altra ſpecie di reſtituzione vera, parimente ſi diſtingue trà quella, la quale riſulta dal diſcioglimento totale del matrimonio, per la morte naturale d'vno de coniugi, ouero per la diſſoluzione, che con Apoſtolica autorità ſe ne fuſſe fatta, quando ſi tratti di matrimonio rato, e non conſumato; O' pure perche ſia dichiarato nullo; E l'altra ſpecie, quando il vincolo del matrimonio ancora duri, mà che però ciò nō oſtante ſi faccia il caſo alla vera reſtituzione; Come per eſempio quando per colpa del marito, ſi ſia dal Giudice eccleſiaſtico canonizata la ſeparazione del toro; Oueramente che il medeſimo marito foſſe bādito capitalmente, ò che fuſſe condennato in galera; Anzi ſecondo vna opinione che fuſſe eſiliato, ò pure quando foſſe condannato in carcere perpetua, ò che diuentaſſe ſchiauo, con caſi ſimili; Atteſoche ſe bene in queſti, & in altri caſi ſimili ancora dura il matrimonio, e parimente dura la potenza, che il marito poſſa ripigliare le primiere ragioni dotali, perche ritornaſſe dalla ſeruitù, ò che fuſſe reintegrato dal bando, ò pure liberato dalla galera, ò dalla

4

rele-

relegazione, ò che in caſo di ſeparazione di toro, la quale per vn modo di parlare ſi dice diuorzio, ſeguiſſe la reconciliazione; Tuttauia in queſto mentre ſi dice vera reſtituzione produtiua di tutti gli effetti, e per conſeguenza è vna coſa molto differente dall'altra, che ſi è accennata di ſopra, come impropria, per cauſa dell'aſſecurazione.

La differenza che ſi ſcorge trà la reſtituzione accidentale, ancorche duri il matrimonio (alla quale per contradiſtinguerla dall'altra ſi dà titolo

5 di morte accidentale) e l'altra che ſegue per morte naturale; Conſiſte in che nelli ſudetti caſi accidentali, ſi fà ſubito luogo alla reſtituzione, ſenza dilazione alcuna legale, eccetto la conuenzionale; Mà nell'altra ſpecie per morte naturale, ſe la dote conſiſterà in fondi, e come ſi dice, in ſpecie, ſi deue reſtituir' ſubito, in manierache immediatamente la donna, ò l'erede ne reaſume il dominio, con il corſo de' frutti à ſuo fauore, nella maniera che ſi è accennato di ſopra nel capitolo diciotteſimo in occaſione di trattare de' frutti; Mà ſe conſiſte in denaro, in tal caſo la legge gli dà la dilazione di vn'anno, dal giorno della diſſoluzione del matrimonio, ò ſia per morte del marito, ouero per quella della moglie.

6 Con queſta differenza, che quando ſegua per morte della moglie, dentro queſt'anno, il marito non è obligato à coſa alcuna verſo gli eredi della

donna,

donna; Et all'incontro quando ſegua per morte del marito li ſuoi eredi, ò in tutto, ò in parte à proporzione, ſono obligati ad alimentare la donna in ſtato vedouile; Bensì che ſtà in loro elezione di non voler godere queſta dilazione, e di pagar ſubito il debito per eſimerſi dal peſo degli alimenti, in luogo de quali è ſtato alle volte determinato dalla Ruota Romana, che ſiano douuti i frutti, ouero gl'intereſſi dotali, ſecondo la taſſa dello ſtatuto, ouero della conſuetudine, B

B *Nel diſ. 161.*

Queſta dilazione, in molte parti è ſtata riſtretta, ò ampliata per i ſtatuti de luoghi, e particolarmente per quello di Roma, è ſtata ridotta à ſei meſi, che però non vi ſi può dare vna regola generale, dipendendo il tutto dal tenore de ſtatuti particolari, ouero delle conſuetudini; Come ancora ceſſa la medeſima dilazione, quando il marito morendo, ordinaſſe la reſtituzione della dote, come per vna ſpecie di legato, atteſoche per non far reſtare queſt'atto totalmente inutile, i Giuriſti gli danno queſta operazione, che faccia ceſſare la ſudetta dilazione legale; Sopra la quale ancora può cadere l'officio del giudice, quando vi concorra vna giuſta cauſa, per la quale vna certa equita non ſcritta così ricercaſſe; Come per eſempio, ſe la donna, laquale reſta vedoua, per eſſer giouane, e per non auere parenti tali, appreſſo i quali la ſua oneſtà ſia ſicura, abbia biſogno di pigliare

marito di nuouo , e che per tal'effetto vi bisogni il denaro contante alla mano , & all'incontro che l'eredità del marito morto sia tale, che con effetti espliciti si possa prontamẽte fare questa restituzione, mentre in tal caso vi può bene entrare l'arbitrio del giudice per reseruare la sudetta dilazione ; Come ancora se fusse vna donna forastiera, la quale auesse bisogno di ritornare alla patria, con la sua dote, siche la dilazione gli portasse vn' incomodo considerabile, & all'incontro che dall'eredità si possa comodamente fare la restituzione, mentre in tal caso sarebbe vna specie di malignità il voler godere la dilazione sudetta; Che però vi deue entrare l' arbitrio del giudice, per quella regola di non douer denegare quelle cose, le quali giouano molto ad vno, e niente, ò poco pregiudicano all'altro ; Siche non vi si può dar' vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, dallequali dourà esser regolato l'arbitrio del giudice. C

C *Nel dis. 109. 163, e 164., & altroue.*

Si dà ancora vna specie di dilazione al marito, ouero alli suoi eredi, per ragione di vna equità, ò pure dell'egualità , quando cioè la dote se gli sia pagata in più termini, ò paghe, attesoche per osseruare l'egualità, quando non vi sia il patto in cõtrario, ò pure disposizione del medesimo marito (come sopra) in tal caso si dourà godere la medesima dilazione, facendosi la restituzione con l'istessa diui-

diuisione di paghe, con la quale sia fatta l'esazione; Purche però tal diuisione nasca dalla cõuenzione da principio, mà nó già quãdo essendosene promesso il pagamento prontamẽte, abbia voluto dopoi il marito vsare questa ageuolezza con il dotãte, mentre ciò non deue, ne può pregiudicare alla donna, ouero alli suoi eredi; E questo in quanto al tempo. D

D
Ne luoghi accennati.

Circa il modo di fare la restituzione, cioè in che robbe, ouero in che maniera, ne dipende la decisione da quel che si è detto di sopra nel capitolo duodecimo in occasione di trattare della natura, ouero della qualitá della dote, se consista in specie, ouero in quantità; Atteso che, quando consista in specie inestimata, come fondo dotale, conforme più volte si è detto, và restituita l'istessa robba, tale quale si ritroua, in manierache tutto quell'aumento, ò diminuzione, che porta il caso, deue andare à comodo, & à danno della donna; E per conseguenza, quando si tratta di supellettili, e di altri mobili vsuali, li quali si consumano, ouero che s'inuecchiano, e si sminuiscono con l'vso, in tal caso basta di restituirli tali quali, come si trouano vsoconsunti; Anzi quando sia passato vn lungo spazio di tempo, dentro il quale verisimilmente per la loro qualità possono esser consunti, non sarà obligato à cosa alcuna; Quando però non se ne proui l'esistenza, & eccetto il caso, che il ma-

7

rito gli aueſſe vēduti, e ne aueſſe ritratto il prezzo, mentre in tal caſo ſarà obligato reſtituirlo, ancorche foſse paſsato tanto tempo, che ſi ſarebbono conſumati, nell'iſteſsa maniera, che nel libro decimo de' fidecomiſſi ſi dice de mobili, i quali reſtano nell'eredità fidecomiſsaria.

E riſpetto alli beni ſtabili, li quali fuſsero creſciuti ò diminuiti; Entra l'iſpezione della refezione di quei meglioramenti li quali riguardano 8 la perpetua vtilità, in quello ſolamente, in che la donna, ouero il ſuo erede altrimente reſtarebbe in guadagno col danno del terzo, nella manierache ſi è diſcorſo nel libro primo de feudi, e nel quarto dell'enfiteſi, e ſi diſcorre ancora nel decimo de' fidecomiſſi; Et all'incontro ſarà tenuto alla refezione delle deteriorazioni colpoſe, nate da poco buon gouerno, in manierache il marito abbia mancato dal fare quelle parti, che conuengono ad vn diligente padre di fameglia, & ad vn legale amminiſtratore nella coltura, e nella conſeruazione, & amminiſtrazione de beni, Che però non vi ſi può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto di ciaſcun' caſo particolare.

Mà ſe ſi tratta di credito in denaro, che da Giuriſti ſi eſplica col termine di quantità, in tal caſo ſi deue reſtiruire la medeſima quantità; Cadendoui 9 le diſpute quando in queſto mentre ſia occorſa

varia-

variazione nella moneta, mà ſopra di ciò la dote non hà priuilegio alcuno particolare, che però la materia và regolata con quei termini generali, dè quali ſi diſcorre nel libro ottauo del credito, e del debito ſopra ogni debito indifferente, cioè che ſe la moneta dedotta nel contratto fuſſe vera, e che l'alterazione ſia ſeguita per la bontà intrinſeca della materia (com'è occorſo per l'aumento notabile del prezzo dell'oro, e dell'argento, dal che ſono nate tutte le queſtioni, mentre vno ſcudo d'oro à tempi antichi valeua vndeci giulij, & oggi vale quindeci) & in tal caſo, l'aumento deue andare à beneficio del creditore, il quale può dimandare il pagamento nell'iſteſſa moneta, quando comodamente ſi troui, e quando ciò non poſſa comodamente ſeguire, ſi ammette bene il debitore à pagare il debito nella moneta corrente, mà in tal maniera che ſi raguagli il valore di quella, nella quale ſi ſia contratto il debito; Mà ſe ſi tratta di moneta imaginaria, come per eſempio in Italia ſono le lire, in tal caſo ſi attende il tempo dell'obligo, e non quello del pagamento, conforme più diſtintamente ſi tratta nel Teatro nella materia del credito, e del debito. E

E *Nel libro 8. nelli diſc. 92. e 140. & altroue, & anche nel lib. 2. dè Regali nelli diſc. 126, e ſeguenti,*

Sogliono cadere le diſpute circa queſto modo di reſtituire la dote in quelle robbe, le quali in tal propoſito coſtituiſcano vna terza ſpecie, cioè che

non

nõ ſia denaro, mà ne meno ſiano robbe conſeruabili, per eſſere di loro natura conſuntibili con l'vſo immediato, come per eſempio ſono, grano, vino, oglio, e coſe ſimili, ſe e che coſa ſi debba reſtituire, quando non vi ſia la conuenzione particolare, ſcorgendoſi in ciò varietà d'opinioni; Volendo alcuni che ſi debba reſtituire l'iſteſſa quantità di tanto grano, e di tanto vino, e dell' iſteſſa bontà nel ſuo genere; Et altri più probabilmente vogliono che ſe ne debba reſtituire il prezzo conforme valeua nel tempo della conſegna, come per vn' occulta compra e vendita; E queſta ſeconda opinione, pare che ſia più probabile e riceuuta in pratica.

CA-

CAPITOLO XXI.

Delle altre perſone, ò robbe obligate alla reſtituzione della dote, oltre la perſona, e la robba del marito; E particolarmente dell' obligo delli fideiuſſori, e dell'obligo del fidecommiſſo.

SOMMARIO.

1 *SE vagliano le ſicurtà ò gli oblighi dè fideiuſſori per la dote.*
2 *Dell' obligo del padre per la dote del figlio.*
3 *Dell'azione che ſpetta per la reſtituzione della dote contro il fidecommiſſo.*
4 *Delle ragioni, per le quali la legge dia tal'azione.*
5 *Della differenza trà la dote coſtituenda, e la reſtituenda.*
6 *Delle limitazioni di queſto priuileggio.*

Del

CAP. XXI.

1 L' Obligo del marito, è connaturale, & ordinario, che però non riceue dubbio, il quale cade solamente nell'obligo degli altri, poiche proibendo la legge ciuile, che non si possano dare le sicurtà delle doti, però suole cadere il dubbio, se vaglia ò nò l' obligo di coloro, li quali abbiano fatto la sicurtà per il marito; Et ancorche alcuni, caminando con la sola lettera delle leggi, stimano che quest' obligo sia inualido; Tuttauia in pratica, ò sia per la ragione del giuramento, ouero perche queste leggi siano antiquate per rispetto che siano andate in disuso quelle donazioni, le quali anticamente si vsauano per l' assecurazione della dote cõforme si discorre di sotto nel capitolo vigesimoquinto Certa cosa è che questi oblighi, quando per altro siano validi, oggi in pratica restano in suo vigore, siche le suddette leggi solamente seruono per le scuole, e per eser-

esercitare l'ingegno dè giouani, siche tutte le questioni si riducono al fatto, cioè se tal' obligo vi sia, e se per altro patisca eccezioni indifferenti. A

A *Nel dis. 162. di questo tit.*

Oltre quest' obligo conuenzionale delle sicurtà; La legge induce vn' altr' obligo nel padre del marito, quando questo sia nella sua podestà, 2 cioè che s' intenda obligato per la dote, ò pure che possa esser forzato ad obligarsi di assicurarla.

Sopra quest' obligo i Giuristi s' intricano di mala maniera, e con grandissima varietà d' opinioni, dando molte dichiarazioni, e distinzioni, e particolarmente se possa il padre da quest' obligo liberarsi con quella donazione, la quale anticamente era in vso da loro chiamata *propter nuptias*; Tuttauia pare che quando il padre non voglia obligarsi, ò pure che voglia premere à mettersi in sicuro la dote per la sua indennità, in tal caso resti la cosa molto facile, e che non vi sia bisogno di fare tante dispute; Atteso che essendo certo che non sia à ciò tenuto se non quando la dote si consegna à lui; Quindi segue che potrà inuestirla e metterla in sicuro, & in tal maniera sarà libero da ogni timore; Che però se permetterà che di suo consenso si consegni al figlio, per il che egli resti obligato, in tal caso dourà lamentarsi di se stesso, e della sua poca cautela, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. B

B *Nel detto dis. 162.*

Si diſputa ancora, ſe il marito ſia obligato ò nò per la reſtituzione della dote, la quale ſi ſia data al padre, e non à lui; E viene ſtimata più vera la negatiua, quando egli non dia il conſenſo, douendoſi il dotante lamentare di ſe ſteſſo nel pagare la dote, ſenza l'obligo dell'vno, e dell'altro. C

C
Nell'iſteſſo diſc. 162.

Dalla legge parimente naſce per la reſtituzione della dote l'obligo delli beni del fidecommiſſo ordinato da vn'aſcendente del marito nell'iſteſſa maniera appunto che ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo quinto ſopra l'obligo di coſtituire la dote alle donne deſcendenti conforme pienamente ſi diſcorre nel Teatro; D

E ſe bene queſta propoſizione, realmente non hà fondamento alcuno, nè di legge, nè di ragione, e particolarmente quando vi ſia l'eſpreſſa proibizione d'alienare, anche per cauſa di dote, conforme ſi diſcorre nel Teatro E; Nondimeno mentre per il ſolito ſtile de leggiſti di ſeguitare l'vn l'altro, all'vſanza delle grue, ouero delle pecore, quella è ſtata comunemente riceuuta appreſſo i moderni, & è ſtata più volte canonizata dalli Tribunali; Quindi biſogna in ciò, come in tant'altre coſe, ſoffrire la miſeria, alla quale, la ſciocchezza de ſcrittori, fuori della volontà dè legislatori, e contro ogni ragione, & vmano diſcorſo, hà ridotto queſta facoltà.

E
Nè luoghi accennati.

Atte-

Atteſoche, diſcorrendola per i ſuoi termini legali, conforme nel ſudetto capitolo ſi è accennato, trè ragioni ſi aſſegnano per queſto priuilegio dotale; Vna cioè del fauor publico per l'oneſtà
4 delle donne e per la propagazione del genere vmano; L'altra per la preſunta volontà del teſtatore; E la terza per la neceſſità legale, cioè che ſe fuſſe viuo quello, il quale hbbia fatto il fidecommiſſo, potrebbe eſſere à ciò forzato.

Di queſte ragioni, la prima è comunemente riprouata, mentre ſe fuſſe vera, dourebbe tal priuilegio auer luogo in ogni ſorte di fidecommiſſo, ancorche fuſſe ordinato da vn traſuerſale, ò da vn'eſtraneo, e pure ſenza dubbio ſtà riceuuto, che anche per la dote da coſtituirſi alle donne, queſto priuilegio non entra, ſe non nel fidecommiſſo degli aſcendenti.

L'altra ragione parimente è poco riceuuta, e particolarmente ſenza dubbio ceſſa, quando vi ſia l'eſpreſſaproibizione, mentre la proua toglie ogni preſunzione; Che però veramente ſi reſtringe alla terza ragione della neceſſità legale; Mà queſta in conto alcuno entra nella dote da reſtituirſi; Atteſoche l'obligo di aſſicurare la dote, ò uero di fare per la medeſima aſſecurazione quella donazione, la quale ſi dice per le nozze, è impoſto ſolamente al padre, il quale, abbia il figlio in podeſtà; Et à riſpetto del quale ancora ſi può

 di-

dire che oggi quest' obligo sia antiquato circa la medesima donazione, conforme si discorre di sotto nel capitolo 25. mà non già nella madre, e negli altri ascendenti remoti, e mediati, dell' vno e dell' altro lato, paterno, e materno.

Et in oltre, anche il padre ò l' auo immediato, in tanto à ciò sarà tenuto, in quanto che si consegni à lui la dote, nè in altro modo puol' essere forzato; Et in tal caso, l' obligo legale non gli cagiona grauezza alcuna, mentre in questo modo hà l' equiualente in mano, che lo può inuestire.

Si considera ancora vna molto probabile ragione di differenza, trà la dote constituenda, e la restituenda, cioè che nella costituenda, la donna descendente non hà colpa alcuna di essere nata pouera, e di non auere robbe libere, con le quali si possa dotare, dipendendo ciò dalle disgrazie, ouero dal mal gouerno di suo padre; Et ancora perche la sua disonestà cagionerebbe pregiudizio alla riputazione, & alla fama dell' ascendente, il quale abbia fatto il fidecommisso, mentre quella è del suo sangue.

5

L' vna, e l' altra ragione non si adatta alla dote restituenda, mentre il matrimonio si presuppone già disciolto, e che la donna sia estranea; Et ancora perche la donna, ouero il suo dotante non è degno di scusa, ò di compassione, com' è l' altra donna descendente, che deu' essere dotata, men-

mentre potea dare la dote in beni ſtabili, ouera-
mente farla aſſecurare; Che però non ſi sà vedere
à qual ragione poſſa mai eſſere appoggiata queſta
tradizione, la quale ſerue ſolamente per vna por-
ta molto larga alla diſſipazione delli fidecom-
miſſi, & alla ſupplantazione dè ſucceſſori; Coſa
mai ordinata, nè diſpoſta dalla legge.

E ſe bene alcuni per cooneſtare queſto ſpro-
poſito, vanno conſiderando vna certa ragione,
cioè che mentre il teſtatore hà ordinato vn fi-
decommiſſo perpetuo, e deſcenſiuo per la con-
ſeruazione di quella linea, ò di quel genere di
perſone, in tal maniera ſi dice inuitare al matri-
monio li chiamati, e per conſeguenza à riceuere
la dote, la quale per vſo comune è connaturale al
matrimonio; Tuttauia ciò parimente contiene vna
ſciocchezza grande, ſiche meritamente queſta ra-
gione più comunemente viene reprouata, men-
tre ſe foſſe vera, dourebbe entrare in ogni fide-
commiſſo, ancorche fuſſe ordinato da vn'eſtra-
neo, ò da vn traſuerſale; Et ancora perche vi è
il ſuddetto rimedio pronto e facile di coſtituire la
dote in beni ſtabili, ouero di darla col patto d'in-
ueſtirla, ſiche può bene adempirſi la volontà
del teſtatore ſenza neceſſità di deſtruggere il fi-
decommiſſo.

6 Mà quando per l'accennata melenzagine, ſia
di biſogno d'abbracciare queſta propoſizione; In

tal

tal caſo ētrano l'iſteſſe limitazioni date nel ſudetto capitolo quinto alla dote coſtituenda, cioè che s'intenda in ſuſſidio, e quando non vi ſiano altre robbe libere, e che ciò ſegua ſenza colpa della donna, atteſo che ſe ella colpoſamente permette la diſſipazione dè beni liberi del marito non deue auere queſto benefizio; Et ancora, che s'intenda nella dote congrua, e non nell'eceſſiua; Et in quella dote la quale ſia vera, mà non già confeſſata, ò ſimulata e fraudolenta; Et ancora purche ſi tratti di matrimonio degno, non già quando ſia indegno, con altre limitazioni più diſtintamente accennate nel Teatro. F

F *Nell' iſteſſi luoghi accennati di ſopra.*

Se il caſo portaſſe che vi fuſſero robbe libere del marito, ò di vn'altro debitore, mà che per eſſere in mano di terzi, ò che in altro modo foſſero intricate, ouero fuori del luogo, la donna non fuſſe obligata à diſcuterle, e che ciò non oſtante ſe gli deſſe queſt'azione contro il fidecommiſſo, ſecondo vna troppo indiſcreta, & irragioneuole ampliazione data ad vna regola non vera, ſiche ſi ſcorge eſorbitanza in eſorbitanza; In tal caſo la donna dourà cedere le ſue ragioni al fidecommiſſo; Anzi traſcurandoſi queſta ceſſione, tuttauia la legge l'hà per fatta, acciò con tali ragioni poſſa il fidecommiſſo eſſere reintegrato ſopra le ſuddette robbe, anche in

7

eſclu-

esclusione degli altri creditori posteriori. G

E mentre anche l'istesso padre se viuesse, nõ potrebbe essere forzato ad obligarsi à restituire la dote costituita al figlio, se non quando si dia à lui, e non altrimente; Quindi segue che molto meno potrebbe essere à ciò tenuto vn' altro ascendente più remoto; E per cõseguenza pare che non dourebbe cadere alcuna difficoltà in quella cautela, che si vsasse nelle ordinazioni de fidecommissi, da me alle volte consegliata cioè che quelle donne, le quali dessero dote alli descendenti del fidecommittente douessero darla in beni stabili, ouero in inuestimenti sicuri, sopra i quali il fidecommisso si possa reintegrare. G

G *Nell' istessi luoghi e particolarmente nel disc. 145*

H *Nel detto disc. 145.*

Sopra quest' obligo di restituire la dote, si dubita ancora se essendo più debitori, possa ciascuno essere forzato insolido, cioè à pagare il tutto, ò pure solamente alla sua porzione; Et ancorche questo caso oggi sia molto raro, mentre per ordinario è solito quasi per stile negl'istromenti di metterui la clausola in solido; Tuttauia quando il caso portasse che non vi sia, ancorche vi si scorga la solita varietà d'opinioni, nondimeno secondo la più probabile, non entra tal priuileggio, per non trouarsi conceduto dalla legge, mentre la regola, per la più vera opinione, è che la dote non sia priuilegiata se non nelli casi espressi; Che però se bene di sopra nel capitolo settimo si è accennato, che quando si tratta di dote da costi-

8

tuirsi,

tuirsi, la quale sia douuta da più persone obligate à dotare, possa entrare l'officio del giudice à forzare vno di loro al tutto, con dare à questo l'azione di riualersi dagli altri; Nondimeno questo non è priuilegio, mà è vna ragione, per rispetto che la materia non patisce dilazione, per l'onestà della zitella, siche la ragione è diuersa.

E l'istesso camina in più eredi di vn medesimo debitore, ogni volta che la volontà del debitore non disponga altrimẽte, secõdo che più distintamente si discorre nel Teatro, non essendo possibile esaminare in questo compendio tutte le distinzioni e le limitazioni, bastando questa notizia generale per i non professori, mentre in alcune questioni sottili, e straordinarie, bisognerà ricorrere al giudizio, & alla maggiore perizia dè professori.

CA-

CAPITOLO XXII.

Delle persone, allequali si deue fare la restituzione della dote; E della successione nella dote, ouero della facoltà di poterne disporre, ò nò,

ARGOMENTO.

1 *Della restituzione della dote, che faccia il marito durante ancora il matrimonio.*

2 *Di quella, che durante anche il matrimonio faccia il padre del marito.*

3 *A chi si debba restituire la dote per morte del marito, se la donna hà ancora il padre.*

4 *A chi si deue restituire la dote doppo sciolto il matrimonio per morte della donna, e della consuetudine di Martino.*

5 *Degli statuti, ò consuetudini, che danno la dote alli figli, ò alli dotanti.*

CAP. XXII.

DVE casi si danno della restituzione della dote, vno cioè mentre ancora dura il matrimonio, e l'altra doppo sciolto.

1

Nella prima specie cadono due questioni; Vna quando l'istesso marito, anche senza causa, durante il matrimonio voglia restituire la dote alla moglie; Et essendo questo caso molto raro, & inuerisimile, porta seco qualche sospetto, che però vi si deue caminare con molto riguardo, siche se la donna ne restasse pregiudicata, la legge, ouero il più comun sentimento de' Dottori, con facilità prouede alla sua indennità; E molto più in quei luoghi ne quali vi siano i statuti fauoreuoli alle donne, in manierache troppo grand'imprudenza sarà de mariti nel fare questo atto, che lo soggetta al danno senza vtile alcuno.

2

L'altra specie più frequente è quella che il padre del marito, ilquale abbia riceuuto la dote, la restituisca al figlio, col consenso della moglie, per motiuo, che i coniugi gustino di viuere da se, conforme il natural costume è desiderio de' gio-

uani,

uani, li quali mal volentieri s'inducono à viuere ſotto il rigore, e la direzione de vecchi loro maggiori, à quali portano qualche riuerenza.

Et in ciò ſi ſcorge parimente gran varietà d'opinioni, e ſi diſtinguono molti caſi, e principalmente ſi conſidera, ſe vi ſia ò nò la giuſta cauſa, la quale ſia vnita col conſenſo della medeſima donna; E tuttauia quando anche ſi verifichino queſti requiſiti, nondimeno, ſe il padre, e ſocero reſpettiuamente, non ſarà più che cauto nell'inueſtimento, in manierache la dote, in tutto, ò in parte vada à male, vogliono molti, che ciò non oſtante, in ſuſſidio ſi dia il regreſſo contro di lui; Che però ſempre ſarà vn'atto imprudente il fare tal reſtituzione, quando non ſia in beni ſtabili, ò in altro modo inueſtita; Eccetto quando ſi trattaſſe di quei mobili, liquali riguardano l'ornamẽto della donna, e che ſi ſiano conſegnati à lei medeſima, in manierache l'atto poſſa dirſi fatto prudentemente, e con buona fede, che però dipende la deciſione dalle circoſtanze del fatto, ſecondo, che più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. A

A *Nel diſc. 93. di queſto titolo.*

Nell'altro caſo della reſtituzione dopò ſciolto il matrimonio; Quando ciò ſia ſeguito per morte del marito, ſuperſtite la donna, la quale abbia ancora il padre viuo, in tal caſo entra la diſtinzione accẽnata di ſopra nel capitolo vndecimo trà la

3

dote profettizia vera,e l'auuentizia, ouero la profettizia impropria; Atteſoche quando ſia auuentizia,ò profettizia impropria,in manierache il dominio ſia della donna, in tal caſo à lei ſarà douuta la reſtituzione; Se pure non vi ſia la ſpeciale conuenzione in contrario; Ma ſe ſarà profettizia, la reſtituzione ſarà douuta al padre, alquale ritorna la dote per via di conſolidazione del ſuo antico dominio, che ſi finge ſempre continuato,in manierache il primo titolo dotale ſi riſolue affatto, come ſe l'atto non fuſſe ſeguito; A ſegno tale, che ſe la donna vorrà maritarſi di nuono, aurà l'azione contro il padre à dotarla con l'iſteſſa quãtità, la quale non ſi puol minuire, quando il ſuo ſtato in queſto mentre non ſi ſia deteriorato,conforme ſi è accennato di ſopra nel capitolo decimo, mà ſarà vna nuoua dote, laquale tirerà la ſua ipoteca, e l'anteriorità dal tempo di queſta nuoua coſtituzione,ſiche non gli potrà giouare l'ipoteca antica della prima,come già ſuanita. B.

B *Nelli diſcorſi 31., & 152. di titolo titolo.*

Camina ciò,anche ſe dal matrimonio vi reſtaſſero figli, mentre l'eſiſtenza di queſti è conſiderabile nel caſo ſeguente, che il matrimonio ſi diſciolga per morte della donna ſuperſtite il marito, mà non in queſto caſo.

Quando dunque ſucceda queſto caſo, che il 4 matrimonio ſi diſciolga per morte della donna, ſe non vi reſteranno figli, la dote auuèntizia ſi deue

reſti-

restituire agli eredi della donna, quando per patto, ouero per legge municipale non debba ritornare ai dotanti; E la profetizia ritorna al padre per via di consolidazione di dominio, come sopra; Ma se vi restassero figli, in tal caso ancorche la legge parimente disponga, che la dote profettizia ritorni al padre, per l'istessa consolidazione di dominio; Tuttauia per vna certa consuetudine vniuersale, la quale da Giuristi volgarmente si dice di Martino, resta la dote à beneficio de' figli, e per conseguenza sotto l'amministrazione del marito come padre, e legitimo amministratore, che però cade tra Giuristi vna gran questione se li figli l'abbiano come eredi della madre, in manierache per la qualità ereditaria, siano tenuti à i debiti, & alli legati fatti dalla medesima, ouero l'abbiano independentemente da lei per la persona propria, come chiamati dalla detta consuetudine; E questa seconda parte pare la più comunemente riceuuta, che però la madre non puol farui fidecomisso, ne metterui altro vincolo.

E quanto all'accennata consuetudine di Martino, si deue auertire, che questa non è consuetudine correttoria della legge comune, secondo la natura della consuetudine introdotta dall'vso del popolo (conforme si accenna nel proemio) mentre questo era vn priuato Dottore, ilquale non auea tal facoltà d'introdurre vna consuetudine gene-

generale per tutto il Mondo, mà si dice tale, perche questo Dottore la referisce, cioè che quando furono ritrouate le leggi, e cominciate à riceuere da popoli, non fù riceuuta questa del ritorno della dote al padre, quando vi siano figli, siche in ciò si scorge vna delle solite simplicità de' leggisti.

Camina però detta consuetudine con questa moderazione, che li figli auendo la robba più tosto dall'auo materno, che dalla madre, saranno obligati imputarla nella legitima, la quale per esser premorta la madre, gli sia douuta nella robba dell'auo, in manierache nõ possano pretẽdere l'vn, e l'altro, come lo potrebbono pretẽdere quãdo la dote fosse profettizia impropria, che vol dir l'istesso, che auuẽtizia, mẽtre in tal caso l'ottẽgono come eredi della madre, siche ciò non gli toglie la ragione della legitima douutagli per la persona propria.

E ciò camina anche nel caso, che la loro madre, con occasione di riceuere la dote, auesse fatto la renuncia; Ogni volta che questa non fusse concepita per li figlioli ancora, e che questi siano eredi della madre, conforme oggi si suol fare dalli dotanti, i quali per il più si sono addottrinati dalle tradizioni de' Dottori, e dalle decisioni de Tribunali, che si possono, e deuono dire in questa parte indiscrete, rendendo in tal maniera di miglior condizione li figli d'vna figlia femina nell'auere la duplicata legitima, cioè quella della

madre

madre, e la legitima propria, che quella de figli maſchi, contro ogni ragione, e contro ogni equità. C

C Nel titolo delle renunzie nel lib. 11 nel diſ. 11.

In molte parti d'Italia, vi ſono de' ſtatuti, e delle conſuetudini, le quali danno tutta la dote alli figli, in manierache la donna non nè poſſa diſporre, ne in vita, nè per vltima volontà; Altri gliene danno parte; Et altri reſtringono la facoltà della donna alle diſpoſizioni per vltima volontà, mà non agli atti trà viui, in manierache li figli ſiano obligati ad auere la qualità ereditaria della madre, e tuttauia poſſono impugnare le ſue diſpoſizioni. D

D Nelli diſcorſi 102., e ſeguenti.

Come ancora alcuni ſtatuti ordinano, che la dote debba ritornare al dotante, perilche cade il dubbio, ſe ciò camini quando faccia teſtamento, 5 oueramēte in che altra maniera tale ſtatuto ſi debba intendere; Mà ſopra ciò non ſi può dare vna regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dal diuerſo tenore degli ſtatuti, ò di altre leggi ſcritte, ò nõ ſcritte, e molto più dall'interpretazioni dateli dà Dottori, ouero da Tribunali de paeſi riſpettiuamente; Che però trattãdoſi di alcuni ſtatuti ò conſuetudini nel Teatro, ſi potrà iui nell'occorenze vedere, atteſoche da quello, che iui ſi dice in quelle occaſioni, ſi potranno tirare le linee, e gli argomenti per altre leggi ſimili. E

E Nel diſ. 101. & in altri ſeguenti.

Del

CAPITOLO XXIII.

Del concorso dè creditori del marito, ouero del dotante con la dote; Et in che cosa la dote sia in ciò priuilegiata.

SOMMARIO.

1 *DEll' ipoteca legale, che si dà alla dote.*

2 *In ciò non vi è differenza trà il dotante & il marito.*

3 *Da che tempo cominci quest' ipoteca, se dagli sponsali, ò promessa, oueramente dal matrimonio, e degli effetti.*

4 *A quali creditori del dotante sia preferita la dote con la distinzione trà il marito e la donna.*

5 *Del priuilegio della potiorità contro gli anteriori quando camini.*

6 *Hà luogo senza dubbio in sussidio nell' istesse robbe date in dote stimate.*

Della

7 *Della potiorità nelli beni del dotante, ouero dell' obligato àdotare contro li creditori anteriori dell' erede.*

8 *Della potiorità contro gli anteriori nelle robbe acquistate dopoi.*

9 *Che la dote ancorche anteriore sia pospoſta al creditore poſteriore nella robba ſua per la riſerua del dominio.*

10 *Del concorſo della dote con quel creditore poſteriore che dia il denaro per la compra.*

11 *Dell' altro concorſo con quelli che diano il denaro per la rifezione, à conſeruazione, ò altre ſpeſe neceſſarie.*

12 *Di altre queſtioni ſe queſti priuilegij ſiano ceſſibili, ò traſmiſsibili ad eſtranei.*

13 *Della dote putatiua ſe abbia queſti priuilegij.*

CAP. XXIII.

Ve parti hà questo capitolo circa il concorso della dote con i creditori del marito, ouero del dotante, ò di altri obligati; Vna cioè, quando la dote sia anteriore nel tempo, in maniera che gli altri creditori naturalmente, e defatto siano posteriori; E l'altra all' incõtro, quãdo la dote sia posteriore, mà che pretenda vincere gli anteriori con il priuilegio dotale.

Per quello che spetta alla prima parte; La specialità della dote consiste, che quando anche 1 non vi sia l'obligo espresso delle robbe, esplicato dalla legge col termine dell' ipoteca; Tuttauia questa vi s'intende, come data dalla medesima legge; Che però à differenza dell' espressa, ouero della conuenzionale, viene chiamata tacita, ouero legale, e per conseguenza vi entra quell' ordine che la medesima legge hà posto trà li creditori, li quali abbiano l'ipotéca espressa ò tacita, e quelli che non l'abbiano in conto alcuno, li quali si chiamano chirografarij, ouero personali, cioè che quelli, li quali abbiano l'ipoteca dell' vna, ò dell'

altra

altra qualità, ancorche ſiano poſteriori nel tempo, ſiano preferiti à quelli che non l'abbiano; E trà coloro i quali l'abbiano, ſi attende l'ordine del tempo, cioè quello, il quale ſia prima, ſarà preferito à quello che ſia dopoi; Siche la ſpecialità della legge à fauore della dote conſiſte nel dare la ſudetta ipoteca, poiche ſuppoſta queſta, l'ordine camina con i ſuoi piedi, anche trà li creditori non priuilegiati, conforme ſi diſcorre nel libro ottauo del credito, e del debito, dou'è la ſede di queſta materia del concorſo dè creditori.

In queſto priuilegio dunque, dell'ipoteca tacita, ò legale, non ſi ſcorge differenza alcuna trà la dote coſtituita dal dotante, e quella che ſi deue reſtituire dal marito, ò da ſuoi eredi, mentre nell'vno, e nell'altro caſo quella compete; Che però cade ſolamente il dubbio, così nell'vna, come nell'altra ſpecie di dote, circa il tempo, nel quale debba tal'ipoteca cominciare, cioè ſe dal giorno della promeſſa, ouero da quello del matrimonio.

2

La ragione di tal dubbio naſce, che la promeſſa, ò la coſtituzione della dote contiene in ſe vn'implicita condizione, purche ſegua il matrimonio, in maniera che non ſeguendo il matrimonio, la promeſſa ſi hà per non fatta; Mà perche può non ſeguire, & à queſt'effetto baſta la volontà d'vno de contraenti; Quindi ſegue che la per-

3

fezione del contratto nasca dall' adempimento di tal condizione, che per essere volontaria non deue ammettere la retrotrazione; Che però per questa ragione molti vogliono, che non si debba attendere il tempo delli capitoli matrimoniali, mà il susseguente del matrimonio, in maniera che quelli creditori, li quali abbiano acquistato l'ipoteca in questo mezzo tempo, debbano essere preferiti.

Altri vanno distinguendo, trà quei sponsali, che con li capitoli matrimoniali si facciano trà le persone non proibite, e trà quelle persone, trà le quali non si possa fare il matrimonio senza dispenza Apostolica, cioè che nel primo caso si debba attendere il tempo delli capitoli matrimoniali, mà non nel secondo.

Et altri indistintamente tengono, che si debba attendere il tempo della promessa antecedente, e che la susseguente perfezione, la quale risulta dal matrimonio operi la retrotrazione, & abbia come volgarmente si dice gl' occhi dietro; E quest' vltima opinione pare che sia la più probabile, e la più comunemente riceuuta, per la ragione, che quando si sono fatti i sponsali con la costituzione della dote, se bene da ciò non nasce vna forza precisa di adempire la condizione del matrimonio, conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio; Tuttauia ne na-

sce

ſce vna ſpecie di forza interpretatiua cagionata dalla conuenienza, mentre ſi ſtima comunemente vergogna il nõ effettuare quelche ſi ſia promeſſo, E ciò ſi ſtima ſufficiente ad eſcludere la condizione totalmente volontaria, e farla miſta nella quale ſi dà la retrotrazione. A

A
Nelli diſ. 78. & 79. & 66 di queſto tit.

Queſto tempo della promeſſa, non ſolamente cagiona tal' effetto contro quello, il quale abbia promeſſo di pagare la dote, ma ancora contro il marito, al quale tal promeſſa ſi ſia fatta ancorche il pagamento fuſſe ſeguito molto dopoi, e che egli non abbia fatto obligo alcuno di reſtituire, atteſo che la legge ve l'intende, e per conſeguenza l'ipoteca della dote và parimente regolata da queſto tempo, ſiche trà la coſtituzione, e la reſtituzione in ciò non ſi ſcorge differenza alcuna; Mà ſe il caſo portaſſe, che prima fuſſe fatto il matrimonio, e dopoi coſtituita la dote, in tal caſo certa coſa è che ſi debba attendere il tempo della promeſſa, e non quello del matrimonio, mentre queſto ſi puol fare ſenza dote. B

B
Nell'iſteſſi luoghi accennati.

Quando poi la dote ſia poſteriore, ſiche ſi ricorra al priuilegio della pozioritá datali dalla legge di eſſere preferita anche agli anteriori; In tal caſo ſi ſcorge la differenza trà vna ſpecie e l'altra; Atteſo che in concorſo delli creditori del dotante per la dote promeſſa, la legge non conce-

4

de

de priuilegio alcuno, se non l'accennato dell'ipoteca, e per conseguenza trà gl'ipotecarij si camina con l'ordine del tempo, siche l'ipoteca giouarà solamente contro gli anteriori de fatto, mà non di legge, cioè che abbiano solamẽte l'azione personale, senza l'ipoteca.

E non dimeno, ciò camina à fauore del marito, nel quale si scorge il titolo oneroso, mà non à fauore della donna, la quale si dice di auere la dote per titolo lucratiuo, siche la donna dourà essere postposta anche alli sudetti creditori personali, e chirografarij, li quali gia vi fussero in tempo della promessa, mentre sarebbe altrimente il dotare la propria figlia ò la parente con la robba d'altri, conforme si è anche accennato di sopra.

Si restringe dunque il priuilegio della poziorità sopra le robbe del marito, ò del socero in concorso de suoi creditori per la dote da restituirsi

5 atteso che la legge la quale si dice nuoua ò nouissima, compassionando le donne, hà voluto dare ad esse, & à loro figli, mà non a gl'altri successori, questo priuilegio, che siano preferiti agli altri creditori ancorche anteriori.

Mà perche la legge parla generalmente; Quindi è nata la questione così celebre nelle scuole, e nelle academie, se ciò si debba intendere generalmente, anche contro coloro i quali abbiano l'ipo-

l'ipoteca eſpreſſa , oueramente ſolamente contro coloro, li quali abbiano la tacita, ouero la legale; Et in ciò i ſcolaſtici li quali per il più caminano con la lettera della legge, tengono più comunemente la prima parte, cioè che indifferentemente ciò camini contro tutte l'ipoteche, ò ſiano tacite, ouero eſpreſſe; Mà in pratica nelli Tribunali, ſi camina con la ſeconda opinione, cioè che queſto priuilegio abbia luogo ſolamente contro l'ipoteche tacite, e legali, mà non già contro l'eſpreſſe ò conuenzionali. Per la molto probabile ragione di differenza, che la legge facilmente nega, ò ſottrae quel priuilegio che da lei medeſima ſia ſtato conceduto, com'è l'ipoteca tacita, mà non quello che il creditore ſi abbia acquiſtato per via di patto, e per ſua prouidēza; Atteſoche, ſe bene la legge poſitiua, ſecōdo la più vera opinione, può farlo, conforme ſi è accennato nel libro ſecondo dè Regali, in occaſione di trattare della podeſtà del Principe di togliere le ragioni del terzo, & ancora ſi accenna nel libro ottauo del credito e del debito; Tuttauia regolando la volontà dalla congruenza, quella non ſi deue preſumere; E con tale opinione ſi camina in pratica, ancorche (conforme ſi è detto) nelle ſcuole, e nelle academie ſia più comunemente tenuta l'altra à fauore della dote.

Anzi à riſpetto dell'ipoteca tacita ò legale, li

Giu-

Giuristi danno ancora diuerse limitazioni à questo priuilegio, e particolarmente quando si tratta di vn'creditore, il quale sia egualmente priuilegiato, come sono il fisco e simili; Et alcuni lo stendono anche alla Chiesa, & al pupillo, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

C
Nel detto disc. 166.

Et in oltre, questo priuilegio, si restringe alla dote propria della donna, in manierache questa tratti di non perdere il suo, che abbia dato in dote al marito, ouero al socero, mà non giã quando si tratti dè lucri per causa dell' aumento della dote, ouero per l' antifato, ò per altro donatiuo, mentre in tal caso cessa il priuilegio, e si camina con l' ordine del tempo, col quale ancora si camina con gli estranei debitori, per causa di sicurtà, ò in altro modo obligati, atteso che il priuilegio si restringe alli beni del marito, ò del socero.

Si danno però alcuni casi, nelli quali la dote ancorche posteriore, debba essere preferita aglianteriori, anche con l' ipoteca espressa; E particolarmente trattando del concorso sopra le robbe del marito, ò del socero per la restituzione; E sẽza dubbio tale si dice quello, nel quale la donna pretenda la poziorità sopra quelle robbe, le quali da lei medesima, ouero da vn' altro dotante in suo nome si siano date estimate con la vera stima, in maniera che la dote s'intẽda essere di quantità, siche vi sia l' occulto contratto della compra, e ven-

6

vendita delle robbe, ſecondo quel che ſi è detto di ſopra nel capitolo duodecimo; Atteſoche in ſoſſidio, e quando per altro la donna per inſufficienza de beni del marito, ò del ſocero reſtaſſe ſcouerta, in tal caſo la legge gli concede il regreſſo alle ſue robbe, come per vna ſpecie di ricuperazione del ſuo antico dominio; Non già che la dote muti natura, ne che le robbe ceſſino di eſſere nel dominio del marito, mà per il ſol effetto della pozioritá contro tutti; Appunto come quella pozioritá, la quale ſi concede al venditore nella robba ſua per il pagamento del prezzo, quando ſe ne abbia riſeruato il dominio, eſſendo queſto in ſoſtanza l'effetto di tal priuilegio, ilquale viene ſtimato molto ragioneuole, cioè che la legge finge, che nella vendita, la quale ſi occulta nel contratto dotale, s'intenda meſſa queſta riſerua di dominio, ſupplendo in tal maniera la traſcuraggine della donna, ò d'altro dotante. D

D
Nell'iſteſſo diſc. 166.

L'altro caſo di potioritá ſi dice quello, che ſi è accennato di ſopra nel capitolo ſettimo contro i creditori dell'erede, e ſucceſſore di quello, ilquale era obligato di dotare, poiche ſe bene (conforme iui ſi accenna) per la dote non coſtituita, mà da coſtituirſi, la legge non concede la ſudetta ipoteca tacita, ò legale, che hà dato alla dote coſtituita; Tuttauia per il beneficio della ſeparazione de beni, e più per ca-

7

po di dominio, che d'ipoteca, ò concorſo ſarà migliore la condizione della donna, che quella de creditori de gli eredi, come per vna ſpecie di ſeparazione de' beni, ouero d'vna certa azione, che li Giuriſti dicono in rem ſcritta. E

E *Nel detto diſ. 166., e nel diſc. 78. del lib. primo de feudi.*

In ſenſo di molti, ſi dà ancora vn'altro caſo di poziorità per la dote reſtituenda contro li creditori anteriori, ancorche abbiano l'ipoteca eſpreſſa, cioè quando ſi tratti di beni acquiſtati dopò contratto il debito dotale, tirando queſto priuilegio da quello, che la legge hà conceduto al Fiſco, che ſia preferito alli creditori anteriori nelle robbe acquiſtate dopoi dalli ſuoi debitori per cauſa di aminiſtrazione.

8

Altri però lo negano, conſiderando qualche ragione di differenza trà il Fiſco, e la dote; E queſta ſeconda opinione, pare che abbia più del probabile, ogni volta, che non ſi trattaſſe di acquiſti tali, che probabilmente vi poſſa entrare la preſunzione, che foſſero fatti col denaro dotale, per la vicinanza dell'atto, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro; F Che però nõ vi ſi può conſtituire vna regola ferma, biſognando caminare con quell'opinioni, che ſiano riceuute ne Tribunali ſupremi di quei paeſi, ne quali occorra di ciò diſputare.

F *Nel diſ. 166. & anche nel diſc. 84.*

All'incontro ſi danno de caſi, nelliquali la dote, anche anteriore, e priuilegiata, merita di eſ-

9

ſer

ser postposta ad alcuni creditori posteriori; Come per esempio, che debba esser posposta al venditore, quando questo si abbia riseruato il dominio nella robba venduta, finche se ne pagherà il prezzo, & in questo caso pare che vi sia poco da dubitare, ancorche non manchino de' contradittori.

La maggior difficoltà però si scorge nell'altro caso di quei creditori, li quali sono stimati priuilegiati della legge, con la poziorità, che risulta per causa di auer dato il denaro per la refezione, ò per la conseruazione della robba, ouero all'effetto di comprarla.

E quando si tratta di quest'vltimo caso della compra, stà riceuuto, che essendo priuilegio conceduto dalla medesima legge nuoua, dallaquale 10 è stato conceduto quello della dote, vi debba entrare la conquassazione de priuilegij trà vn priuilegiato e l'altro, e per conseguenza, che si camini con l'ordine del tempo, e dell'anteriorità, nella maniera che si dourebbe caminare trà due non priuilegiati; Bensì, che molto di raro ciò si riduce alla pratica per la buona cautela introdotta da moderni, per la quale chi presta il denaro ad effetto di comprare la robba, viene à godere anche contro la dote quell'istessa poziorità, che gode il venditore per la riserua del dominio, cioè che nel dare il denaro si faccia il patto, che nella rob-

ba da comprarſi s'acquiſti à lui ragione prima,chẽ ſe ne acquiſti il dominio al cōpratore, alquale in tal maniera sì acquiſtino le robbe così affette mentre in tal modo, nè la donna, nè qualſiuoglia altro creditore del compratore priuilegiato potranno pretenderui ragione alcuna, poiche quando le robbe ſono cadute ſotto il dominio del debitore, e per conſeguenza ſotto l'ipoteca, de ſuoi creditori,erano già affette ad vn'altro; Bensì che non giouerà quella cautela, quando ſeguiſſe dopo,che già il debitore n'aueſſe acquiſtato il dominio, mentre in tal caſo ceſſa la ſudetta ragione.

La maggior difficoltà dunque cade, quando ſi tratta dell'altra ſpecie di creditori poziori,e priui-[11]legiati per cauſa di refezione, ò conſeruazione, ò cultura, mentre in ciò i Giuriſti s'intricano di mala maniera con gran varietà d'opinioni; Atteſoche alcuni appoggiati alla lettera delle leggi tengono le parti della dote anteriore per la detta ragione della conquaſſazione de priuilegij; Et altri appoggiati più toſto alla ragione, tengono il contrario,quando ſi tratta di pozioritá tale,la quale non naſca da mero priuilegio della legge poſitiua, mà da vna certa ragione naturale, regolata ãcora dall'vſo comune,cioè che ſia vn credito per ſpeſe tali, che ſe la donna medeſima foſſe ſtata padrona e poſſeditrice,aurebbe douuto farle, in manierache l'vtile, ilquale ſi caua dalla robba, conſi-

ſta

ſta più toſto in quel che auanza detratte le ſpeſe, come per eſempio ſono, la ſecatura, la tritatura, la coltura, & altre ſimili, atteſoche ſarebe vn pagarſi con quel d'altro, e non con quello del marito, contro ogni ragione, & equità.

Stante dunque queſta varietà d'opinioni, nõ vi ſi può ſtabilire vna regola certa, mà ò biſogna caminare conquell' opinioni, le quali ſiano abbracciate ne Tribunali di quel paeſe, ouero regolare la deciſione dalla qualità delle ſpeſe, ſecõdo le diuerſe diſtinzioni, che ſi accennano nel Teatro in queſto medeſimo titolo, G & ancora nel libro ottauo del credito, e Debito, doue più diffuſamente ſi tratta della poziorità di queſta ſorte di creditori, non eſſendo poſſibile, ſenza qualche confuſione, l'eſaminare tutte le minuzie, le quali cadono in queſto caſo particolare, e generalmente in tutta queſta materia del concorſo, e del priuilegio della poziorità; E particolarmente quando ſia ceſſi-12 bile ad eſtranei, caminandoſi in gran parte con la medeſima diſtinzione accennata di ſopra nel capitolo decimonono in occaſione di trattare dell'vſure, & de gl'intereſſi dotali, e ſe quel priuilegio di ſopra accennato di poterſi in ſuſſidio ripigliare le robbe date in dote ſtimate con vna certa prerogatiua di dominio, ſia traſmiſibile alli figli, & alli deſcendenti, ò nò. H

G *Nel detto diſ. 166.*

H *Nell' iſteſſo diſ. 166.*

Si diſputa ancora da Giuriſti, ſe li ſuddetti pri-

priuilegij dell'ipoteca legale, e della poziorità reſpettiuamente ſpettino alla moglie putatiua, cioè à 13 quella, la quale de fato ſia ſtata moglie, e riputata tale, mà in effetto legalmente nõ ſia ſtata, perche il matrimonio ſi ſia inualidamente contratto, in manierache la legge lo preſuppone come ſe mai fuſſe ſtato, e per conſeguenza, non vi ſia la vera dote, laquale non sì dà ſenza il matrimonio, ſiche parimente ſi dice dote putatiua; E ciò dipende dalla diſtinzione della buona, ò della mala fede della donna circa la validità, ò la nullità, atteſoche ſe ſarà ſtata in mala fede, meriterà di eſſere ſtimata più toſto concubina, che moglie; Et all'incontro ſe ſarà ſtata in buona fede, con la quale abbia dato la dote al marito, giuſtamente credendolo tale, in tal caſo aurà queſto, & altri priuilegij della dote vera, conforme in occaſione della legitimazione de figli, e degl'altri effetti, ſi diſcorre nel libro decimoquarto, nel titolo del matrimonio.

I

I Nel detto diſ. 166., & ãche nel diſc. 122.

Dell'-

CAPITOLO XXIV.

Dell' aumento della dote, se sia vera dote, e vada regolato nell' istessa maniera.

SOMMARIO.

1 *QVando l' aumento sia vera dote & abbia la sua natura, e priuilegij.*
2 *Se vaglia il patto che sia particolarmente delli figli del secondo matrimonio.*
3 *Se si chiami aumento ò donatiuo quelche dal marito si dà per ricompensa dell' inegualità.*

CA-

CAP. XXIV.

1 Rattando primieramente di quest' vltima parte dell' aumento della dote; Li Dottori fanno molte dispute, se, e quando questo abbia natura di vera dote, ò nò agli effetti, e priuilegij accennati nelli capitoli antecedenti, spettanti alla dote vera; Et ancorche vi si scorga la solita varietà delle opinioni; Tuttauia pare che la decisione dipenda dalla distinzione de casi.

Il primo de quali è quando l'aumento da principio del contratto, dalla donna, ò da altro dotante si faccia nell' istesso tempo che si costituisce l'altra dote, il che per il più suole occorrere, quando si marita di nuouo vna vedoua, la quale auea la sua dote per il primo matrimonio, mà che per il secondo forse più qualificato, ouero per altro rispetto, da lei medesima, ò da altri si faccia vn' aumento, sopra il quale molte volte è solito farsi il patto, che debba essere proprio, e particolare de figli di quel matrimonio, senza che quelli del precedente ne abbiano participazione alcuna; Et il qual patto viene stimato valido, ogni volta che non vi si scorga la fraude alla

proi-

proibizione della legge di dare più al ſecondo marito, che à ciaſcuno dè figli del primo matrimonio.

In queſto caſo dunque ſi dice aumento di dote impropriamente, e per vn cert'vſo di parlare, per contradiſtinguerlo dalla dote antica dell'altro matrimonio, mà legalmente, & in effetto, il tutto è vna dote, d' vn'iſteſſa natura, nè ſi ſcorge differenza alcuna trà l'vna, e l'altra parte, ſe non quella che portaſſe ſeco il patto ſudetto, ò altro ſimile.

L'altro caſo è, quando eſſendo già contratto il matrimonio con la determinazione della dote, 2 dopoi in progreſſo di tempo, dalla medeſima donna, con le robbe forſe ſopragiuntegli da qualche ſucceſſione, ò da altro acquiſto, ouero da quelle robbe, che ſi haueſſe riſeruato com'eſtradotali, ſi faceſſe il nuouo aumento; Et in tal caſo, quando dalle circoſtanze del fatto non appariſca, che ciò ſi ſia fatto in fraude del fidecommiſſo per obligarlo alla reſtituzione, oueramente per fare il lucro maggiore, ò per altro effetto pregiudiziale al terzo, parimente la regola è, che l'aumento abbia la medeſima natura della dote, e che goda li medeſimi priuilegij, non eſſendo proibito l'aumentarſi la dote, anche doppo fatto il matrimonio.

Il terzo caſo è , quando l' aumento ſi faccia dal marito , ouero dal ſuo padre , ò da altra perſona per ſua parte ; Et in ciò , quando ſi faccia da principio nell' iſteſſo contratto matrimoniale , entra l' iſteſſo che ſi è detto nel primo caſo , cioè che ſi ſtima vn'iſteſſa dote, e che abbia l' iſteſſa natura ; Maggiormente che per il più queſto augumento per parte del marito è ſolito farſi per ricompenſare qualche diſuguaglianza di nobiltà , ò d' età , ò di fattezze di corpo , ò per altra cauſa ſimile , e per conſeguenza la legge preſuppone che ciò ſia prezzo della diſuguaglianza , in maniera che s' intenda, che la donna dia queſt' aumento del ſuo , e non per liberalità del marito come prezzo della diſuguaglianza ; Mà quando anche ſia per liberalità , & amoreuolezza del marito , ciò importa poco, ogni volta , che l' atto ſia ſincero , e vero , ſiche non vi ſia la fraude .

Qualche difficoltà maggiore ſuol cadere , quando ciò ſegua dopò contratto il matrimonio , ſenza che vi preceda il patto antecedente ; Et in tal caſo , ancorche vi ſia qualche varietà d' opinioni ; Tuttauia entra l' iſteſſo che ſi è accennato di ſopra , cioè che il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto , e ſe l' atto ſia vero , e ſincero , oueramente fraudolento ,

che

che però non vi ſi può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, mentre la deciſione dipende dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, conforme ſi và accennando nel Teatro. A

A *Di tutto ciò in materia dè lucri ſi parla nel diſc. 165. di queſto tit.*

CAPITOLO XXV.

Delli lucri dotali, e dè donatiui.

SOMMARIO.

1 *DElli lucri dotali e loro varij vocaboli, e natura.*
2 *Quali ſiano le donazioni propter nuptias, delle quali parlano le leggi ciuili.*
3 *Che coſa ſiano li lucri che oggi ſono in vſo.*
4 *Dell' anteſato & altri lucri nel Regno di Napoli.*
5 *Di varie queſtioni nella materia, e qual regola vi cada.*
6 *Delli donatiui.*

CAP. XXV.

1 SI distinguono i lucri dalli donatiui; E per quello che si appartiene alla prima specie delli lucri, li quali in Italia, secondo la diuersità dè paesi, sono chiamati con diuersi vocaboli; mentre in alcune parti si vsa l' istesso vocabolo latino di lucro; In altre, e particolarmente in Roma, si dice quarto; In altre, come per il più nel Regno di Napoli, si dice antefato; Et in altre, come particolarmente in Sicilia, si dice dotario; Et in alcune prouincie del sudetto Regno di Napoli, e particolarmẽte in quelle di terra di Bari, e d' Otranto, nelle quali per consuetudine si ritengono alcune leggi, ò vocaboli dè Longobardi, si dice meffio, ouero morgica, ò morgincap; E li Giuristi in latino lo chiamano donazione per le nozze, ancorche in effetto non sia tale; Atteso che quella donazione per le nozze, della quale parlano le leggi ciuili dè Romani, è cosa molto diuersa, mentre in effetto non importaua vtile ò guadagno alcuno della sposa, nè danno dello sposo, ò di suo padre, poiche le dette leggi fingeano, che il marito re-

stasse

ſtaſſe padrone totale della dote, & all' incontro che donaſſe alla donna l'equiualente in ricompẽſa, ouero per ſicurezza, per la proibizione delle medeſime leggi di dare le ſicurtà della dote, in maniera che diſciogliendoſi il matrimonio, la donna, ouero il ſuo erede douea auere vna delle due coſe, cioè, ò la dote, ouero la donazione equiualente, e per conſeguenza non vi era, nè danno, nè guadagno alcuno.

Queſta ſpecie di donazione però, è andata in diſuſo, ouero per dir meglio, quando doppo tanti ſecoli furono trouate le ſuddette leggi ciuili; 2 eſſe non furono riceuute in queſta parte conforme in molt' altre coſe, e particolarmente in quello che ſi dice di ſopra circa la conſuetudine di Martino; Che però queſto non è quel non vſo, il quale ſia deſtruttiuo d'vna legge già introdotta, & accettata, mà è vn certo non vſo, il quale impediſce l'accettazione della legge da principio, ſecondo la diſtinzione accennata nel proemio.

Quel lucro dunque, il quale oggi è in vſo, è ſtato introdotto per i ſtatuti, o per le conſuetu- 3 dini, ò per altre leggi particolari in Italia, & anco in Spagna, doue ſe gli dà il nome di Arre, ò di altro ſimile; Che però non vi ſi può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, atteſoche in alcune parti, come particolarmen-

te

te in Roma per il ſuo ſtatuto, il guadagno è reciproco, coſi dell' vuomo, come della donna, con qualche differenza, in maniera che ſia migliore la condizione dell' vuomo che della donna; Cioè che quello de i due, il quale reſta ſuperſtite, quando non vi ſiano figli, guadagna la quarta parte di quello che importa la dote vera e reale, non già quella che ſi ſia promeſſa à pompa, ouero che ſi credeſſe di eſſerui, mà che in effetto non vi fuſſe da principio; E quando vi ſiano figli di quel matrimonio, il marito guadagna tutta la dote nell' vſufrutto, con l'obligo di reſtituirla alli figli come eredi della donna; Et all' incontro quando ſegua la morte dell' vuomo con i figli di quel matrimonio, la donna guadagna ſolamente la ſudetta quarta parte nell' vſufrutto, con l' obligo di reſtituire la proprietà alli figli come eredi dell' vuomo, e non per la perſona propria, ſecondo l' opinione più riceuuta in pratica. A

A *Nelli diſcorſi 128. con molti ſeguenti ſi tratta di queſta materia dè lucri.*

Nel Regno di Napoli vi era vna grandiſſima diuerſità di leggi, e di conſuetudini, ſopra queſto particolare, nell'iſteſſo modo, che oggi ſi ſcorge quaſi in ogni Citta ò luogo dello Stato Eccleſiaſtico, e di altri principati d'Italia, che in alcune parti il lucro è la metà, & in altre è la terza parte, ò altra, con diuerſe maniere, ò con diuerſa natura. B

4

B *Nell' iſteſſi luoghi.*

Mà

Mà nel Regno ſuddetto, in queſto ſecolo, ſi è fatta vna legge generale, la quale preſcriue vna certa taſſa, & il lucro nō è reciproco, mà della dōna ſolamēte in capitale quādo nō vi ſiano figli, & eſsēdouene ritorna à queſti come eredi dell'vomo.

C
Nell'isteſſi luoghi.

Non ſi può però in queſta materia dare vna regola certa ſopra tante queſtioni, che vi cadono, e particolarmente ſe queſto lucro ſia douuto anche dalla dote promeſſa, e non pagata; O pure della pagata ſolamente; Ouero ſe vi ſi ricerchi, ò nò la conſumazione del matrimonio; Et ancora in qual modo ſi debba detrarre quando la dote conſiſta, parte in beni liberi, e parte in uincolati Come ancora ſe vada douuto alli figli come figli; Ouero ſe il lucro ſi dica debito, in maniera che la donna facendo debiti, ò legati, ò alienando parte della dote non pregiudichi all'vomo; E ſe ſia debito neceſſario, ò volontario per compenſarlo con li legati, con altre ſimili queſtioni delle quali non ſi tratta, mentre ſarebbe vna gran digreſſione, l'auere à reaſſumere tante queſtioni per la diuerſità di tante leggi, e conſuetudini particolari; Che però in occorrenza ſe ne potrà vedere quello ſe ne diſcorre nel Teatro, mentre da quanto iui ſi accenna, in occaſione dè caſi, è de ſtatuti particolari, ſi potranno tirare le linee con la parità della ragione, agli altri caſi che occorreſſero. D

5

D
Nell' isteſſi luoghi accennati, & anche nel ſupplemento.

L'iſteſſo generalmente baſta dire degli altri dona-

na-

natiui, i quali ſiano vſati nel paeſe, e che ſo-
9 no ſoliti eſplicarſi da Giuriſti col termine, ò vo-
cabolo di ſponſalizia largità, dipendendo il tutto
dà ſtatuti, ò dalle conſuetudini particolari, ouero
dalle diuerſe pratiche, & interpretazioni, anche
quando gli ſtatuti paiono ſimili, ſiche non è poſ-
ſibile lo ſtabilirui vna regola certa, che però
ſi dourà caminare con l' vſo, ò con lo ſtile del
paeſe.

Nè queſti lucri hanno priuilegio alcuno circa
quelle pene che dalla legge ciuile ſono
poſte à fauore de figli del primo ma-
trimonio, contro il ſecondo
marito, ò la ſeconda mo-
glie quando lo ſtatu-
to non vi de-
roghi.

E

E
Nè luoghi medeſimi.

CAPITOLO XXVI.

Della dote delle monache, sopra quelle cose, le quali siano particolari in questa specie, siche non siano comuni alla dote del matrimonio carnale & in generale.

SOMMARIO.

1 *LA dote delle monache generalmente và regolata come quella delle maritate.*
2 *Delle differenze trà queste doti sopra la tassa.*
3 *Quando nelle doti delle monache vada alterata la tassa solita.*
4 *Dell' entrate vitalizie delle monache.*
5 *La dote delle monache non si restituisce.*
6 *Se si restituisce quando la monaca passa da un monasterio all' altro.*
7 *Dell' altre differenze trà queste doti.*

CAP. XXVI.

A regola generale dispone, che la dote delle monache abbia l'istessa natura della dote di quelle, che si maritano, così circa l'obligo di coloro, li quali sono obligati do-tare, come ancora circa il corso dè frutti, ò dell' interessi recompensatiui delli pesi matrimoniali, durante il pagamento, e che li legati, ò altre dis-posizioni fatte per la dote, s'intendano anche di queste, con altre cose accennate di sopra, in maniera che quando per espressa disposizione della legge, ò dell'vuomo, non si dia il caso eccettuato, la suddetta regola camina generalmente.

1

Due differenze particolarmente, secondo l'vso più frequente, pare che si scorgano trà la dote spirituale, e la temporale; Vna cioè, circa la tassa; E l'altra circa la restituzione; Atteso che per quello che spetta alla prima (conforme si è accēnato di sopra nel capitolo decimo doue si tratta del modo di tassare la dote congrua, ò di paraggio) nella dote carnale, non si dà l'vniformità, ouero vna regola certa, anche trà più figlie, di vn'istesso padre; Mà ciò nō camina in questa do-

2

te ſpirituale, parlando di quella che ſi dà al Monaſterio, & alla quale per comun' vſo di parlare conuiene queſto termine, ò vocabolo di dote, mentre ſenza differenza di nobiltà, ò di ricchezza, ò di altra qualità, nell' iſteſs'ordine ò gerarchia di monache, ò di conuerſe reſpettiuamente la dote è vniforme, e non riceue alterazione alcuna, particolarmẽte in Italia, sẽza la participazione, & il conſenſo della Sacra Congregazione de Veſcoui e Regolari, concedendoſi al Veſcouo, ouero ad altro Prelato ſolamente per giuſta cauſa, il creſcerla ò minuirla generalmente per tutti ſenza parzialità, eccetto che in alcuni caſi per circoſtanze particolari alteranti; Come per eſempio, quando ſi tratti di ſopranumeraria, ò di terza, ò reſpettiuamente di quarta ſorella; O di donna vedoua, ò in altro modo corrotta, ò per altro difetto ſimile, per il quale ſia ſolito pagarſi la dote duplicata, & alle volte maggiore, ò pure qualche coſa di più dell' ordinario, conforme l' arbitrio della Sacra Congregazione; E queſto arbitrio è ſolito regolarſi ſecondo le circoſtanze del fatto; Et all' incontro è ſolito riceuerſi qualche zitella ſenza dote per la ſua virtù, e particolarmente nella muſica, ouero perche ſia del ſangue del fondatore, ò per altre circoſtanze ſimili.

3

La difformità però, conforme in detto capitolo 10. ſi è accennato, ſi ſcorge in quell' entrata

vita-

vitalizia,la quale è ſolita aſſegnarſi alle monache per le loro ſtraordinarie occorrẽze,e che legalmẽte ſi dice parte di dote, atteſo che differentemente ſi coſtituiſce ad vna Dama di quello che ſi coſtituiſca ad' vna perſona ordinaria; E di queſta entrata come la monaca la poſſieda, e ne diſponga, ſi parla nel libro decimoquarto nel titolo delli Regolari, e delle Monache.

L'altra differenza conſiſte nel modo di reſtituirla, atteſoche nella dote carnale, entra quello che nel capitolo 20. ſi è accennato ſopra la reſtituzione che ſe ne debba fare, mà nella dote delle 5 monache, ciò non entra, poiche diſciogliendoſi il matrimonio ſpirituale per morte della monaca, non ſi reſtituiſce coſa alcuna, eſſendo più toſto vna ſpecie di tranſazione ſopra il futuro incerto euento degli alimenti, Che però non vi cade altro dubbio ſopra la reſtituzione.

In caſo poi, che la monaca vſciſce dal Mona- 6 ſtero per capo di nullità di profeſſione; ouero per traslazione da vn Monaſtero all'altro; In tal caſo non ſi può dare vna regola certa, mentre per il più ſuol naſcerne la determinazione dalla Sacra Congregazione ſecondo le circoſtanze del fatto,conforme ſi diſcorre nel libro decimoquarto nel titolo dè Regolari, nel quale ſi tratta parimente delle monache.

Vi ſono ancora alcune poche differenze nel

modo

modo di pagare la dote, cioè che quello, il quale sia obligato dotare, non è tenuto à dare tutta la dote in denaro contante, mà parte in denaro, e parte in robbe; Mà quando si tratta di dote di monache, bisogna darla tutta in denaro per depositarsi, secondo li decreti generali della Sacra Congregazione.

E ciò influisce ancora nel tempo, atteso che per ordinario la dote carnale non si deue pagare 7 prima del matrimonio, mà questa bisogna pagarla per vn anno prima, e di vantaggio che segua la professione, douendosi depositare prima che s'incominci il nouiziato, in potere d'vn publico Mercante, ouero in vna cassa dell'istesso Monastero, secondo l'vsanze diuerse dè luoghi; Con il di più che in questa materia della dote delle monache si acccenna, nel Teatro in questo medesimo titolo, e nell'altro dè Regolari nel libro decimoquarto, non essendo materia che riceua regole certe, e generali. A

A *Nelli discorsi 11. 12. 125. 144. 145. e 167. di questo titolo.*

* * *

CA-

CAPITOLO XXVII.

Delle robbe estradotali.

SOMMARIO.

1 *Delle robbe estradotali, e parafernali, e se vi sia differenza.*
2 *Se per queste spetti ipoteca.*
3 *Delli frutti di queste robbe à chi spettino?*

CAP. XXVII.

1 Nncorche i Giuriſti facciano gran diſpute ſopra le parole, ò vocaboli, cioè ſe quelle robbe, le quali reſtano, ò che ſi acquiſtano alla donna, ſi debbano dire eſtradotali, ouero parafernali, e qual differenza ſia trà l'vna, e l'altra ſpecie; Volendo alcuni, che queſta ſia vna mera differenza di parole ſenz'effetto alcuno; Et altri diſtinguouo, che di vna ſpecie ſiano quelle robbe le quali auea la donna in tempo che ſi ſia coſtituita la dote, e dell'altra ſiano quelle che gli ſiano ſopragiunte dopoi; Tuttauia, per quelche ſpetta alla pratica, tal queſtione hà dell'ideale, atteſo che, ò la donna eſpreſſamente, ò tacitamente di queſte robbe non ne hà dato l'amminiſtrazione al marito, Et in tal caſo, importa poco che ſiano dell'vna, ò dell'altra ſpecie; Ouero ce l'hà date & in tal caſo, quanto al capitale entra l'iſteſs' obligo di reſtituirle, e darne conto, ò ſiano dell'vna, ò dell'altra ſpecie, reſtando ſolamente qualche differenza che naſce da vna certa al ſolito poco

ra-

ragioneuole ſottigliezza de leggiſti, circa la pertinenza dell' ipoteca tacita, ò legale, la quale
2 dalla legge ſi cõcede per vna tale ãminiſtrazione; Mà però ſi crede più probabile, che indiſtintamente queſta ipoteca debba competere, non ſcorgendoſi probabile ragione di differenza, conforme ſi diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo, trattandoſi delle robbe eſtradotali.

L'occaſione dunque maggiore delle diſpute in queſto propoſito in pratica, ſuole occorrere ſo-
3 pra li frutti che dalle medeſime robbe, ſi ſiano percetti dal marito, ſe e quando ſia obligato reſtituirli, e darne conto, ò nò; E ſe bene in ciò li Giuriſti vi s'intricano malamente, dando molte diſtinzioni cauate dalle formalità d'alcune parole delle leggi, ouero dal ſenſo d'alcuni Dottori antichi; Tuttauia pare che la queſtione ſia più di fatto che di legge, quando ſi tratta di frutti già conſumati per vſo di caſa, conforme al ſolito, atteſo che il tutto naſce dalla proua della volontà, circa la quale, non ſi può dare vna regola certa, e generale, mentre la deciſione dipende dalle circoſtanze di ciaſcun caſo particolare, e ſopra tutto dalla veriſimilitudine, ouero dall'vſo comune, conforme nel Teatro più diſtintamente ſi accenna.

Entra però queſto dubbio nelli frutti già cõſumati, nel tẽpo del diſcioglimẽto, ò della ſeparazio-

ne del matrimonio, ouero nel tempo della riuocazione di questa espressa, ò tacita amministrazione di sua natura sempre riuocabile; Atteso che in quei frutti, li quali siano già in essere, ò pure che siano inuestiti, non cade dubbio alcuno che siano della donna, eccetto in quei luoghi, ne quali vi sia il statuto particolare che spettino al marito, cõforme in alcune Città d'Italia insegna la pratica, ouero quando siano frutti di cose vacabili, e vitalizie secõdo le dichiarazioni cõtenute nel Teatro. A

A *Di tutto ciò si tratta nel disc. 35. del lib. 2. de Regali, e nel disc. 168. di questo tit. doue si accennãdo gli altri luoghi, e nel supplemento.*

In questo proposito delle robbe estradotali che abbiano le donne; Disponendo la regola legale, che la donna non si presume di auere altra robba che la dote; Quindi s'inferisce che le altre robbe acquistate da lei durante il matrimonio, oueramente trà breue tempo doppo quello disciolto, si presumono acquistate con le robbe del marito, al quale spettano; E per la medesima ragione alcuni inferiscono, che l'istesso camina nelle donne non maritate, le quali abbiano il padre; Mà essendo questa vna semplice presunzione legale, cessa ogni volta che con proua espressa, & anche presunta si mostra la causa donde abbia possuto nascere l'acquisto per escludere che non nasca dalla disonestà, oueramente che tal'acquisto sia fatto cõ la sciẽza, e col cõsenso del marito, nel qual caso entra solamente il dubbio, se si possa dire donazione fatta dal marito per fraudare la proibi-

zione

zione della legge ; Et anche questa presunzione non si suole ammettere trà Signori, e persone di nobiltà qualificata.

Ma quando anche questa presunzione entrasse, siche non auessero luogo le sudette, e le altre limitazioni; In tal caso il dominio delle robbe acquistate spetterà alla donna, ouerò a i suoi eredi e successori, e solamente il marito, ouero i suoi eredi auranno l'azzione à ripetere quella somma con la quale si sia fatto l'acquisto, e che si presuma peruenuta dalla robba del marito, quando alla medesima donna sia più spediẽte tenere la robba, e restituire il prezzo, mà non già che possa essere à ciò forzata, siche se si cõtenti rilassare la robba, non dourà essere tenuta ad altro, mentre quando anche apparisca espressamente che senza delitto, mà per implicita donazione del marito in sue mani siano peruenute robbe, ò denaro dell' istesso marito che siano riuocabili per l'inualidità della donazione frà coniugi, sarà tenuta solamente à quello che gli resta in mano in caso di riuocazione, ò di nullità, & in quello che restarebbe in lucro, mà nõ già in quello che non sia più in essere, perche l'auesse consumato.

CAPITOLO XXVIII.

D' alcune generalità remiſſiue nella materia della dote, e dè lucri.

SOMMARIO.

1 D*I alcune altre queſtioni nella materia.*

CAP. XXVIII.

1 Olt'altre queſtioni nell'ãtecedẽti capitoli nõ trattate cadono, nella materia le quali ſi ſono tralaſciate come meno frequẽti in pratica; Et ancora perche richiederebbono vna grãd'euagazione, la quale cagionerebbe più toſto qualche confuſione per i non profeſſori, alli quali potrà baſtare queſta notizia ſuperficiale delle coſe più pratiche, mentre nelli caſi meno contin-

tingibili, ſi potrà, e ſi dourà ricorrere alli profeſſori, non contenendo queſt' opera (come più volte ſi è accennato) pieni & aſſoluti trattati di tutte le materie, con le diſpute formali, le quali in molti caſi cadono, per eſſere vnacoſa impraticabile.

E particolarmente ſi ſuole diſputare della pena della perdita della dote, e dè lucri, alla quale ſoggiace la donna e reſpettiuamente l' vuomo per l' adulterio, e ſe cagionino l' iſteſſo effetto i i baci diſoneſti, e gli altri atti preparatorij dell' adulterio non conſumato; Come ancora della medeſima pena per l' omicidio, ò per l' inſidie della vita, ò per l' abbandonamento in caſo d'infermità, ouero in altro graue biſogno, con caſi ſimili.

Diſputandoſi ancora ſe la dote ſia ragione particolare, ò vniuerſale, e ſe eſſendo vniuerſale, quale ſpecie di vniuerſità ſia, ſe di fatto ſolamente, ò di legge ſola, ouero dell' vno, e l'altro, e quali effetti da ciò ridondino.

Come ancora, ſe la dote ſia regolarmente, ò geneneralmente priuilegiata, ouero che ſi dica tale nè caſi ſpeciali ſolamente, ſecondo pare che ſia la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione, con altre queſtioni ſimili, alcune delle quali ſono accēnate nel Teatro in queſto medeſimo titolo, & anche ſotto altre materie; Come per

eſem-

esempio nelli titoli delle successioni, ò de fidecomissi, ouero delle alienazioni, ò dè contratti proibiti, e della dote delle monache nella materia dè Regolari; E dell' altre appresso coloro, li quali formalmente hanno trattato tutta la materia dotale, ouero quella delli lucri; Essendo anche di douere di lasciare qualche cosa alli professori, à quali in occorrenza si debba ricorrere potendosi (conforme si è accennato) contentare i non professori di questo lume per le cose, le quali occorrono più frequentemēte in pratica.